

XIX legislatura

A.S. 747:

**“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, recante disposizioni
urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle
amministrazioni pubbliche”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2023

n. 59



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 747: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL59, giugno 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni	1
Articolo 1, comma 1 (<i>Incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR</i>).....	1
Articolo 1, commi 2-4 (<i>Incremento delle dotazioni organiche</i>).....	1
Articolo 1, comma 3-bis (<i>Personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca</i>).....	8
Articolo 1, comma 4-bis (<i>Personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca</i>).....	8
Articolo 1, comma 5 (<i>Reclutamento di personale per il Dipartimento della disabilità</i>).....	9
Articolo 1, comma 6 (<i>Reclutamento di personale nel Ministero del turismo</i>).....	9
Articolo 1, commi 7 e 8 (<i>Organici e Reclutamento di personale nei ministeri del Turismo e del Lavoro e delle Politiche sociali e organizzazione di tale dicastero</i>).....	10
Articolo 1, comma 9 (<i>Organici e Reclutamento di personale del MITE</i>).....	11
Articolo 1, comma 9-bis (<i>Volontari servizio civile</i>).....	12
Articolo 1, commi 10 e 11 (<i>Organici e Reclutamento Agenzia Cybersicurezza</i>).....	14
Articolo 1, comma 11-bis (<i>Dotazioni Organiche Tribunali de L'Aquila e Chieti</i>).....	17
Articolo 1, comma 12 (<i>Comandi presso ARERA</i>).....	17
Articolo 1, commi 12-bis e 12-ter (<i>Modifiche alle disposizioni concernenti l'Organismo investigativo nazionale</i>).....	18
Articolo 1, comma 12-quater (<i>Aspettativa senza assegni</i>).....	19
Articolo 1, comma 12-quinquies (<i>Controlli della Corte dei conti sul PNRR</i>).....	19
Articolo 1, comma 12-sexies (<i>Incarichi al personale in quiescenza presso la Giunta centrale studi storici e Istituti storici</i>).....	20
Articolo 1, commi 13-14 (<i>Autorizzazioni di spesa e Copertura finanziaria dei commi 2 e 3</i>).....	20
Articolo 1, commi da 14-bis a 14-quinquies (<i>Coinvolgimento istituzionale dell'ANSFISA</i>)....	41
Articolo 1, comma 14-sexies (<i>Formazione del personale nel Piano integrato di attività e organizzazione</i>).....	42
Articolo 1, comma 14-septies (<i>Riserva di posti in favore di disabili</i>).....	42
Articolo 1-bis (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale</i>).....	43
Articolo 1-ter (<i>Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame</i>).....	44
Articolo 1-quater (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei</i>).....	45
Articolo 2 (<i>Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione</i>).....	46
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali</i>).....	47
Articolo 3-bis (<i>Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016</i>).....	52

Articolo 3-ter (<i>Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione</i>).....	53
Articolo 4 (<i>Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi</i>).....	54
Articolo 5, commi 1-20 (<i>Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito</i>).....	54
Articolo 5, commi 20-bis, 20-ter e 21 (<i>Posti vacanti e mobilità in ambito Regionale</i>).....	66
Articolo 5, comma 21-bis (<i>Assegnazione Docenti a enti sociali</i>).....	68
Articolo 5, comma 21-ter (<i>Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.</i>).....	68
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>).....	68
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa</i>).....	77
Articolo 7-bis (<i>Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale</i>).....	81
Articolo 7-ter (<i>Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa</i>).....	82
Articolo 8 (<i>Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale</i>).....	83
Articolo 9 (<i>Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca</i>).....	84
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico</i>).....	88
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento</i>).....	90
Articolo 12 (<i>Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico</i>)...	91
Articolo 13 (<i>Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per attività di interesse comune</i>).....	93
Articolo 14 (<i>Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali</i>).....	94
Articolo 15, commi 1-6 (<i>Potenziamento organici della Polizia di Stato</i>).....	103
Articolo 15, commi 7-10 (<i>Potenziamento Arma dei carabinieri</i>).....	115
Articolo 15, commi 11-14 (<i>Potenziamento Guardia di finanza</i>).....	120
Articolo 15, commi 15-18 (<i>Carriera dei medici del Corpo della polizia penitenziaria</i>).....	124
Articolo 15, commi 19-21 (<i>Norme in materia di Vigili del fuoco</i>).....	129
Articolo 15, comma 22 (<i>Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco</i>).....	134
Articolo 15, commi 23 e 24 (<i>Sospensione dei funzionari della Polizia di Stato dagli scrutini di promozione (comma 23); Composizione della commissione consultiva e del consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato (comma 24)</i>).....	136
Articolo 15, commi 25-30 (<i>Servizio sanitario e personale della Guardia di finanza</i>).....	136
Articolo 15, commi 31-34 e 36 (<i>Dotazione organica Vigili del Fuoco e Copertura finanziaria delle disposizioni inerenti il Servizio Sanitario della Guardia di Finanza (commi 25-30); il rafforzamento organico del Corpo nazionale dei VV.FF (commi 23-24); gli esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari (co.35)</i>).....	144
Articolo 15, comma 35 (<i>Esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche</i>)....	147

Articolo 16 (<i>Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato</i>).....	149
Articolo 17 (<i>Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici</i>).....	152
Articolo 17-bis (<i>Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>)	171
Articolo 18 (<i>Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali</i>).....	172
Articolo 19 (<i>Disposizioni in materia di trattamenti accessori</i>)	177
Articolo 20 (<i>Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	191
Articolo 21 (<i>Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo</i>).....	199
Articolo 22 (<i>Potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1); Modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. (commi 2-4); Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia (comma5); Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia (commi 6 e 7); Subentro del Dipartimento delle politiche europee nei compiti della soppressa Struttura di Missione (lettera a), commi 7-bis- 7-septies e lettera b)); Decreti di organizzazione interna dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio (comma 8); Fondo unico della Presidenza del Consiglio (comma 9); aggiornamento disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR (comma 9-bis)</i>).....	201
Articolo 23 commi 1, 3 e 3-bis (<i>Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa</i>).....	218
Articolo 23, comma 2 (<i>Stabilizzazione personale E.I.P.L.I.</i>).....	219
Articolo 23, commi 2-bis-2-quater (<i>Disposizioni per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa</i>).....	222
Articolo 23-bis (<i>Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale</i>).....	223
Capo II Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica	224
Articolo 24 (<i>Riorganizzazione di Formez PA</i>)	224
Articolo 25 (<i>Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.</i>).....	226
Articolo 26 (<i>Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori</i>).....	230
Articolo 27 (<i>Fondazione Ugo Bordoni</i>).....	232
Articolo 27-bis (<i>Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione</i>).....	233

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 1, comma 1

(Incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR)

La disposizione consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico¹ si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

La RT riferisce che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la sua applicazione, che ha decorrenza dall'anno 2023, è limitata alle posizioni dirigenziali disponibili a legislazione vigente e quindi opera nel limite delle vigenti capacità assunzionali.

Al riguardo, posto che il conferimento degli incarichi dirigenziali ad esterni all'Amministrazione dovrà operare comunque nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e, quindi, in condizioni di piena neutralità finanziaria, come certificato dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 2-4

(Incremento delle dotazioni organiche)

La norma, unitamente insieme con l'Allegato 1, tabella A, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri ivi elencati, dell'Agenzia

¹ L'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di dirigente e dell'8 per cento della dotazione di quelli di seconda fascia. La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, di Segretario generale di Ministeri, di dirigente generale di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione.

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato. Tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree.

L'allegato 1 è stato sostituito in seguito alle modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura come segue.

« ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Amministrazioni	Incremento delle dotazioni organiche			
	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A – F1	Categoria B – F5
Presidenza del Consiglio dei ministri	4 ⁽¹⁾	6 ⁽²⁾	3 ⁽³⁾	1 ⁽⁴⁾
			Area dei funzionari	Area degli assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-
Ministero dell'economia e delle finanze	5 ⁽⁶⁾	10 ⁽⁷⁾	20 ^(7-bis)	-
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	2 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
Agenzia nazionale di valutazione del	-	-	15 ⁽⁹⁾	-

sistema universitario e della ricerca				
			AREA III – F1	AREA II – F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.

(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.

(3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.

(4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.

(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.

(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e n. 3 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.

(7) N. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e n. 9 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.

(7-bis) N. 20 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

(8) Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti.

(9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche e informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabili.

Il comma 3, insieme con l'allegato 2, tabella B, come integrato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura^{2 3}, autorizza un complesso di assunzioni, che vengono consentite senza il previo esperimento delle procedure di mobilità; tali autorizzazioni sono inerenti sia all'attuazione, in via integrale, degli incrementi di dotazione summenzionati sia all'effettuazione di assunzioni già rientranti nelle dotazioni previgenti; quest'ultima ipotesi riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Inoltre, prevede che le assunzioni ivi previste siano effettuate mediante concorso pubblico – anche indetto unitamente ad altre amministrazioni – o mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale; per gli eventuali concorsi in oggetto di alcune amministrazioni, lo stesso comma 3 e il comma 4 prevedono criteri e modalità specifici.

Per effetto di una integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in commissione referente durante la prima lettura⁴, è stabilito che le amministrazioni possano procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026.

L'allegato 2 è stato sostituito in seguito alle modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura come segue.

² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 maggio 2023, pagina 4.

³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 maggio 2023, doc. cit, pagina 4.

⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 maggio 2023, doc. cit., pagina 4.

TABELLA B

Amministrazioni	Assunzioni straordinarie			
	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A – F1	Categoria B
Presidenza del Consiglio dei ministri	4 ⁽¹⁾	6 ⁽²⁾	63 ⁽³⁾	40 (B – F3) ⁽⁴⁾ 1 (B – F5) ⁽⁴⁾
			Area dei funzionari	Area degli assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	-
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	4 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
		Dir. 2 ^a f.	Dir. 2 ^a f. Professioni sanitarie	Area dei funzionari
Ministero della salute	-	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾	2 ⁽¹¹⁾

		Area di dirigenti medici e PTA	Area dei professionisti della salute e dei funzionari	Area degli assistenti
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	-	3 ⁽¹²⁾	63 ⁽¹²⁾	5 ⁽¹²⁾
		Dir. 2 ^a f.	AREA III – F1	AREA II – F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.

(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.

(3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile e n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia.

(4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B – F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B – F5).

(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.

(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

(8) Di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, da assegnare all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

(9) N. 10 unità per funzioni valutative, statistiche e informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabili.

(10) N. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

(11) Si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

(12) N. 2 unità dell'area dei dirigenti PTA (n. 1 Dirigente amministrativo e n. 1 Dirigente ingegnere informatico) e n. 1 Dirigente medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinte: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori tecnici professionali – Statistici, n. 6 Collaboratori tecnici professionali – Informatici, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore giuridico, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli assistenti con qualifica di Assistente amministrativo.

Ai fini del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale (comma 4, lett. a)). Analogamente, il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali (comma 4, lett. b)).

La lettera b-bis) inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵, prevede che le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità.

La RT sui commi 2 e 3 precisa che la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria, sono contenute dal comma 13 del presente articolo.

Le modifiche ed integrazioni apportate nel corso della prima lettura sono al momento sprovviste di RT.

Sul comma 4, non fornisce ulteriori indicazioni, in aggiunta alla mera assicurazione che dalle norme ivi previste non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, riferito al testo iniziale, ascrive alle norme riportate al comma 2 i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2.a	Assunzioni di 3 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 63 funzionari e 41 assistenti – PCM		s	c	5,8	8,7	8,7	8,7	5,8	8,7	8,7	8,7	5,8	8,7	8,7	8,7
		effetti riflessi	e	t/c					2,8	4,2	4,2	4,2	2,8	4,2	4,2	4,2
		spese di funz.	s	c	0,8	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1
2.b	Incremento 100 assistenti-MAECI		s	c		0,9	3,7	3,7		0,9	3,7	3,7	0,0	0,9	3,7	3,7
		effetti riflessi	e	t/c						0,5	1,8	1,8		0,5	1,8	1,8
		spese di funz.	s	c		0,7	0,0	0,0		0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
2.c	Assunzioni di 1 dirigente di seconda fascia e 300 funzionari- Ministero dell'interno		s	c	8,7	13,1	13,1	13,1	8,7	13,1	13,1	13,1	8,7	13,1	13,1	13,1
		effetti riflessi	e	t/c					4,2	6,3	6,3	6,3	4,2	6,3	6,3	6,3
		spese di funz.	s	c	1,3	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1
2.d	Incremento di 2 unità di livello dirigenziale generale- Ministero della difesa		s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
		effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		spese di funz.	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.e	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari- MEF		s	c	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	1,7	1,7
		effetti riflessi	e	t/c					0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
		spese di funz.	s	c	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2.f	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia-tempo indeterminato MIMIT		s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
		effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia-tempo determinato MIMIT		s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
		effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- MIMIT- spese di funzionamento		s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.g	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura		s	c	3,6	5,3	5,3	5,3	3,6	5,3	5,3	5,3	3,6	5,3	5,3	5,3
		effetti riflessi	e	t/c					1,7	2,6	2,6	2,6	1,7	2,6	2,6	2,6
		spese di funz.	s	c	0,8	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1
2.h	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale generale- Ministero dell'Ambiente		s	c	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0
		effetti riflessi	e	t/c					0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
		spese di funz.	s	c	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 maggio 2023, doc. cit., pagina 4.

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2.i	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (1 unità di livello generale e 22 unità di livello non generale) - MIT		s	c	2,1	3,2	3,2	3,2	2,1	3,2	3,2	3,2	2,1	3,2	3,2	3,2
		effetti riflessi	e	t/c					1,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
		spese di funz.	s	c	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
2.l	Assunzioni 50 funzionari- MLPS		s	c	1,5	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2
		effetti riflessi	e	t/c					0,7	1,1	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1	1,1
		spese di funz.	s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
2.m	Incremento di 2 posizioni dirigenziali generali e 2 posizioni dirigenziali non generali- MUR		s	c	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
		effetti riflessi	e	t/c					0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
		spese di funz.	s	c	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2.n	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (5 unità di livello generale e 6 unità di livello non generale) - Ministero della cultura		s	c	1,5	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2
		effetti riflessi	e	t/c					0,7	1,1	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1	1,1
		spese di funz.	s	c	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2.o	Assunzioni di 2 dirigenti non generali e 2 funzionari- a tempo determinato Ministero della salute		s	c	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
		effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
		spese di funz.	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.p	Assunzioni 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti- Ministero del Turismo		s	c	4,7	7,1	7,1	7,1	4,7	7,1	7,1	7,1	4,7	7,1	7,1	7,1
		effetti riflessi	e	t/c					2,3	3,4	3,4	3,4	2,3	3,4	3,4	3,4
		spese di funz.	s	c	1,0	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1
2.q	Assunzioni 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti- Avvocatura Generale dello Stato		s	c	2,8	4,2	4,2	4,2	2,8	4,2	4,2	4,2	2,8	4,2	4,2	4,2
		effetti riflessi	e	t/c					1,3	2,0	2,0	2,0	1,3	2,0	2,0	2,0
		spese di funz.	s	c	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
2.r	Incremento 15 funzionari- ANVUR		s	c	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7
		effetti riflessi	e	t/c					0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
2.s	Assunzioni di 3 dirigenti non generali, 63 funzionari e 5 assistenti- AGENAS		s	c	2,3	3,5	3,5	3,5	2,3	3,5	3,5	3,5	2,3	3,5	3,5	3,5
		effetti riflessi	e	t/c					1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	1,7	1,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 2 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali, della Presidenza del Consiglio, di svariati Ministeri, nonché dell'ANVUR e dell'Avvocatura dello Stato nei termini analiticamente indicati nella Tabella A, dell'Allegato 1, andrebbero richiesti elementi informativi in merito ai fabbisogni di servizio che hanno determinato l'esigenza di adeguamento dei quadri organici delle amministrazioni ivi richiamate, in coerenza con i principi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del T.U.P.I.

Venendo anche al comma 3, laddove si autorizza un complesso delle assunzioni, analiticamente indicate nella Tabella B dell'Allegato 2, concernenti l'attuazione dei summenzionati incrementi di dotazioni organiche e le assunzioni riferibili invece a vigenti dotazioni organiche di ulteriori amministrazioni, per i profili di quantificazione e copertura inerenti agli effetti finanziari di ciascuna autorizzazione di spesa e in riferimento alle amministrazioni coinvolte distintamente per spese per assunzioni e per i connessi adeguamenti delle correlate risorse per spese di funzionamento, si rinvia all'esame delle disposizioni riportate ai commi 13 e 14.

Infine, sul comma 4, alle lettere a) e b), posto che ivi le disposizioni si limitano a prevedere la possibilità di ricorrere alla Commissione RIPAM ai fini dell'avvio delle procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni previste alla Tabella B dell'Allegato 2, si concorda con la natura ordinamentale e con la neutralità finanziaria della disposizione certificata anche dalla RT. Pertanto, non ci sono osservazioni.

Quanto alla lettera *b-bis*), inserita in prima lettura, ritenuto il tenore ordinamentale della norma ivi prevista, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 3-bis

(Personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca allo scorrimento della graduatoria di un determinato concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale.

In particolare, prevede che, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 125 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, presso il MUR, – codice concorso 01, per il reclutamento di 85 unità, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile, indetto ai sensi dell'art. 1, comma 938 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), e dell'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 (L. 108/2021), nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'art. 1, commi 940 e 941 della medesima legge n. 178 del 2020 e all'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto che la disposizione si iscrive appieno nel limite delle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione interessata dalle norme in esame, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 4-bis

(Personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca)

La disposizione, inserita in sede referente - consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità.

La disposizione afferma che il trattenimento è effettuato in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che però appare fare riferimento a una diversa fattispecie. Il citato comma 9 dell'articolo 5 esclude infatti il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza (come *ex* lavoratori pubblici o privati) e limita, sempre con riferimento a questi ultimi soggetti, ad un anno (presso ciascuna amministrazione) la durata massima degli incarichi.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nel presupposto che la norma non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su cui andrebbero richieste conferme, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 5 ***(Reclutamento di personale per il Dipartimento della disabilità)***

La norma, come integrata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁶, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999, e di una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, per almeno un triennio, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 303/199920, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità⁷.

La RT si limita a riferire che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e possiede natura ordinamentale.

Al riguardo, tenuto conto che la norma, nell'autorizzare la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi volti alla copertura degli specifici fabbisogni relativi al Dipartimento per le disabilità, opererà, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali già disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 6 ***(Reclutamento di personale nel Ministero del turismo)***

La disposizione prevede che per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate alla Tabella A dell'allegato 1 e alla Tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia nazionale per il turismo (ENIT), che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

La RT riferisce sui 5 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno natura ordinamentale o si limitano a definire in

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 maggio 2023, doc. cit., pagina 4.

⁷ Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione risponde all'esigenza di individuare figure professionali specializzate nella gestione delle politiche in materia di disabilità, non disperdendo contestualmente il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato dal personale che ha sinora supportato la Presidenza del Consiglio nel suo percorso di progressiva specializzazione in tale ambito.

maniera più dettagliata le specifiche modalità assunzionali con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della protezione civile), il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Interno intendono reclutare le unità di personale non dirigenziale indicate nella Tabella B dell'allegato 2 del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale e sulla neutralità finanziaria della norma. Pertanto, per gli aspetti d'interesse, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, commi 7 e 8

(Organici e Reclutamento di personale nei ministeri del Turismo e del Lavoro e delle Politiche sociali e organizzazione di tale dicastero)

Il comma 7 incrementa di 4 unità le posizioni dirigenziali non generali del Ministero del Turismo, portandole da 19 a 23 e, a tale fine, novella il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 7 del D.L. n. 21/2022 (L. 55/2021).

Il comma 8, **lettera a)** novella l'articolo 46 (*Aree funzionali*) del decreto legislativo n. 300 del 1999 (*recante riforma dell'organizzazione del Governo*), che disciplina le aree funzionali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si stabilisce, in particolare, che il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale in tre aree funzionali: politiche sociali e previdenziali; politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori; amministrazione generale.

La lettera b) novella il comma 1 dell'articolo 47 (*Ordinamento*) del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo. È poi disposto che il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle tre aree funzionali, sopra illustrate, e che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, inclusi i capi dei dipartimenti. Si specifica, infine, che all'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La lettera c) incrementa le posizioni dirigenziali generali del dicastero del Turismo di due ulteriori unità, pertanto le da 5 a 7, e, a tale fine, novella l'articolo 54-*quater* del D.Lgs. 300/1999.

La RT evidenzia che le disposizioni in esame non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

In particolare, rileva sul comma 8, lett. b), che la disposizione non comporta nessun onere, limitandosi a stabilire un numero massimo di dipartimenti (tre) e di direzioni generali (dodici) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'interno del quale, attualmente, sono previste 12 posizioni dirigenziali di livello generale (ivi compresa quella del Segretario generale).

Ne consegue che la disposizione garantisce il limite dell'invarianza di spesa complessiva, considerato che le risorse per il finanziamento della eventuale differenza di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto al

Segretario generale trovano copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del predetto Ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive specifici effetti alle norme.

Al riguardo, posto che la disposizione apporta modifiche di coordinamento al DL n. 21/2022 e al D.Lgs. n. 300/1999 al fine di tener conto dell'incremento delle posizioni dirigenziali (due generali e quattro non generali) del Ministero del turismo, disposte ai sensi delle Tabelle A e B richiamate dai commi 2 e 3 dell'articolo, non ci sono particolari osservazioni

In tal senso, prendendo atto degli elementi di chiarificazione acquisiti nel corso dell'esame svolto in prima lettura con riferimento all'incidenza degli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto a quelli ad oggi spettanti al Segretario generale⁸, a conferma di quanto riportato dalla RT che ai relativi oneri si farà fronte a valere del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di I fascia del Ministero del lavoro e che, pertanto, la disposizione opererà in condizioni di invarianza finanziaria, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 1, comma 9 ***(Organici e Reclutamento di personale del MITE)***

La disposizione novella in più punti il comma 1 dell'art. 17-*quinquies* del D.L. 80/2021 che, nel testo previgente, prevedeva l'autorizzazione in favore del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in seguito alla ridenominazione operata dal D.L. 173/2022), ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo modalità semplificate, n. 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale⁹.

In particolare, la lettera a) si modifica il primo periodo del comma 1 del richiamato art. 17-*quinquies* del D.L. 80/2021, al fine di stabilire che le modalità semplificate per l'effettuazione delle procedure concorsuali pubbliche di cui trattasi non sono quelle di cui all'art. 10 del D.L. 44/2021 (come prevede il testo previgente), ma quelle di cui all'art. 35-*quater* del D.Lgs. 165/2001.

La lettera b) modifica il secondo periodo del comma 1 del richiamato art. 17-*quinquies* – che dispone che i bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza

⁸ A tale proposito, il Governo ha assicurato che il differenziale tra gli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi alla retribuzione in precedenza corrisposta al Segretario generale, come dettagliati nella richiamata documentazione, a seguito della riorganizzazione delle strutture del medesimo Ministero, troverà comunque copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del citato Dicastero, che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 1.584.976,54 euro e presenta la necessaria capienza anche a fronte della suddetta riorganizzazione. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, Allegato pag. 55 e seguenti.

⁹ L'autorizzazione, inizialmente prevista per il solo biennio 2021-2022, è stata estesa ("stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali", come evidenziato dalla relazione illustrativa) a tutto il periodo 2022-2024 dall'art. 11, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione – precisando che la definizione dei titoli avvenga non ai sensi dell'abrogato art. 10, comma 1, lettera *c-bis*), del D.L. 44/2021 (come previsto dal testo previgente) bensì secondo le previsioni di cui all'art. 35-*quater*, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 165/2021.

La RT esordisce assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di norme a carattere ordinamentale, peraltro meramente riproduttive delle previsioni già richiamate nell'articolo 17-*quinquies* del decreto-legge n. 80 del 2021, nell'ambito di procedure assunzionali per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica previste a legislazione vigente con specifica copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla RT, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, comma 9-bis (Volontari servizio civile)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁰ e modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40; in particolare il comma 4 è sostituito ivi prevedendosi che in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservato il 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

La RT riferisce che la proposta di emendamento è finalizzata ad apportare modifiche all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e non comporta oneri finanziari.

La modifica è volta a prevedere, in favore degli operatori volontari che hanno completato senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti, pari al 15%, nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche

¹⁰ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 1 giugno 2023, pagina 22.

Amministrazioni, nonché le aziende speciali e le istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La riserva è disposta in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento militare", in particolare dall'articolo 1014, che prevede riserve di posti nel pubblico impiego a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente.

Al riguardo, si evidenzia che il servizio civile, disciplinato dalla legge 15 dicembre 1972, n.772, sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n.230, è sorto come servizio sostitutivo di quello militare ed ha consentito l'assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale, riconducibili al concetto di difesa della Patria.

A seguito della riforma della leva militare obbligatoria, operata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e in previsione della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale e del conseguente venir meno dell'obiezione di coscienza, il legislatore ha istituito, con la legge 6 marzo 2001, n.64, il servizio civile nazionale – successivamente evoluto nel servizio civile universale di cui al citato decreto legislativo n. 40 del 2017 – attraverso il quale è possibile concorrere volontariamente alla difesa della Patria nella forma civile non armata e nonviolenta, al pari del servizio militare.

Tale istituto, fino alla sospensione della leva obbligatoria, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha coesistito con l'obiezione di coscienza. Successivamente il servizio civile è stato disciplinato esclusivamente su base volontaria ed ha assunto le caratteristiche di un istituto nuovo, non più "sostitutivo" del servizio militare ma "alternativo" allo stesso, volto tuttavia a garantire la prosecuzione della difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle stesse attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza.

L'istituto del servizio civile, pertanto, si configura come una modalità concorrente ed alternativa di difesa dello Stato con mezzi ed attività non militari, così come espressamente indicato dal legislatore. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria.

È evidente che la finalità di difesa della Patria pone il servizio civile in posizione parallela al servizio militare. Anche la Corte Costituzionale ha affermato in numerose pronunce (cfr. sentenze n. 164 del 6 maggio 1985; n. 228 del 16 luglio 2004; n. 431 del 28 novembre 2005; n. 309 del 10 dicembre 2013; n.171 del 4 luglio 2018) che il servizio civile è riconducibile alla materia "difesa e sicurezza dello Stato", di cui all'art.117, comma 2, della Costituzione, confermando l'accezione più ampia del concetto di difesa della Patria, che non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o a prevenire un'aggressione esterna, ma comprende anche attività di impegno sociale non armato.

Stante la matrice unitaria dei due servizi tesi a garantire la difesa della Patria, la modifica contenuta nella presente iniziativa si rende necessaria al fine di assicurare anche agli operatori volontari del servizio civile universale la fruizione del beneficio riconosciuto dal citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ai militari volontari in ferma breve e prefissata.

Per rendere operativa la possibilità di applicazione della riserva anche ai bandi che prevedono assunzioni per un numero esiguo dei posti, la norma prevede che se la riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni in esame, i cui effetti si esplicano nei limiti delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 10 e 11 ***(Organici e Reclutamento Agenzia Cybersicurezza)***

Il comma 10 come modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹¹, apporta modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 sull'Agenzia per la cybersicurezza nazionale:

- **alla lettera a)** all'articolo 12 (*Personale*), dopo il comma 3 è inserito il comma 3-*bis* in cui si stabilisce che nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, hanno prestato servizio continuativo per almeno due anni a favore della medesima;
- **alla lettera b)** all'articolo 17 (*Disposizioni transitorie e finali*), dopo il comma 8 è inserito il comma 8.1 in cui si prevede che ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con i rispettivi soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia, non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, nonché delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego in Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del quarto periodo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di

¹¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 1° giugno 2023, pagina 22.

opzione del trattamento previdenziale. Secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo, il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato con provvedimento dell'Agenzia, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.

Il comma 11, lettera a) include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti suscettibili di essere sottratti all'obbligo di pubblicazione dei dati (nomina, *curriculum*, compensi, altri incarichi con oneri di finanza pubblica) prescritto dal decreto legislativo n. 33 del 2013¹². La lettera b) sostituisce il riferimento al Ministro competente con quello dell'Autorità politica competente, per quanto riguarda il potere individuare i dirigenti esentati dalla pubblicazione dei dati.

La RT riferisce sul nuovo testo del comma 10, riferisce che la disposizione di cui alla lettera a), introducendo una riserva di posti messi a concorso dell'Agenzia a favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui alla lettera b) hanno carattere ordinamentale, incidendo sui criteri di selezione e di inquadramento del personale senza variare il numero delle unità di personale previste nella dotazione organica attuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021 (pari a 300 unità), e senza modificare il numero delle figure dirigenziali di livello generale e non generale previste per l'Agenzia dalle disposizioni vigenti. Per tale motivo non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico sia con riferimento al nuovo personale che sarà inquadrato in forza della disposizione in esame nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) — che rientra nella dotazione organica prevista per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4, fissata in complessive trecento unità — sia con riferimento agli eventuali reinquadramenti, effettuati ai sensi del sesto periodo, relativi al personale di cui al comma 8, lettera b), l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge (pari a 70 milioni di euro nel 2023, 84 milioni nel 2024, 100 milioni nel 2025, 110 milioni nel 2026 e 122 milioni a decorrere dal 2027).

Posto che la previsione in aumento dello stanziamento annuale indicato dal richiamato articolo 18 è già volta a finanziare — anche in correlazione all'aumento dei compiti istituzionali — la dinamica di crescita dell'organico dell'Agenzia, nonché la progressione economica del personale in servizio, si evidenzia che allo stato attuale l'organico complessivo dell'Agenzia è di 180 unità, ancora distante dal limite di 300 unità previsto per la prima operatività.

¹² Recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; cfr. il suo articolo 14, relativo agli obblighi di pubblicazione, da parte di Stato ed enti territoriali, concernenti alcuni soggetti: i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, e i titolari di incarichi dirigenziali.

Evidenzia, altresì, che la disposizione circa gli eventuali reinquadramenti del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b), del decreto-legge – che risponde ad un'esigenza di omogeneità di trattamento, in considerazione dei nuovi criteri dettati ai fini dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale e, pertanto, di armonizzazione dei trattamenti retributivi delle diverse professionalità acquisite dall'Agenzia – potrà riguardare al massimo 35 unità, pari a circa l'11,6 per cento della citata dotazione organica di 300 unità, prevista dal legislatore (alla quale corrisponde un costo annuo complessivo stimato in circa 34 milioni di euro).

A quest'ultimo riguardo, precisa che l'incremento della spesa retributiva derivante dai predetti reinquadramenti, da disporre all'esito dalla procedura di valutazione prevista al sesto periodo del comma 10, sarà dato dal solo differenziale retributivo, poiché il personale interessato è già in servizio nell'Agenzia.

Per quanto sopra rappresentato, nell'evidenziare che la disposizione non ha effetti retroattivi, si conferma che gli oneri relativi sono ampiamente sostenibili nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

Sul comma 11, lettere a) e b), la RT annessa al ddl iniziale certifica la natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 10, lettera b), in merito al previsto transito del personale di altre pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico nei ruoli dell'Agenzia fino al 31 dicembre 2023, considerando gli elementi di sintesi forniti dalla RT relativamente agli effetti dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale per cui si precisa che questo potrà riguardare al massimo n. 35 unità, si osserva che la norma, seppur in forma facoltativa, prevede l'inquadramento nel limite di 50 unità.

A tale proposito, si segnala che per il personale dell'Agenzia è previsto dalla normativa il riconoscimento del trattamento economico e la disciplina delle relative progressioni previsti per i dipendenti della Banca d'Italia. Pertanto, andrebbero forniti in modo più analitico i dati e parametri da considerarsi, in modo da conformarsi ai *caveat* previsti dai commi 3 e 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, fornendosi l'esposizione anche dell'evoluzione dell'onere in un orizzonte almeno decennale, tenuto conto della peculiare disciplina dell'ordinamento retributivo previsto per il personale dell'Agenzia¹³.

Sul comma 11, lettere a) e b), alla luce della natura ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

¹³ Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Nota di lettura n. 232, pagine 18-20.

Articolo 1, comma 11-bis
(Dotazioni Organiche Tribunali de L'Aquila e Chieti)

Il comma 11-bis, inserito all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁴, stabilisce che al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione è destinata ad operare a valere delle sole dotazioni organiche già previste ai sensi della legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza d'oneri per il medesimo dicastero, andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità di tali assegnazioni, e alla salvaguardia dei minori risparmi già quantificati, per il 2024, per effetto della proroga disposta dal comma 8-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198/2022 (Proroghe)¹⁵.

Articolo 1, comma 12
(Comandi presso ARERA)

La disposizione consente fino al 31 dicembre 2026 all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altra analoga posizione, conservando il trattamento economico in godimento con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. Il testo della norma è stato integrato, ivi prevedendosi che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

La RT certifica che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

¹⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 maggio 2023, doc. cit., pagina 4.

¹⁵ La RT di passaggio annessa all'A.S. 452 riferisce che per la disposizione inerente le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti l'ivi previsto "differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per i circondari di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2025, determinerà per l'anno 2024 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 1.520.000." ivi precisandosi che "che alle attività derivanti dalla proroga prevista si provvede con il personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia.". Cfr. RT annessa all'A.S. 452, pagine 150-152.

Al riguardo, posto che si tratta della facoltà in favore di ARERA di avvalersi di un contingente di n.15 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni, nulla da osservare.

In ogni caso pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui gli oneri connessi al trattamento accessorio graveranno sull'Autorità¹⁶, andrebbero pertanto fornite stime circa i relativi oneri e confermata la sussistenza di idonee disponibilità sul bilancio dell'Autorità.

Articolo 1, commi 12-bis e 12-ter

(Modifiche alle disposizioni concernenti l'Organismo investigativo nazionale)

I commi, inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁷, aggiornano le disposizioni concernenti l'Organismo investigativo nazionale del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 12-bis, alle lettere a) e b), apporta all'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (*Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie*), una modifica con cui si prevede che l'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello non generale collocato all'interno della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, nell'ambito del MIT. La disposizione vigente invece identifica nella citata Direzione generale l'Organismo predetto.

Il comma 12-ter prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 (*Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri*) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura¹⁸, **la rappresentante del Governo** ha assicurato che le previsioni che modificano l'assetto organizzativo dell'Organismo nazionale per le investigazioni ferroviarie non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale assetto verrà realizzato nell'ambito del vigente quadro organizzativo della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, posto che la disposizione si limita a precisare che l'organismo in questione è costituito da un ufficio dirigenziale di II fascia tra gli uffici già previsti in

¹⁶ A tale proposito, si è evidenziato che i comandi “non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo viceversa generare economie di spesa prudenzialmente non quantificate, dal momento che solo il trattamento economico fondamentale continuerebbe a essere a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità, al cui finanziamento si provvede tramite un contributo applicato sui ricavi degli operatori regolati”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, pagina 55 e seguenti.

¹⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 maggio 2023, doc. cit., pagina 4.

¹⁸ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023, pagina 18.

capo alla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, in linea di principio, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 12-quater
(Aspettativa senza assegni)

La disposizione aggiorna l'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, laddove è previsto che i dipendenti pubblici possano essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. La modifica porta da dodici a trentasei i mesi previsti di aspettativa dalla norma.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'elevazione del periodo di aspettativa resta comunque subordinata all'assenso dell'Amministrazione, che valuta la compatibilità con le esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 12-quinquies
(Controlli della Corte dei conti sul PNRR)

La disposizione aggiorna il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- -**alla lettera a)** proroga di un anno, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, La limitazione di responsabilità prevista non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;
- -**alla lettera b)** prevede l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 12-sexies
(Incarichi al personale in quiescenza presso la Giunta centrale studi storici e Istituti storici)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, precisa che tra gli incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentiti a titolo gratuito in pubbliche amministrazioni, vi siano anche quelli di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 13-14
(Autorizzazioni di spesa e Copertura finanziaria dei commi 2 e 3)

Il comma 13, alle lettere a)-s), ai fini dell'attuazione dei reclutamenti previsti dai commi 2 e 3 autorizza la spesa:

- alla lettera a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
- alla lettera c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera f) per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
- alla lettera g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo

indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 a decorrere dall'anno 2024 annui per le spese di funzionamento;

- alla lettera i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
- alla lettera p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- alla lettera r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
- alla lettera s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il comma 14 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- alla lettera a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- alla lettera b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- -alla lettera c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-

2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La RT riferita al testo iniziale, ribadisce che le disposizioni ivi stabiliscono che, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 – con i quali sono autorizzati rispettivamente gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 (parte integrante del presente decreto-legge) e le relative assunzioni di personale di cui alla tabella B dell'allegato 2 (parte integrante del presente decreto-legge) – venga autorizzata una spesa in favore di varie amministrazioni centrali dello Stato, quantificate nei termini seguenti:

-alla lettera a) Presidenza del Consiglio dei Ministri:

PCM	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	157.656,05	301.144,35	3	903.433,04	602.288,69
Dirigente di 2ª fascia	80.413,42	67.400,12	153.714,09	4	614.856,35	409.904,24
Categoria A1	54.912,78	14.705,48	72.471,28	63	4.565.690,90	3.043.793,93
Categoria B3	45.392,94	14.705,48	62.553,63	40	2.502.145,20	1.668.096,80
Categoria B5	48.954,60	14.705,48	66.264,24	1	66.264,24	44.176,16
			TOTALI		8.652.389,73	5.768.259,82

Per il primo anno rileva che è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	522.717,86	86.523,90

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
6.590.977,68	8.738.913,63

-alla lettera b) Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MAECI	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2025	Oneri retributivi anno 2024 (rateo 3 mesi)
Assistente	33.795,45	3.699,00	37.494,45	100	3.749.445,42	937.361,35
			TOTALI		3.749.445,42	937.361,35

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° ottobre 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dall'anno 2025
300.000,00	374.944,54	37.494,45

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.612.305,90	3.786.939,87

-alla lettera c) Ministero dell'interno:

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

INTERNO	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia	80.019	50.416	135.679	1	135.679	90.453
Funzionario	41.711	1.461	43.172	300	12.951.616	8.634.410
			TOTALI		13.087.295	8.724.863

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
500.000,00	1.308.729,44	130.872,94

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
10.533.592,83	13.218.168,03

-alla lettera d) Ministero della Difesa:

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

DIFESA	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	121.384,92	263.502,17	1	263.502,17	175.668,11
TOTALI					263.502,17	175.668,11

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (conferimento incarico dirigenziale previsto dal 1° maggio 2023).

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
26.350,22	2.635,02

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
202.018,33	266.137,19

-alla lettera e) Ministero dell'economia e delle finanze:

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MEF	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	81.073,50	176.578,29	257.651,79	2	515.303,58	343.535,72
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	83.298,29	169.804,35	1	169.804,35	113.202,90
Funziionario	42.462,36	8.473,82	50.936,18	20	1.018.723,59	679.149,06
TOTALI					1.703.831,53	1.135.887,68

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e

quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	170.383,15	17.038,32

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.606.270,84	1.720.869,84

-alla lettera f) Ministero delle imprese e del made in Italy:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIMIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	46.430,38	131.542,83	2	263.085,66	175.390,44
MIMIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi dall'anno 2024 all'anno 2026	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia (tempo determinato)	80.019,45	46.430,38	131.542,83	2	263.085,66	175.390,44

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento anno 2024-2026	Spese funzionamento a regime dall'anno 2027
39.462,85	5.261,71	2.630,86

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

MIMIT	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Regime Anno 2027
2 dir. a temp. Ind.	€ 175.390,44	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66
2 dir. a temp. d.	€ 175.390,44	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66	
Tot. Oneri retrib.	€ 350.780,88	€ 526.171,32	€ 526.171,32	€ 526.171,32	€ 263.085,66
Funzionamento	€ 39.462,85	€ 5.261,71	€ 5.261,71	€ 5.261,71	€ 2.630,86

-alla lettera g) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MASAF	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	128.781,10	271.177,92	2	542.356	361.571
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	69.601,57	155.589,89	6	933.539	622.360
Funzionario	41.676,14	3.855,51	45.531,65	60	2.731.899	1.821.266
Assistente	33.795,45	3.855,51	37.650,96	30	1.129.529	753.019
			TOTALI		5.337.323	3.558.216

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	533.732,30	53.373,23

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
4.391.948,71	5.390.696,23

-alla lettera h) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MASE	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Direttore generale Fascia B	132.133,62	156.756,04	300.210,31	1	300.210,31	200.140,21
Direttore generale Fascia C	132.133,62	146.940,82	290.024,08	1	290.024,08	193.349,39
Direttore generale (ex art. 19, comma 10, d.lgs. n. ...)	132.133,62	85.244,54	225.995,68	2	451.991,36	301.327,57
			TOTALI		1.042.225,75	694.817,17

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (conferimento incarichi dirigenziali previsto dal 1° maggio 2023).

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
59.023,44	5.902,34

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
753.840,61	1.048.128,10

-alla lettera i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	119.616,78	261.667,19	1	261.667,19	174.444,79
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	47.900,49	133.068,51	22	2.927.507,23	1.951.671,49
			TOTALI		3.189.174,42	2.126.116,28

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023) anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e

quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
500.000,00	318.917,44	31.891,74

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
2.945.033,72	3.221.066,16

-alla lettera l) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MLPS	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionari profilo amministrativo giuridico contenzioso	41.676,14	1.845,08	43.521,22	50	2.176.060,99	1.450.707,33

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
100.000,00	125.000,00	250.000,00

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.675.707,33	2.426.060,99

-alla lettera m) Ministero dell'università e della ricerca:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MUR	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	142.969,01	285.902,14	2	571.804,28	381.202,85
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	54.969,65	134.989,10	2	269.978,20	179.985,47
			TOTALI		841.782,48	561.188,32

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023), anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
84.178,25	8.417,82

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
264.163,71	278.396,02
645.366,56	850.200,30

-alla lettera n) Ministero della Cultura:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIC	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia (prima pos. retr.)	132.133,62	128.403,97	270.786,53	1	270.786,53	180.524,36
Dirigente di 1ª fascia (seconda pos. retr.)	132.133,62	116.131,04	258.049,70	4	1.032.198,78	688.132,52
Dirigente di 2ª fascia (prima pos. retr.)	80.019,45	69.341,26	155.319,74	6	931.918,46	621.278,98
			TOTALI		2.234.903,78	1.489.935,85

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023), anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
30.000,00	223.490,38	22.349,04

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
874.769,35	954.267,50
1.743.426,23	2.257.252,82

-alla lettera o) Ministero della Salute:

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

SALUTE	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024 al 2026	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigenti sanitari (struttura complessa)	105.888,68	81.600,12	194.889,08	1	194.889,08	129.926,05
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	63.307,73	149.058,15	1	149.058,15	99.372,10
Funzionario	41.676,14	1.967,55	43.643,69	2	87.287,38	58.191,59
			TOTALI		431.234,61	287.489,74

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento dall'anno 2024 all'anno 2026
21.561,73	4.312,35

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
309.051,47	435.546,95

-alla lettera p) Ministero del Turismo:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

TURISMO	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	50.771,51	136.048,06	2	272.096,12	181.397,41
Dirigente di 2ª fascia (art. 19, comma 10, D.lgs. n. 165/2001)	80.019,45	43.366,18	128.362,80	2	256.725,60	171.150,40
Dirigente di 1ª fascia (art. 19, comma 10, D.lgs. n. 165/2001)	132.133,62	81.967,73	222.595,01	2	445.190,01	296.793,34
Funzionario	41.675,92	7.293,00	48.968,92	75	3.672.668,88	2.448.445,92
Assistente	33.794,40	7.293,00	41.087,40	60	2.465.244,15	1.643.496,10
			TOTALI		7.111.924,76	4.741.283,18

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
380.000,00	641.000,92	64.100,09

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
5.762.284,09	7.176.024,86

-alla lettera q) Avvocatura Generale dello Stato:

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

AVG	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	107.245,68	239.379,30	2	478.758,61	319.172,40
Assistenti	35.839,88	1.096,00	36.935,88	100	3.693.588,00	2.462.392,00
TOTALI					4.172.346,61	2.781.564,40

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	278.156,44	41.723,47

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
3.359.720,84	4.214.070,08

-alla lettera r) Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR):

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

ANVUR	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionario	41.676,14	5.971,50	47.647,64	15	714.714,60	476.476,40
			TOTALI		714.714,60	476.476,40

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1°maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

-alla lettera s) Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionale – AGENAS:

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

AGENAS	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Area Assistenti	24.274,93	6.653,98	42.552,00	5	212.759,99	141.839,99
Area Professionisti della Salute e dei Funzionari - Collaboratore tecnico/amm.vo	26.371,42	6.734,58	45.547,23	53	2.414.003,26	1.609.335,51
Area Professionisti della Salute e dei Funzionari - Infermiere	27.678,70	6.734,58	47.345,79	10	473.457,87	315.638,58
Dirigente amm.vo/ingegnere/informatico	79.198,50	15.500,00	130.286,19	2	260.572,39	173.714,92
Dirigente medico	102.376,64	15.500,00	162.174,68	1	162.174,68	108.116,45
			TOTALI		3.522.968,19	2.348.645,46

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1°maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Sul comma 14 ribadisce che la norma reca le coperture finanziarie e prevede che agli oneri pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica sul comma 14, ascrive alle norme i seguenti effetti ai fini della copertura degli oneri delle assunzioni autorizzate ai commi 2 e 3, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
14.a	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	c	-36,7	-55,9	-58,8	-58,8	-36,7	-55,9	-58,8	-58,8	-36,7	-55,9	-58,8	-58,8	
		e	t/c					-17,8	-27,1	-28,5	-28,5	-17,8	-27,1	-28,5	-28,5	
14.b	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	
14.c	Riduzione Tabella A	MEF	s	c	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1
		MIMIT	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MLPS	s	c	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
		MAECI	s	c		-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0
		INTERNO	s	c	-1,3	-0,1	-0,1	-0,1	-1,3	-0,1	-0,1	-0,1	-1,3	-0,1	-0,1	-0,1
		AMBIENTE	s	c	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
		MIT	s	c	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
		MUR	s	c	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
		DIFESA	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MASAF	s	c	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1
		CULTURA	s	c	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
		SALUTE	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		TURISMO	s	c	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, specificamente inerenti alle disposizioni riportate dal comma 13, va premesso che le disposizioni ivi previste, attuative dei commi 2 e 3, indicano alle lettere a)-r) le autorizzazioni di spesa specificamente riferite a ciascuna delle amministrazioni coinvolte i cui effetti finanziari sono distintamente quantificati tra spese di personale e spese per funzionamento.

In proposito, si prende atto dei chiarimenti intervenuti in prima lettura circa le assunzioni presso il Ministero dell'Interno¹⁹.

Sulla autorizzazione ai reclutamenti predisposta in favore della presidenza del Consiglio, MAECI e Ministero dell'Interno (lettere a)-c)), verificata in linea di massima la prudenzialità della spesa ivi prevista, riscontrata alla luce dei parametri retributivi a tal fine considerati dalla RT per ciascuna delle professionalità di inquadramento^{20 21 22}, e in considerazione delle ipotesi considerate in ordine alla cronologia dei tempi di reclutamento, non ci sono particolari osservazioni.

Quanto poi all'importo autorizzato per le assunzioni del Ministero della difesa (lettera d)), ai sensi di quanto rappresentato nella Tabella B, considerando la sostanziale congruità dei parametri retributivi considerati a tal fine²³, in corrispondenza all'assunzione straordinaria di 2 dirigenti di I Fascia con corrispondente incremento della relativa dotazione organica evidenziato nella Tabella A, posto che a tal fine sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti

¹⁹ Era infatti stato rilevato che gli importi complessivi degli oneri indicati al comma 14, sembravano discostarsi da quelli analiticamente quantificati dalla RT con riferimento a ciascuna amministrazione, con riguardo al 2023. In particolare, l'ammontare degli oneri complessivi, quale risultante dalla RT, risulta superiore di euro 499.998 rispetto a quello indicato al comma 14, ai fini della copertura finanziaria. A tale proposito la rappresentante del Governo ha chiarito che l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera c), relativa all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno, è correttamente quantificato, in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento per un errore materiale indica separatamente gli oneri connessi alle procedure concorsuali, che, invece, sono già computati nell'importo totale delle spese di funzionamento per l'anno 2023, quantificate in misura pari a 1.308.730 euro. Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 31 maggio 2023, p. 42.

²⁰ Per la PCM, si segnala che i dati riportati dal conto annuale della R.G.S espongono i seguenti valori inerenti alla retribuzione "media" lorda (Lordo Stato) annua al 2021: per i dirigenti di I fascia 211.601 euro annui lordi, di cui 64.258 euro di trattamento fisso e 147.343 euro di componenti accessorie; per i dirigenti di II fascia 111.858 euro annui lordi, di cui 46.547 euro di trattamento economico fondamentale e 65.321 euro di componenti retributive accessorie; 62.246 euro annui lordi per il personale di categoria A, di cui 25.000 euro lordi di trattamento economico fondamentale e 31.202 euro annui di componenti "accessorie" e 54.641 euro lordi annui per il personale di categoria B, di cui 24.696 euro annui di componenti fondamentali e 29.945 euro annui lordi di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, tavole sul sito internet del Dipartimento.

²¹ Per il MAECI, si segnala che i dati riportati dal conto annuale della R.G.S espongono i seguenti valori inerenti alla retribuzione "media" lorda (Lordo Stato) annua al 2021: 24.55 euro annui lordi per il personale di seconda fascia di cui 25.000 euro lordi di trattamento economico fondamentale e 31.202 euro annui di componenti "accessorie" e 19.073 euro lordi annui di componenti fondamentali e 5.447 euro annui lordi di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito internet del Dipartimento.

²² Per il Ministero dell'interno, si segnala che i dati riportati dal conto annuale della R.G.S espongono i seguenti valori inerenti alla retribuzione "media" lorda (Lordo Stato) annua al 2021: 24.55 euro annui lordi per il personale di seconda fascia di cui 25.000 euro lordi di trattamento economico fondamentale e 31.202 euro annui di componenti "accessorie" e 19.073 euro lordi annui di componenti fondamentali e 5.447 euro annui lordi di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito internet del Dipartimento.

²³ Il proposito, la retribuzione media Annuale in indicata dal Conto Annuale è di 251.748 euro annui lordi (lordo Stato), di cui 59.449 euro lordi di trattamento economico fondamentale e 192.299 di trattamento economico accessorio. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

dall'incremento di una sola unità di personale, in quanto il successivo articolo 7, comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dispone la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate medesimo dicastero, nulla da osservare.

Quindi, venendo anche agli oneri connessi alle spese di funzionamento correlati ai reclutamenti, stimate sia in relazione all'espletamento delle procedure concorsuali che in ragione annua, posto che la RT si limita a riferire che tali componenti d'oneri sono state quantificate in base a criteri, rispettivamente, di spesa storica e "forfettariamente", sarebbero utili elementi conoscitivi che siano adeguati a meglio precisare i parametri considerati ai fini dei citati criteri, acquisendo le serie storiche delle spese a tal fine sostenute negli ultimi anni oltre che i costi unitari medi assunti nella stima e i fattori di spesa considerati a decorrere.

In ogni caso, sarebbero utili indicazioni in merito alla vigente programmazione dei fabbisogni triennali di reclutamento da parte delle Amministrazioni ivi richiamate, in relazione alle vacanze organiche già presenti rispetto alle dotazioni organiche prevista dalla legislazione vigente.

Quanto verifica delle quantificazioni operate dalla RT in relazione agli oneri connessi alle autorizzazioni previste in relazione agli altri reclutamenti riportati alle lettere e)-r) del comma 2, verificata la sostanziale congruità dei parametri considerati, distintamente in relazione ai contingenti assunzionali previsti in considerazione delle professionalità di inquadramento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera e), in relazione a n. 3 dirigenti (2 di I e n. 1 di II) e n. 20 funzionari)²⁴, del Ministero delle imprese (lettera f), 4 dirigenti di II, di cui 2 a t.d.)²⁵; del Ministero dell'agricoltura (lettera g), n. 8 dirigenti (2 di I e 6 di II) e 90 tra funzionari e Assistenti)²⁶; del Ministero della sicurezza energetica (lettera h), n. 4 dirigenti di I)²⁷;

²⁴ Sul punto, in relazione alle n. 23 unità complessive previste (di cui 2 dirigenti di prima fascia, 1 di seconda e la restante platea di terza fascia (Funzionari)) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti di I fascia, 215.602 euro lordi annui, di cui 68.087 euro di componenti fondamentali e 147.515 euro di componenti accessorie; 218.399 euro lordi annui per i dirigenti di II fascia, di cui 34.349 euro lordi annui di componenti fondamentali e 70.050 lordi annui di componenti accessorie; 44.083 euro lordi annui per i funzionari della III area, di cui 27.488 euro lordi annui di componenti fondamentali e 16.596 euro lordi annui di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

²⁵ In relazione alle n. 4 unità complessive previste per il MISE (di cui 2 dirigenti di seconda fascia a t.i., 2 dirigenti di seconda a t.d.) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti di II fascia, 115.774 lordi annui, di cui 50.606 euro di componenti fondamentali e 63.317 euro di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

²⁶ In relazione alle n. 98 unità complessive previste (di cui 2 dirigenti di prima fascia; n. 6 dirigenti di seconda; n. 60 funzionari e n. 3 di seconda Area) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti di I fascia, lordi annui, di cui lordi annui di componenti fondamentali e lordi annui di componenti accessorie, per i dirigenti di II fascia, 112.054 euro lordi annui, di cui 48.737 euro di componenti fondamentali e 63.357 euro di componenti accessorie; per i funzionari di II area la retribuzione media è indicati in 39.676 euro, di cui 29.449 euro di componenti fondamentali e 10.228 euro di componenti accessorie, per il personale di II area la retribuzione media annua è 32.437 euro, di cui 23.720 euro di

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettera i), n. 23 unità di cui n.1 dirigente di I e n. 22 di II)²⁸; del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera l), n. 50 funzionari)²⁹, del Ministero dell'università e della ricerca (lettera m), n.4 dirigenti (n. 2 di I e n. 2 di II)³⁰; del Ministero della cultura (lettera n), n. 11 unità, di cui n.5 dirigenti di I e n. 6 di II)³¹; del Ministero della Salute (lettera o), n. 4 unità di cui n.2 dirigenti (I e II) e n. 2 funzionari)³²; del Ministero del Turismo (lettera p) n.6 dirigenti (n. 2 di I e n. 4 di II) e 135 tra funzionari e Assistenti)³³; dell'Avvocatura dello Stato (lettera q) n. 2 dirigenti di I e n. 100 Assistenti) l'Agenzia nazionale di

fondamentale e 8.717 di accessorio. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

²⁷ In relazione alle n. 4 unità complessive previste (dirigenti di prima fascia) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti di II fascia, la retribuzione media è di 239.265 lordi annui, di cui 79.151 euro lordi annui di componenti fondamentali e 160.114 euro lordi annui di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

²⁸ In relazione alle n. 23 unità complessive previste (di cui 1 dirigente di prima fascia; n. 22 dirigenti di seconda) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti di I fascia, 188.859 lordi annui, di cui 67.592 di componenti fondamentali e 121.267 euro di componenti accessorie; per i dirigenti di II la retribuzione media è di 89.179 euro annui lordi, di cui 48.696 euro di fondamentale e 40.493 euro di accessorio. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

²⁹ In relazione alle n. 50 unità complessive previste (tutti funzionari di III Area) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: 33.085 lordi annui, di cui 27.065 euro componenti fondamentali e 6.020 lordi annui di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

³⁰ In relazione alle n. 4 unità complessive previste (di cui 2 dirigenti di prima fascia; n. 2 dirigenti di seconda), i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti di I fascia è di 190.460 euro lordi annui, di cui 73.881 euro di componenti fondamentali e 116.579 lordi annui di componenti accessorie; per i dirigenti di II la retribuzione media è di 103.870 euro annui lordi, di cui 47.696 euro di fondamentale e 56.174 euro di accessorio. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

³¹ In relazione alle n. 11 unità complessive previste (di cui 5 dirigenti di prima fascia; n. 6 dirigenti di seconda), i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti di I fascia, 309.375 euro lordi annui, di cui 65.802 euro di componenti fondamentali e 243.573 euro lordi annui di componenti accessorie, per i dirigenti di II la retribuzione media annua è 107.229 euro, di cui 48.079 euro di fondamentale e 59.150 di accessorio. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

³² In relazione alle n. 4 unità complessive previste (di cui 1 dirigente sanitario, n. 1 dirigenti di seconda e n. 2 funzionari) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: per i dirigenti sanitari 76.653 euro lordi annui, di cui 46.923 euro di componente fondamentali e 29.730 di componenti accessorie; per i dirigenti di II fascia, 117.168 euro lordi annui, di cui 48.331 euro lordi di componenti fondamentali e 68.836 euro lordi annui di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

³³ In relazione alle n. 151 unità complessive previste (di cui 2 dirigenti di prima fascia; n. 4 dirigenti di seconda; n. 75 funzionari di terza area e n. 60 di impiegati di seconda Area) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale non sono riportati essendo il dicastero di nuova istituzione. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

Valutazione del sistema Universitario (lettera r), n. 15 funzionari)³⁴; dell'AGENAS (lettera s), n.2 dirigenti amministrativi, n.1 dirigente medico; n. 30 funzionari sanitari e n.53 funzionari amministrativi, oltre a n. 5 Assistenti)³⁵, nulla da osservare.

In relazione agli adeguamenti delle risorse umane ivi richiamati, andrebbero richieste indicazioni in merito ai dati già previsti nella programmazione triennale contenuta nei relativi Piani in riferimento alle Amministrazioni ivi richiamate, in relazione alle “vacanze” organiche già previste rispetto alla dotazione a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alle grandezze e ad i costi unitari considerati, nonché, per ciascuna autorizzazione di spesa, circa le quantificazioni delle spese di funzionamento, relativamente all'espletamento delle procedure concorsuali.

Anche con riferimento agli oneri retributivi, pur convenendo in linea di massima sulla congruità degli importi considerati dalla RT nella stima rispetto ai trattamenti economici previsti dal CCNL, andrebbero comunque richieste puntuali indicazioni in merito ai singoli elementi considerati nel novero dei trattamenti economici “accessori” al fine di verificarne la piena corrispondenza ai valori “medi” indicati a tal fine dal Conto Annuale della R.G.S.

Venendo ai profili di copertura finanziaria, posto che il comma 14, alle lettere da a) a c), fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni innanzi richiamate, rilevando che gli importi relativi agli oneri corrispondono alla somma delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, lettere a)-r), si prende atto dell'adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie ivi indicate, con riferimento al Fondo assunzionale (lettera a)³⁶; al Fondo per le esigenze indifferibili (lettera b)³⁷ e ai fondi speciali di parte corrente (lettera c). Pertanto, in linea di massima, non ci sono osservazioni.

³⁴ In relazione alle n. 15 unità complessive previste (tutti funzionari di III area) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono: 37.645 euro lordi annui, di cui 28.812 euro lordi annui di componenti fondamentali e 8.832 euro lordi annui di componenti accessorie. I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

³⁵ In relazione alle n. 71 unità complessive previste (5 assistenti; 53 professionisti C.T.A.; 10 professionisti Funzionari- Infermieri, e 2 Dirigenti cui si applica il CCNL funzioni locali per i dirigenti amministrativi e Sanità per il restante personale) i dati delle retribuzioni medie annue riportate del Conto Annuale sono i seguenti: per i dirigenti 106.637 euro lordi annui, di cui 48.171 lordi annui di componenti fondamentali e 58.566 euro lordi annui di componenti accessori; per l'area dei professionisti (Infermieri), la retribuzione annua è di 33.940 euro lordi annui, di cui 27.963 euro di fondamentale e 5.976 di accessorio; per l'area professionisti-amministrativi, 32.714 euro annui lordi, di cui 25.251 euro annui di fondamentale e 7.463 euro di accessorio; per le figure di Assistenti, I dati indicati vanno integrati dagli oneri contributivi (8,5%) posti a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conso Annuale al 2021, doc. cit. tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

³⁶ Nel dettaglio, quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato. Al 20 aprile 2023, ossia in una data immediatamente antecedente l'adozione del decreto-legge in esame, tale Fondo recava per l'anno in corso una disponibilità di circa 74,7 milioni di euro e importi accantonati per circa 94,9 milioni di euro. Il Fondo reca pertanto per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e

Infine, relativamente allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 1, commi da 14-bis a 14-quinquies (Coinvolgimento istituzionale dell'ANSFISA)

Le disposizioni, introdotte durante la prima lettura, inseriscono l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in una serie di contesti istituzionali competenti sulla regolazione del trasporto di merci pericolose.

Più nel dettaglio, i commi aggiunti dalle Commissioni referenti alla Camera (da 14-*bis* a 14-*quinquies*) novellano testi precedenti per contemplare espressamente l'ANSFISA tra i soggetti interlocutori nell'emanazione di provvedimenti di normazione secondaria e atti amministrativi.

Il comma 14-*bis* apporta modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Più nello specifico, vengono novellati, per inserire l'ANSFISA:

- l'art. 2, tra le definizioni (nuova lettera *g-bis*);
- l'art. 9, tra le autorità concertanti in caso di necessità di modifica della disciplina dei trasporti pericolosi su vie navigabili, a seguito di incidenti;
- l'art. 13, tra gli enti un cui rappresentante deve far parte delle commissioni competenti per le attività di riconoscimento di esperti e di classificazione di prodotti pericolosi.

A sua volta, il comma 14-*ter* modifica l'art. 35 del d.P.R. n. 753 del 1980, in tema di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Più nello specifico, vengono novellati:

- il comma 4, onde inserire il parere dell'ANSFISA allorché il MIT emani prescrizioni o decreti inerenti al trasporto nazionale ferroviario di merci pericolose. Peraltro, l'ultimo periodo del comma 4 è modificato nel senso di attribuire all'ANSFISA il potere di determinare criteri e modalità per l'autorizzazione di specifici trasporti;
- i commi 5 e 7, onde inserire il parere dell'ANSFISA allorché il MIT rilasci autorizzazioni derogatorie;
- il comma 12, per assegnare al personale dell'ANSFISA poteri di accertamento delle violazioni.

Indi, il comma 14-*quater* modifica l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2019 (di recepimento della direttiva 2016/798/UE) per coordinare le novelle portate con i commi precedenti e inserire i compiti che ne derivano nell'elenco espresso delle funzioni dell'ANSFISA.

Il comma 14-*quinquies* specifica, infine, che le Amministrazioni interessate attuano le disposizioni esposte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

7. Si segnala il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 prevede sul predetto Fondo uno stanziamento di 194,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 178,4 milioni di euro per l'anno 2025.

³⁷ Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rappresenta che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 12,5 milioni di euro.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si ribadisce ancora una volta che ogni qualvolta nuove norme si accompagnano a clausole di invarianze quale quella di cui al comma 14-*quinquies*, le stesse debbano accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Articolo 1, comma 14-*sexies*
(Formazione del personale nel Piano integrato di attività e organizzazione)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione. A tal fine è introdotto un nuovo comma 7-*ter* all'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. L. n. 113/2021), che ha introdotto e disciplinato il Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO) come documento unico di programmazione e *governance* per le pubbliche amministrazioni, che accorpa diversi strumenti di programmazione finora in uso. Inoltre, aggiunge inoltre che le amministrazioni sono tenute a realizzare le attività di formazione con risorse interne, individuando al proprio interno i dirigenti e i funzionari aventi competenze e conoscenze idonee e destinando specifici percorsi formativi per creare figure di docente e di tutor.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura³⁸, **la rappresentante del Governo** ha affermato che ai corsi di formazione si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di formazione del personale.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 14-*septies*
(Riserva di posti in favore di disabili)

La disposizione, inserita in prima lettura prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

³⁸ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023, pagina 18.

Articolo 1-bis
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

L'articolo, inserito in sede referente nel corso della prima lettura, modifica il T.U.P.I. e reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

- alla lettera a) all'articolo 35 (*Reclutamento del personale*), numero 1), reca alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell'associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici; Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei candidati idonei;
- alla lettera b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente: «Articolo 35-bis (*Concorsi su base territoriale*) in cui si prevede che i concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi prevedono che i candidati non possano presentare domanda di partecipazione per più di un profilo oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per più di un ambito territoriale (comma 1). e che l'amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei (comma 2).
- alla lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall'ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali);
- alla lettera d) all'articolo 52 (*Disciplina delle mansioni*), modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l'applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

La RT conferma che l'articolo apporta modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Segnala che la lettera a) modifica l'art. 35.

Il punto 1) consente di utilizzare il personale di FormezPA oltre che lo svolgimento delle attività concorsuali, anche per la costituzione dei comitati di vigilanza nell'ambito dei c.d. concorsi unici, ovvero quelli banditi dalla Commissione RIPAM.

Il punto 2) si limita il numero degli idonei ai concorsi entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi e prevede altresì, che, nel caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione interessata possa procedere allo scorrimento nei limiti della predetta graduatoria.

Certifica che le misure, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

Quanto alla lettera b) evidenzia che ivi si introduce l'articolo 35-bis diretto a organizzare concorsi su base territoriale al fine di assicurare una più efficace possibilità di realizzare una omogenea copertura delle diverse sedi per le amministrazioni che dispongono di una struttura capillare sul territorio.

Assicura che la misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

Quanto alla lettera c) rileva che ivi si modifica l'art. 35-*quater* e consente, al fine di ridurre i tempi di svolgimento dei concorsi pubblici, di facultizzare lo svolgimento della prova orale per i profili non dirigenziali e non apicali. La misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla lettera d) certifica che la disposizione apporta modifiche all'articolo 52 volte a superare alcune criticità interpretative derivanti dalla norma, che parrebbe escludere dall'ambito di applicazione il personale che ha maturato i 5 anni previsti in comando.

Assicura che la misura, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), punto 1), andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità della disposizione, atteso che FORMEZ PA opera nello svolgimento delle procedure concorsuali sulla base di convenzioni a titolo oneroso per le Amministrazioni di volta in volta interessate. Ragion per cui, la disposizione potrebbe riflettersi in maggiori oneri per i servizi commissionati all'ente associativo che è contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale³⁹.

Sulle restanti disposizioni, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 1-ter

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), prevede che la disciplina sui compensi per i presidenti, gli altri membri e i segretari delle commissioni esaminatrici (e delle relative sottocommissioni) dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché per il personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali possa essere applicata anche dalle regioni e province autonome, dagli enti locali e dagli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia.

La novella di cui alla successiva lettera b) concerne la norma che esclude dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico i compensi spettanti, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale pubblico, a: il presidente e gli altri membri di commissioni esaminatrici; i componenti della Commissione RIPAM. La novella specifica che

³⁹ Sotto settore "Enti produttori di servizi economici".

l'esclusione dal suddetto principio - esclusione che assicura l'erogazione del compenso (in via aggiuntiva rispetto al trattamento economico del dirigente) - concerne le procedure concorsuali inerenti a qualsiasi pubblica amministrazione rientrante nella nozione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - mentre la formulazione vigente fa riferimento generico ai concorsi per l'accesso a un pubblico impiego. Resta fermo che anche tali compensi rientrano nel computo del limite massimo retributivo previsto per i lavoratori pubblici.

La RT afferma che le misure in esame, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma concede una facoltà alle regioni e province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato di applicare la disciplina dei compensi per i componenti della commissione di esame e considerato che non si deroga al rispetto degli equilibri di bilancio cui sono tenuti i citati enti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1-quater ***(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)***

L'articolo, inserito nel corso della prima lettura, al comma 1, consente al Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei di essere coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, dal vice direttore generale vicario, cui il Direttore generale di progetto può, altresì, delegare una o più funzioni amministrative e contabili, operando nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.

In particolare, il comma 2, alla lettera *a*), nn. 1)-6) e *b*):

- si modifica le finalità per il cui perseguimento la continuazione dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023;
- si estende la continuazione dello svolgimento di tali funzioni fino al 31 dicembre 2026;
- si conferma anche per gli anni dal 2024 al 2026 il limite massimo di spesa, per tali organi, pari a 900.000 euro lordi, attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023;
- si modifica conseguentemente la durata temporale della clausola di copertura di tali oneri, riferita ora agli anni dal 2024 al 2026, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei;
- si muta la denominazione del Direttore generale di progetto in "Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi", disciplinandone le funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa, nazionali e comunitari, del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- si estende fino al 2026 anche l'operatività del contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali, confermando anche per gli anni dal 2024 al 2026 il limite complessivo di spesa di 150.000 euro attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura⁴⁰, **il rappresentante del Governo** ha puntualizzato che le risorse del bilancio del Parco archeologico di Pompei, individuate a copertura dei nuovi oneri connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2026 dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei, nonché delle attività dell'Unità « Grande Pompei », del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, risultano congrue rispetto all'onere da sostenere e sono effettivamente disponibili nell'ambito del medesimo bilancio, senza recare pregiudizio all'operatività del citato Parco archeologico.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti gli elementi di stima connessi all'attribuzione dell'incarico di vice direttore vicario e la nomina degli esperti, per un onere complessivo di 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a carico del bilancio del Parco archeologico di Pompei.

Quanto ai profili di copertura si prende atto delle assicurazioni fornite circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi all'operatività.

In proposito, va evidenziato che tale modalità di compensazione andrebbe opportunamente suffragata alla luce della puntuale esposizione delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per tale Unità per le singole annualità del triennio 2024/2026, nonché alla luce della evidenziazione degli impegni già assunti ai sensi della legislazione vigente a valere di tali risorse⁴¹.

Articolo 2

(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

Il comma 1 integra l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico. La definizione della sua composizione e del suo funzionamento è rinviata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento (non risulta ancora adottato al decorso del termine). Precisa altresì che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 sopprime l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, istituito dall'art. 14, c. 3-*bis*, della L. 124/2015 con il compito, tra l'altro, di supportare la elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile nella P.A24., e la Commissione tecnica per la performance, istituita dall'art. 4 del D.P.R. 205/2016 come organo

⁴⁰ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023, p. 18

⁴¹ A tale proposito, nel ricordare che il Parco archeologico di Pompei dispone di un bilancio autonomo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si fa presente che l'ultimo bilancio di previsione pubblicato, relativo all'anno 2023, riporta entrate in conto competenza per circa 136,9 milioni di euro.

consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

La RT riferisce che la disposizione al comma 1 inserisce un ulteriore comma con il quale si prevede di istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico stabilendo che per la partecipazione all'Osservatorio per il lavoro pubblico ivi previsto non sia dovuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi di spesa o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 2 non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede la riduzione del numero e del tipo degli organi collegiali in materia di lavoro pubblico

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni prevedono, da un lato, che l'Osservatorio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si troverà comunque ad operare nella contestuale abrogazione delle disposizioni istitutive dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni nonché della Commissione tecnica per la *performance*, le cui funzioni vengono assorbite da quelle del nuovo Osservatorio. D'altro canto si stabilisce che ai componenti del medesimo Osservatorio non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà, a condizione che questo non comporti un aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude i titolari di cariche elettive che svolgono anche attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall'obbligo previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese. Resta fermo il rispetto delle risorse stanziata in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo destinato alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assunzioni nei comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n.152 del 2021 pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023.

Le rimanenti risorse in conto residui del fondo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con apposito DPCM al medesimo fondo. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 3 integra l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, che consente alle Regioni a statuto ordinario, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, disponendo che tale spesa non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. Una modifica, introdotta dalla Camera dei deputati, estende tale esclusione anche alla spesa di personale dei comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mediante contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

I commi da 3-*bis* a 3-*quinqües*, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono alcuni casi di inquadramento di personale presso la regione Calabria.

In particolare, il comma 3-*bis* dispone che, al fine di fronteggiare l'emergenza migratoria che investe l'Italia, in particolare la regione Calabria, le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, in materia di interventi di politica attiva per il lavoro, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente.

Tale inquadramento - che avviene previo superamento di prova selettiva - può realizzarsi anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie previste nel successivo comma 3-*quinqües*, e anche in sovrannumero rispetto alle relative piante organiche.

Ai sensi del comma 3-*ter*, si stabilisce che tali inquadramenti possono essere altresì finalizzati ad attuare i progetti del PNRR, e i relativi adempimenti, nonché ad affrontare l'emergenza idrogeologica, rispetto al personale che ha acquisito negli anni esperienza lavorativa adeguata e competenza necessaria all'attuazione degli interventi disposti in tali progetti, ossia con riferimento ad iniziative finalizzate a superare tale emergenza.

Il comma 3-*quater* attribuisce ad un decreto ministeriale le relative modalità di attuazione

Il comma 3-*quinqües* dispone che per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni in oggetto è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al fine del riparto delle risorse i comuni interessati provvedono a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità in esame, il cui costo non è sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021).

Il comma 4 consente alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle vigenti disposizioni volte a limitare tale tipologia di spesa. Tale deroga è concessa nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi delle vigenti norme sui limiti alle spese per contratti a tempo determinato, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

Il comma 5 consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l'accesso all'impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il comma 5-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano stabilire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti nell'ambito dei territori delle suddette regioni in relazione ad eventi sismici del 2009 e del 2016-2017. Le assunzioni di personale in esame sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Il comma 6 stabilisce che per gli anni 2023-2026 il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio.

Il comma 6-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, amplia la platea dei comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali. In particolare, si eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica dei comuni cui è riconosciuta tale possibilità.

Il comma 6-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto a legislazione vigente per un periodo massimo di dieci anni e commisurato a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono, sia erogato per ulteriori cinque anni.

Il comma 6-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

I commi 6-*quinquies* e 6-*sexies*, introdotti dalla Camera dei deputati, recano norme in merito all'assunzione di personale da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, sia modificando parzialmente, per il periodo 2023-2026, i criteri per la determinazione delle relative capacità assunzionali (fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over), sia prevedendo la possibilità di attingere agli elenchi di idonei formati dagli enti locali per l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti medesimi.

La RT in merito al comma 1 che prevede che agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale, afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento, per i quali viene prevista la corresponsione dell'emolumento unico di cui al citato articolo 14 del d.lgs. n. 165/2001, possono essere attribuiti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2 la RT, oltre a descrivere la norma, chiarisce che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022 al fine di evitare una duplicazione di assegnazione di risorse per i comuni che abbiano provveduto a sostenere tale spesa nelle more del perfezionamento dell'iter del DPCM, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023.

Relativamente al comma 3 che prevede che la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni a statuto ordinario per l'attuazione dei progetti PNRR non rilevano ai fini del limite di spesa del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/017, la RT evidenzia che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto tali oneri sono ricompresi nei limiti della maggiore spesa complessiva già previsti dalle percentuali, distinte per fascia demografica, dalla Tabella 1 allegata al decreto-legge n. 36/2022.

Per quanto riguarda il comma 4 la RT ribadisce il contenuto della norma mentre in merito al comma 5 che prevede che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sottolinea che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette assunzioni di personale sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Relativamente al comma 6 e alla previsione che per il triennio 2023-2026, per i soli comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la spesa per il segretario comunale, considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR da parte dei piccoli Comuni	s	c					7,5	2,6	2,6	2,6	7,5	2,6	2,6	2,6
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali	s	c					-7,5	-2,6	-2,6	-2,6	-7,5	-2,6	-2,6	-2,6

La documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha rassicurato che in merito ai profili di copertura finanziaria l'utilizzo delle risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui al comma 2, relativi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni dal 2024 al 2026 derivanti dal trasferimento delle risorse in conto residui del fondo per le assunzioni di personale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, che è stata calcolata al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive derivanti dall'assunzione del predetto personale.

In merito al comma 3 laddove si consente alle regioni a statuto ordinario e ai comuni di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale in deroga al limite di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il rappresentante del Governo, ha assicurato che la disposizione non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto la mancata applicazione del predetto vincolo avrà comunque luogo nel limite della spesa aggiuntiva individuata dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021.

Inoltre, assicura che le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, impiegate con finalità di copertura dall'articolo 3, comma 3-*quinquies*, risultano effettivamente disponibili, anche tenendo conto degli altri utilizzi del medesimo Fondo previsti dal provvedimento in esame.

Infine, osserva che l'articolo 3, comma 6-*quinquies*, che prevede che l'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, possa computare sia le cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nel medesimo anno, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le assunzioni potranno essere effettuate solo a seguito dell'effettiva cessazione dal servizio del personale che dà luogo al relativo turn over.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, in merito al comma 2 andrebbe assicurato che anche per l'anno 2023 la quantificazione degli oneri e le cifre esposte nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano state calcolate al netto degli effetti riflessi, indicando separatamente, inoltre, la quota riferita al rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 e quella derivante dal mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità.

Sulle disposizioni inserite dalla Camera dei deputati ai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, attesi i chiarimenti del Governo, al fine di verificare la congruità dello stanziamento previsto, andrebbero forniti comunque dati sulla platea di tirocinanti interessata e i profili di inquadramento delle piante organiche con i relativi trattamenti economici. In ogni caso, posto che le amministrazioni comunali sono autorizzate ad assumere nei limiti delle risorse loro trasferite, nulla da osservare.

In relazione al comma 6-*ter*, che estende di ulteriori cinque anni i contributi statali a favore di fusioni di comuni, andrebbero forniti dati sui comuni interessati e gli importi dei trasferimenti previsti. In ogni caso, posto che per quel che concerne i criteri di riparto dei contributi, l'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, adottato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che disciplina le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, nulla da osservare.

Nulla da osservare parimenti sul comma 6-*quinquies* posto che le assunzioni possono essere effettuate solo a seguito delle cessazioni.

Articolo 3-bis

(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, esclude dal computo della quota di riserva, concernente l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti, il personale stabilizzato dalle regioni e dagli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017, nonché dagli Enti parco nazionali rientranti nel suddetto cratere del 2016-2017, già assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3-ter

(Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

L'articolo reca disposizioni volte a favorire il reclutamento dei giovani nella PA.

Il comma 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.

Il comma 3 dispone che il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 sia inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede che i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma consente alle amministrazioni pubbliche di assumere, fino al 31 dicembre 2026, con contratto a tempo determinato di durata massima di 36 mesi, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali, giovani laureati individuati mediante procedure comparative di reclutamento nonché di stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla CRUI finalizzate alla individuazione, attraverso le modalità ivi previste, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, ivi prevedendosi altresì che il personale così assunto sia inquadrato a t.i. nell'area funzionari e al termine dei contratti sopra descritti, ove sussistano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego e la valutazione positiva del servizio prestato, nulla di particolare da osservare.

In tal senso, venendo anche ai profili di copertura, va evidenziato che il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di volta in volta interessate, che siano state già utilizzate per le relative assunzioni a tempo determinato.

Articolo 4

(Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi)

L'articolo introduce alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2).

La RT riferisce che la disposizione è meramente ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché le norme si limitano ad apportare modifiche di mero rilievo ordinamentale alla disciplina vigente relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Articolo 5, commi 1-20

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

Il comma 1 modifica alcune disposizioni del D.lgs. n. 297/1994 relative alle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come previsto a legislazione previgente, al bando di concorso o a decreti dirigenziali) la definizione di

profili attuativi quali: le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione, l'approvazione delle graduatorie ecc. [comma 1, lettera a)].

Inoltre, riguardo alle commissioni esaminatrici, che restano composte da cinque membri come già previsto a legislazione previgente, le modifiche prevedono che possano farne parte anche soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso [comma 1, lettera b)].

Infine, si prevede una diversa distribuzione dei punteggi tra le varie prove del concorso sopra indicato da parte delle commissioni giudicatrici [comma 1, lettera c)] e l'approvazione della graduatoria da parte del dirigente generale [comma 1, lettera d)].

La RT ribadisce che le norme modificano requisiti e modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive assicurando che, pertanto, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che le norme introdotte, infatti, operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Infatti, l'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, come di recente modificato dalla legge n. 197 del 2022, già autorizzano, per il concorso oggetto dell'intervento normativo, una spesa pari a 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a 19,55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per spese di personale; 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le disposizioni in esame si limitano tra l'altro ad una modifica dell'atto cui è demandata la fissazione dei profili inerenti il concorso e la composizione delle commissioni, espressamente a invarianza del numero dei relativi componenti, nonché in considerazione del fatto che gli oneri per lo svolgimento dei concorsi sono quantificati e coperti dalle rispettive norme autorizzative vigenti che, come confermato dalla RT, definiscono il limite degli effetti finanziari entro cui gli stessi si iscrivono, non ci sono osservazioni.

Sulle ulteriori norme, non ci sono osservazioni

Il comma 2 aggiorna l'articolo 1, comma 341, della legge di bilancio per il 2022, ed estende anche per l'anno scolastico 2022/2023, oltre che per i due anni scolastici precedenti, le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel Fondo unico nazionale – FUN, ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione dell'art. 25 del CCNL sottoscritto nel 2010).

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2023, al fine di estendere anche all'a.s. 2022/2023 la possibilità, prevista nella disposizione novellata, di innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata

alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate esclusivamente al fine di evitare – come chiarisce la relazione illustrativa – la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'a.s. 2022/2023.

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. È previsto che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine: dei risparmi accertati e derivanti dalla nuova disciplina di dimensionamento delle istituzioni scolastiche introdotta dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023); e a del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

La RT rileva sui commi 2, 3 e 4 che ivi si prorogano l'art. 1, comma 341, della legge 234 del 2021 e l'art. 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che per l'anno scolastico 2022/2023, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – ex Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'ex Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici.

Evidenzia che occorre disporre la proroga in esame, poiché si rende necessario modificare i criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 – sezione dirigenza scolastica. Ne deriva che per l'anno scolastico 2022/2023 vigono i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali relativi al grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.

A tale proposito, certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Evidenzia che la norma interviene, altresì, sulle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Infatti, gli artt. 5, comma 4, lett. a) e 7, comma 4, lett. a) del CCNL Area istruzione e ricerca dell'8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL dell'ex Area V della dirigenza, a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali

rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale. L'art. 1, comma 341, della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali. Con la presente norma si dispone la medesima previsione anche per l'anno scolastico 2022/2023. Inoltre, prorogando l'art. 1, comma 559 della legge n. 197 del 2022, si prevede che anche per l'a.s. 2022/2023 le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possano innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2022/2023.

Conclude assicurando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che, anche per l'anno 2022/2023, si continueranno ad applicare le medesime regole previste per l'anno scolastico precedente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ad ulteriore conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, la RT esclude, altresì, che l'attuazione della norma possa comportare incrementi della retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici rispetto a quanto già individuato per l'anno scolastico 2021/2022 per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, eliminando in tal modo la possibilità che possano generarsi aumenti retributivi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente al comma 2, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni ivi previste, come confermato dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, posto che la norma è configurata come mera facoltà e che ivi si dispone la proroga una norma (comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023) cui comunque non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica da ritenersi scontati dai tendenziali a legislazione vigente, si prende atto delle rassicurazioni circa la capienza delle risorse già stanziato sul Fondo Unico Nazionale (FUN)⁴². Pertanto, non ci sono osservazioni.

⁴² Negli ultimi anni si sono resi necessari adeguamenti strutturali e straordinari del fondo stesso (DL 34/2020, legge di bilancio 2021 e legge di bilancio 2022), al fine di garantire nel quinquennio 2017/2018 – 2021/2022

A tale proposito, andrebbero comunque richieste conferme circa l'effettiva possibilità di innalzamento della percentuale delle risorse complessive del FUN, ma anche circa la finalità per la quale tale innalzamento viene disposto, ossia quella di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell'anno scolastico 2022/2023⁴³.

Il comma 5 introduce una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale cui sono tenuti gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche). I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

Il comma 6 prevede che il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

Il comma 7 dispone che, nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

Il comma 8 precisa che il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

Il comma 9 prevede che, in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero..

Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, la disciplina delle modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Il comma 12 prevede che, qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5, residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si

il mantenimento delle retribuzioni di parte "variabile" già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017

⁴³ Sul punto, si segnala che il Governo si è limitato a fornire assicurazione circa "l'adeguatezza di risorse stanziata sul Fondo Unico Nazionale (FUN), che è assicurata mediante il vincolo introdotto che ha previsto che "per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, pagine 55 e seguenti.

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla c.d. “chiamata veloce” del personale docente ed educativo recate dai commi da 17-*bis* a 17-*septies* dell'articolo 1 del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019).

Il comma 13 prevede per l'a.s. 2023/2024 l'iscrizione in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze di coloro che sono inclusi nella medesima prima fascia di dette graduatorie, come soggetti specializzati sul “sostegno”, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

Il comma 14 dispone che tali soggetti sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie relative agli specializzati sul sostegno.

Il comma 15 stabilisce che se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Il comma 16, come riformulato in prima lettura⁴⁴, prevede che fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

Il comma 17, come modificato all'esito dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura⁴⁵, prevede che i soggetti con titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuto, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato con lo svolgimento della lezione simulata ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della L. n. 449/1997, nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.

Il comma 18 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA – Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri relativi, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 19 aggiorna il comma 2 dell'articolo 18-*bis* del D.Lgs. n. 59/2017, eliminando il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

La RT riferisce sui commi che le norme ivi previste stabiliscono innanzitutto per l'anno scolastico 2023/2024 una procedura straordinaria di reclutamento dei soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul cd. “sostegno”.

⁴⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 100.

⁴⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 100.

Il reclutamento è finalizzato esclusivamente all'avvio del prossimo anno scolastico, che, in difetto, sarebbe gravemente pregiudicato. Al riguardo, precisa che la misura in esame non è collegata con la riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti. Il numero di assunzioni connesso alla norma in argomento, infatti, non concorre ai fini del raggiungimento del target europeo di 70.000 assunzioni, come previsto dal PNRR.

In particolare, si evidenzia che, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, dalle stime elaborate dal Ministero dell'istruzione e del merito sulla base delle procedure di reclutamento esistenti a legislazione vigente, potranno essere assunte a tempo indeterminato 38.062 unità di personale docente, di cui 36.037 dalle diverse procedure concorsuali e 2.025 dalle GaE.

Conseguentemente, potrebbero residuare 49.291 posti vacanti, di cui 27.154 di sostegno, per i quali, in assenza di nuove procedure concorsuali, non sarebbe possibile procedere a nuove assunzioni.

Con la procedura straordinaria introdotta dall'articolo in esame – per l'anno scolastico 2023/2024 – sarebbe possibile assumere fino ad un massimo di 32.993 unità ulteriori di personale docente, di cui 15.832 docenti di sostegno.

Sul comma 5, assicura che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni previste dalla procedura straordinaria introdotta dall'articolo avvengono nel limite del contingente autorizzato.

Quanto al comma 6, conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il riparto delle facoltà assunzionali, anche a livello di provincia, dovrà tener conto dei posti vacanti e disponibili, oltre che delle facoltà medesime.

In merito al comma 7, ribadisce che la disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni a tempo determinato sono comunque comprese all'interno del contingente autorizzato.

In merito al comma 8, segnala che ivi si prevede la partecipazione dei componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che valuterà la lezione simulata del personale docente in prova. La procedura di reclutamento straordinario dei docenti specializzati sul sostegno prevede la stipula di un contratto a tempo determinato, trasformato in indeterminato a seguito del superamento dell'anno di formazione e prova.

A tal fine, evidenzia che la prova finale è rafforzata e resa più selettiva rispetto alle altre procedure straordinarie del passato, in ragione dell'integrazione del comitato di valutazione con un componente esterno e per lo svolgimento di una lezione simulata. La lezione simulata è particolarmente rilevante per verificare le abilità e le competenze relative alle peculiari metodologie di insegnamento del docente di sostegno, ancor più rilevanti poiché rivolti nei confronti di alunni con disabilità, le cui categorie e fattispecie sono assai variegate. Infatti, la lezione non ha la finalità di testare le

capacità espositive del docente su un argomento specifico o su mere conoscenze disciplinari, ma quella di consentire al candidato di progettare un'attività didattica reale e concreta tesa a soddisfare i peculiari bisogni educativi delle molteplici specificità degli alunni con disabilità.

Sottolinea che la composizione del comitato di valutazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno (individuato tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, salvo quanto previsto in materia di rimborso di spese di missione qualora dovute in base alla vigente normativa. Le spese in esame sono tuttavia a carico dell'istituzione scolastica interessata.

Quanto al comma 9, certifica che la norma ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. In coerenza con quanto già a suo tempo evidenziato dalla Relazione tecnica all'articolo 59, co. 8, del decreto-legge n. 73/2021, la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero i docenti che occuperebbero i posti se venissero completate, a legislazione vigente, le procedure concorsuali.

In merito al comma 10, rileva che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede un vincolo triennale di permanenza nella scuola presso cui hanno svolto il periodo di formazione e prova per i docenti oggetto della procedura straordinaria di cui al comma 5.

Quanto al comma 11, assicura la natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede l'adozione di specifiche misure attuative dell'articolo in esame.

In merito al comma 12, riferisce che esso non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede per i posti residui vacanti e disponibili – che dovessero residuare a seguito delle assunzioni previste dalla procedura straordinaria introdotta dal comma 5 dall'articolo in esame – l'utilizzo di ulteriori graduatorie già previste a legislazione e sempre nel limite del contingente autorizzato.

Sul comma 13, evidenzia che ivi si prevede che i soggetti che abbiano conseguito un titolo di abilitazione su posto comune o di specializzazione su sostegno all'estero siano inseriti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze fino allo scioglimento della riserva sul riconoscimento del titolo. L'eventuale utilizzo di questi elenchi avviene sempre nel limite del contingente autorizzato e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 14 e 15, certifica che le disposizioni prevedono la stipulazione di contratti a tempo determinato per i soggetti di cui al comma 13 e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i suddetti contratti rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato. Il comma 16 non comporta

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede una norma di carattere procedurale.

Quanto al comma 17, afferma che la disposizione contiene norme volte a regolare l'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 13, con priorità rispetto ad ogni altra procedura di assunzione per il medesimo anno scolastico, e non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto le immissioni in ruolo sono disposte sempre nel limite del contingente autorizzato.

In merito al comma 18 evidenzia che per far fronte alla notevole mole di istanze presentate al Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per il riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, il MIM potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), al fine di avvalersene per lo svolgimento delle attività connesse al detto riconoscimento.

L'onere da sostenere per la sottoscrizione della convenzione con il CIMEA è pari a 1.460.000 euro per ciascuna delle tre annualità – 2023, 2024 e 2025 – di vigenza della medesima convenzione cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento del MIM.

Tale quantificazione è determinata sulla base del costo complessivo di n. 40 unità di esperti/figure professionali di cui si avvarrà il CIMEA per istruire le istanze di riconoscimento dei titoli esteri, come riportato nelle seguenti tabelle:

N. unità	Funzione	Compiti	Costo azienda (lordo ente)/ anno	Costo triennio
1	Responsabile Convenzione (Direttore)*	Coordinamento delle attività della Convenzione, supporto strategico agli uffici MIM in tema di riconoscimento e sviluppo delle politiche collegate a tali aspetti in ambito internazionale	€ 60.000	€ 180.000
1	Responsabile amministrativo*	Coordinamento degli aspetti amministrativi e legali, organizzazione degli affidamenti, gestione del personale	€ 40.000	€ 120.000
1	Responsabile servizio valutativo*	Organizzazione e gestione delle attività CIMEA di formazione e selezione del personale e monitoraggio delle attività di valutazione	€ 40.000	€ 120.000
3	Senior Credential evaluator*	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 135.000	€ 405.000
2	Senior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 90.000	€ 270.000
16	Junior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, partecipazione alle attività di formazione	€ 480.000	€ 1.440.000
4	Esperto junior di politiche di riconoscimento in temi qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento della qualifica professionale di insegnante	€ 120.000	€ 360.000
2	Esperto legale Senior	Esperto di contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM	€ 84.000	€ 252.000
7	Esperto legale Junior	Gestione ordinaria del contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM per la predisposizione degli atti di difesa in giudizio	€ 210.000	€ 630.000
3	Esperto junior politiche generali di riconoscimento delle qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento dei titoli in raccordo con il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri	€ 90.000	€ 270.000
40			€ 1.349.000	€ 4.047.000

* Personale interno già presente in CIMEA e che non necessita di alcuna selezione. I costi riportati possono essere intesi anche come quota parte del costo aziendale di tale personale già contrattualizzato.

Riepilogo costi

Tipologia	Riepilogo spese / anno			totale
	impiego primo anno 2022	impiego secondo anno 2023	impiego terzo anno 2024	
Personale	€ 1.349.000	€ 1.349.000	€ 1.349.000	€ 4.047.000
Totale parziale	€ 1.349.000	€ 1.349.000	€ 1.349.000	€ 4.047.000
14% costi indiretti e generali	€ 188.860	€ 188.860	€ 188.860	€ 566.580
Totale	€ 1.537.860	€ 1.537.860	€ 1.537.860	€ 4.613.580

Di seguito sono riportati, per annualità, i costi relativi alle attività da svolgere, il contributo MIM, che per ogni attività è pari e non superiore a € 1.460.000,00, e il contributo di CIMEA che andrà a coprire la eccedenza di spesa.

	2023	2024	2025	Totale
Costi	€ 1.537.860	€ 1.537.860	€ 1.537.860	€ 4.613.580
Contributo MIM	€ 1.460.000	€ 1.460.000	€ 1.460.000	€ 4.380.000
Totale contributo CIMEA	€ 77.860	€ 77.860	€ 77.860	€ 233.580

I costi eccedenti il valore di € 1.460.000,00 per ciascuna annualità (totale triennio € 4.380.000,00) sono a carico di CIMEA.

Sul comma 19 che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede un'abrogazione espressa e la semplificazione dell'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive al in relazione al solo comma 18 i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
18	Convenzione triennale con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e/o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero	s	c	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
18	Riduzione Tabella A – Ministero dell'istruzione e del merito	s	c	-1,5	-1,5	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riguardo alle assunzioni nei posti di sostegno vacanti e disponibili con contratto, inizialmente a tempo determinato – e (solo poi) a t.i.) – per i docenti che sono inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, relativamente ai posti di sostegno (commi 5-12), o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023, posto che le disposizioni dovranno operare esclusivamente nell'ambito di tali posti, e considerato che la RT stima che il numero di tali posti dovrebbe eccedere il numero dei “potenziali” candidati, andrebbero richiesti elementi informativi a conferma di tali stime fornendosi dati circa le platee coinvolte.

Sul comma 8, posto che ivi si prevede la partecipazione anche di componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione del personale docente in prova, posto la RT chiarisce che all'ulteriore componente previsto non spetteranno compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in

base a norme vigenti, resterà a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati, andrebbe comunque quantificato il relativo onere e acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse nelle disponibilità delle istituzioni scolastiche al fine di assicurarne la copertura.

Sul comma 18, in cui si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA, associazione di diritto comune), premesso che la copertura dell'onere derivante da detta convenzione è configurata come limite massimo di spesa e che la RT dà conto della congruità dello stanziamento rispetto alle spese che si presume di dover sostenere, andrebbero comunque richieste più puntuali indicazioni circa i criteri ed i parametri adottati nella stima degli oneri.

Per i profili di copertura finanziaria, considerata la circostanza che il comma 18 provvede agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, pari a 1,46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, attraverso la corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, posto che il fondo reca le occorrenti disponibilità non ci sono osservazioni.

Il comma 20 aggiorna l'articolo 399 del D.Lgs. n. 297/1994 (*testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*).

In particolare, estende ai docenti della scuola secondaria, oltre – come già previsto – a quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2017. Secondo i nuovi vincoli di mobilità, il docente che ha superato il test finale e la valutazione finale positiva è tenuto a rimanere presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni. La nuova versione del comma 3 specifica che le disposizioni sopra richiamate si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'a.s. 2023/2024 ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto.

Inoltre, il testo aggiornato all'esito dell'esame in commissione svoltosi durante la prima lettura⁴⁶, prevede che per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resti ferma la disciplina relativa al periodo annuale di prova quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide sulla disciplina della mobilità riguardante le immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

La modifica alla lettera b) approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

⁴⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 100.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, va osservato che la disposizione introduce tra l'altro uno specifico regime per la limitazione della mobilità per tutto il personale docente – della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, viene esteso il campo di applicazione dell'articolo 13, comma 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, che ha posto una disciplina vincolante alla mobilità dei docenti di nuova assunzione.

Segnalato che alla disposizione di cui viene ampliata la portata applicativa⁴⁷ non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 5, commi 20-bis, 20-ter e 21 (Posti vacanti e mobilità in ambito Regionale)

Il comma 20-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima⁴⁸, aggiorna l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, laddove il comma 1 è sostituito ivi prevedendosi che nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024, sia reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Si prevede che dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Il comma 20-ter, introdotto in sede di esame in prima lettura, prevede che, i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro, al verificarsi di determinate condizioni.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma prevede che non devono derivare situazioni di esubero dall'applicazione della mobilità interregionale, nulla da osservare.

Il comma 21 interviene sul contingente di esperti, già previsto nel numero massimo di 6 dall'articolo 47 comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, chiamati a dare supporto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione per la realizzazione degli investimenti del PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole prevedendo che detto contingente sia chiamato all'attuazione anche degli investimenti e non soltanto delle riforme legate al PNRR. Inoltre, si prevede che tale contingente sia aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167/2020, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.

La norma qui richiamata prevede che il Ministro possa nominare fino a 15 tra esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e

⁴⁷ di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, Cfr. XVII Legislatura, A.G. 377, pagina 17.

⁴⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 100.

del merito e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali.

Le risorse poste a copertura della norma possano essere utilizzate, ove residuo, per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 36/2022, che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale e fino al 31 dicembre 2026, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

La RT riferisce che le novelle previste dal comma 21, **lettera a)**, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto con essa ci si limita esclusivamente a modificare l'articolo 47, comma 1, terzo periodo e seguenti del D.L. n. 36/2022 nella sola parte in cui dispone la modalità di conferimento degli incarichi già previsti da disposizioni legislative vigenti.

Nello specifico, si intende aggiornare la previsione allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Si precisa, per tale motivo, che gli esperti siano chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme.

Rimane, quindi, invariato sia il numero degli esperti sia il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui fino al 31 dicembre 2026 per il compenso degli esperti, già previsto dal D.L. n. 36 del 2022 e specificato nella relativa RT.

Con la **lettera b)**, si chiarisce che il contingente degli esperti in argomento si aggiunge a quello degli esperti di cui all'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167 del 2020, ai sensi del quale il Ministro può *“individuare, altresì, esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici.”*. In ogni caso, si specifica che alle modalità si provvederà in conformità all'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Con la **lettera c)** si apporta una modifica di mero coordinamento della norma.

Con la **lettera d)** si prevede che le risorse poste a copertura della norma possano essere utilizzate, ove residuo, per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, la norma interviene sul contingente di esperti che è già previsto dalla normativa vigente nel numero massimo di 6 unità, a supporto dell'ufficio di gabinetto, stabilendo che gli stessi siano impegnati nell'attuazione anche degli investimenti e non soltanto delle riforme legate al PNRR.

Per i profili d'interesse, dal momento che l'intervento si iscrive appieno nell'ambito delle sole risorse che sono già disponibili a legislazione vigente senza aumentare il numero degli esperti coinvolti, né prevedendo maggiori o nuovi oneri, non si formulano osservazioni.

Articolo 5, comma 21-bis
(Assegnazione Docenti a enti sociali)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁹, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, possano essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità di personale presso taluni enti e associazioni, modificando la disciplina in materia che prima distingueva un contingente fino a 100 unità per enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze e fino a 50 unità per enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma mantiene il limite massimo complessivo di 150 unità di personale collocabile fuori ruolo, nulla da osservare.

Articolo 5, comma 21-ter
(Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.)

Il comma 21-ter, (lettera a), dell'articolo 5 – comma introdotto nel corso dell'esame in sede referente – differisce dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le fondazioni ITS Academy devono aver effettuato almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche per poter conseguire l'accreditamento temporaneo. La lettera b) introduce, limitatamente all'anno 2023, ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, le quali possono essere quindi utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'introduzione di nuove finalità di spesa nell'ambito delle risorse già stanziato sia compatibile con le finalità già previste.

Articolo 6
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

L'articolo reca disposizioni in tema di reclutamenti del MAECI.

In particolare, il comma 1 riconosce la facoltà al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il biennio 2023-24, di incrementare dal 10 al 50 per cento la riserva dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti,

⁴⁹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 100.

di cui alla Tabella B-Allegato 2 (dove sono indicate 100 unità appartenenti a tale area) a favore di impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Gli impiegati in questione devono essere in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti, oltre ad aver compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio.

Il comma 1-*bis* inserito nel corso dell'esame svoltosi durante la prima lettura⁵⁰, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 citato, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Il comma 2, primo periodo, stabilisce che l'incremento delle n. 100 unità di personale non dirigente della seconda area funzionale di cui alla Tabella B-Allegato 2 nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dal comma 714, lettera a) dalla legge di bilancio per il 2023, viene anticipato di quattro mesi (cioè dal 1° ottobre al 1° giugno 2023). Il secondo periodo del comma prevede, inoltre, un ulteriore aumento di 100 unità della seconda area funzionale del MAECI a decorrere dal 1° ottobre 2024, allo scopo di consentire l'assunzione del personale al termine delle procedure concorsuali di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La RT evidenzia sul comma 1 che in relazione alle 100 unità aggiuntive di personale che il MAECI è autorizzato ad assumere ai sensi della tabella B dell'Allegato 2, si prevede che il 50 per cento dei relativi posti può essere riservato al personale assunto localmente a contratto dagli uffici all'estero ai sensi degli articoli 152 e seguenti del DPR n. 18/1967.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 2 rileva che la norma ivi prevista anticipa al mese di giugno 2023 l'ampliamento di organico di 100 unità del personale della seconda area del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previsto dall'articolo 1, comma 714 della legge di bilancio 2023. Tale incremento sarà coperto con lo scorrimento di una graduatoria vigente, approvata nel mese di gennaio 2023.

Considerato che gli oneri per l'ampliamento d'organico a decorrere dal 1° ottobre 2023, disposti dalla suddetta disposizione della legge di bilancio 2023, sono già stati scontati nei saldi della relazione tecnica della medesima legge, dalla disposizione decorrono nuovi o maggiori oneri solo per l'anno 2023, limitatamente agli effetti dell'anticipazione delle assunzioni dal 1° ottobre 2023 al 1° giugno 2023, cioè per 4 mesi. Tali oneri sono quantificati nella tabella seguente.

⁵⁰ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 101.

	A	B	C	D
	Unità aggiuntive	Frazione d'anno	Onere unitario annuo (lordo amm.ne)	Onere totale (lordo amm.ne) A x B x C
anno 2023	100	4/12	37.506,17	1.250.206

A relativi oneri, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo assunzionale previsto dal comma 607, della legge di bilancio 2022.

Il comma 2, secondo periodo, reca, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l'occorrente ampliamento di 100 unità dell'organico della seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, conseguente all'autorizzazione ad assumere recata dal comma 1. Gli oneri di tale disposizione sono già scontati nel calcolo degli oneri derivanti dal comma 1.

L'integrazione di cui al comma 1-*bis* è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	s	c	1,3				1,3				1,3			
		effetti riflessi	e	t/c					0,6				0,6		
	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	c	-1,3				-1,3				-1,3			
		effetti riflessi	e	t/c					-0,6				-0,6		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, ritenuta la natura ordinamentale della disposizione ivi prevista, nulla da osservare.

In relazione al comma 1-*bis*, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dal 2024 per consentire l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto reclutato dalle Rappresentanze italiane all'estero, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della spesa autorizzata.

In merito al comma 2, posto che ivi si prevede l'anticipo dal 1° ottobre al 1° giugno 2023 del previsto incremento di 100 unità di personale dell'area assistenti, disposto con riferimento alla dotazione organica del MAECI dalla legge n. 197/2022, per un onere complessivamente determinato dalla medesima norma in euro 1.250.206 per il 2023, premesso che la RT reca solo elementi di sintesi riguardo il trattamento economico annuo previsto ai sensi della normativa vigente, valutatane la prudenzialità, andrebbero comunque richieste indicazioni integrative circa le singole componenti del t.e. fondamentale ed accessorio previste in ragione annua⁵¹.

Sui profili inerenti all'impatto atteso sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁵²

Quanto ai profili di copertura finanziaria, posto che si provvede ai maggiori oneri, pari a 1.250.206 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, andrebbero richieste conferme riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso. Ciò detto, in particolare, tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dall' articolo 1, comma 14, lettera a), ma anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

Il comma 3 modifica l'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, specificando che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero delle pubbliche amministrazioni sia consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, eliminando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Il comma 4, lettera a), modifica l'art. 34 del DPR n. 18/1967, abrogando la disciplina relativa a destinazioni e accreditamenti di funzionari diplomatici e impiegati della carriera degli assistenti commerciali assegnati a posti commerciali. La lettera b) modifica l'art. 179, comma 3, del DPR n. 18/1967 al fine di consentire, in casi eccezionali, l'innalzamento del tetto massimo del rimborso per spese scolastiche in favore del personale all'estero da tre mezzi a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell'anno solare per ogni singolo figlio

La RT assicura sul comma 3 che la disposizione ivi prevista ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁵¹ Le tavole del Conto Annuale della R.G.S. indicano in relazione al profilo professionale indicato del MAECI un trattamento economico annuo lordo di 24.550 euro annui lordi (lordo Stato), di cui 19.073 euro riferibili al trattamento fondamentale e 5.477 euro riferibile al trattamento accessorio. Il dato è da integrare con l'ammontare dei contributi posti a carico del dipendente pari all'8,5%. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2021, tavole sul sito interne del dipartimento.

⁵² Paragrafo 5.

Sul comma 4, la lettera a) ribadisce che la disposizione abroga espressamente una disposizione, di carattere meramente procedurale, non più aderente all'attuale riparto delle competenze tra Ministeri.

Trattandosi di un intervento di mero allineamento ordinamentale, certifica che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b), consente, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di elevare il tetto massimo del rimborso per spese scolastiche a favore del personale all'estero dai tre mezzi previsti in via ordinaria fino cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell'anno solare per ogni singolo figlio.

Afferma che la disposizione nasce dall'esigenza di meglio calibrare i rimborsi per spese scolastiche rispetto alle effettive esigenze.

Argomenta che si è infatti riscontrata in alcune sedi caratterizzate da un alto costo medio delle spese scolastiche una diminuzione dell'importo dei rimborsi attribuibili rispetto al regime vigente fino al 31 dicembre 2022. Le sedi nelle quali l'effetto distorsivo sopra descritto risulta presente: alcune città statunitensi (*New York, Washington, San Francisco*), alcune città cinesi (*Pechino, Hong Kong*), nonché Londra e Ginevra. Per valutare l'effetto della disposizione, si è prudenzialmente calcolata l'incidenza dei rimborsi per effetto della nuova norma sulla base del tetto massimo riconoscibile (pari a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia per figlio) e si è posto a confronto tale dato con l'onere valutato nella relazione tecnica della legge di bilancio 2023 per ciascuna delle sedi interessate.

Conclude riferendo che resta ferma la discrezionalità del consiglio di amministrazione di individuare, per ciascuna delle sedi interessate, un coefficiente più basso nella forchetta compresa tra tre mezzi e cinque mezzi e fermo restando che, trattandosi di rimborsi, una spesa effettiva inferiore al limite massimo previsto comporta un onere corrispondentemente inferiore rispetto al massimo teorico. Si precisa che per quanto attiene al personale militare e docente, ad oggi non si rilevano casi in cui è stato registrato l'effetto distorsivo prodotto dal testo attuale dell'art. 179.

Sedi interessate dalla riduzione del beneficio rispetto alla normativa previgente	Costo provvidenze scolastiche calcolate a normativa vigente (tetto massimo 1,5 volte magg. figli)	Costo provvidenze scolastiche calcolate in base alla modifica (tetto massimo 2,5 volte magg. figli)	Onere valutato per ciascuna sede nella RT della legge di bilancio 2023
Ginevra	16.079,72 €	26.799,53 €	30.924,00 €
Hong Kong	19.142,64 €	22.604,77 €	76.536,00 €
Londra	40.426,71 €	55.127,33 €	84.456,00 €
New York	269.559,32 €	393.107,33 €	252.720,00 €
Pechino	66.842,82 €	111.404,70 €	200.556,00 €
San Francisco	15.617,34 €	26.028,90 €	124.938,72 €
Washington	87.717,38 €	146.195,63 €	31.248,00 €
TOTALE	515.385,93€	781.268,19€	801.378,72€

Dalla tabella sopra riportata, si desume che la lettera e) del comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando, in ogni caso, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del DPR n. 18/1967 costituisce un tetto invalicabile di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 3, non ci sono osservazioni.

Sul comma 4, dal momento che la RT certifica che norma ivi prevista si iscrive appieno nell'ambito degli stanziamenti che sono già previsti dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 dispone l'aumento degli stanziamenti per rafforzare il contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all'estero e del loro personale. A tal fine, viene autorizzata una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento di tale contingente.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi durante la prima lettura⁵³, autorizza, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Il comma 5-*ter* autorizza il Governo a modificare il regolamento di organizzazione del Ministero degli esteri al fine di incrementare di dieci unità il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da assegnare in via esclusiva a personale della carriera diplomatica già in servizio. Il medesimo comma autorizza il Governo a sopprimere il comma 8-*bis* dell'articolo 5 del citato DPR 95/2010 che attualmente prevede che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo includa non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale.

La RT ribadisce che il comma 5 autorizza la spesa di euro 3,4 milioni per l'anno 2023 e di euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024 per il potenziamento del contingente dei militari dell'Arma dei Carabinieri inviati presso gli uffici all'estero per la sicurezza degli uffici medesimi e del relativo personale.

Evidenzia che lo stanziamento consente di incrementare di n. 42 unità il numero di posti del contingente attualmente previsto e sarà prioritariamente destinato a dotare di un secondo carabiniere le ambasciate che attualmente possono contare su un solo

⁵³ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 101.

militare dell'Arma e a inviare un carabiniere in alcuni uffici consolari particolarmente esposti per tipologia di minacce o per entità di afflusso di pubblico.

Il numero esatto di posti da istituire potrà essere determinato solo con il provvedimento interministeriale di istituzione dei posti, nel rigoroso del limite di spesa autorizzato dalla disposizione in commento.

Si è considerato, a tal fine, l'onere derivante dall'invio di carabinieri cosiddetti "quadriennali" attualmente presenti, quindi con un trattamento di servizio all'estero completo e non quindi in regime di "assegnazione breve" (art. 170, comma quinto, DPR n. 18/1967).

Onere a regime (a decorrere dal 2024)

Cap.	PG		Onere unitario medio annuo	Onere totale annuo
1280	1	ISE netta (1)	€ 64.265	€ 2.699.114
	1	maggiorazione alloggio (1)	€ 18.681	€ 784.620
	2	IRPEF (2) (4)	€ 6.102	€ 256.284
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente (3) (4)	€ 1.617	€ 67.914
	6	contributo spese scolastiche (1) (5)	€ 16.368	€ 687.456
	7	indennità di sistemazione netta (1) (4)	€ 2.261	€ 94.961
	7	indennità di rientro netta (1) (4)	€ 1.625	€ 68.249
	8	trasporto effetti (1) (6)	€ 3.983	€ 167.306
1292	3	spese viaggio di trasferimento (1) (6)	€ 1.736	€ 72.924
	4	viaggio di congedo (1) (7)	€ 1.288	€ 54.092
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro (8)	€ 4.276	€ 179.592
				€ 5.132.513

(1) Calcolata su un carico di famiglia di 1 coniuge e 1 figlio per ogni militare. Rispetto all'importo dell'ISE netta media delle sedi considerate, pari a 60.627, è stato un incremento del 6% per tenere conto degli incrementi dei coefficienti di sede per l'adeguamento alle dinamiche inflazionistiche e del tasso di cambio, nonché degli incrementi dei coefficienti per la maggiorazione di rischio e disagio, consentiti dalla modifica dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 introdotta dalla legge di bilancio 2023.

(2) Derivante dalla somma di €5.004, €739 e €359 per ritenute erariali rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro.

(3) Derivante dalla somma di €1.326, € 196 e €95 per ritenute previdenziali a carico del dipendente rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro

(4) Indennità di sistemazione e di rientro a regime (e relativi oneri fiscali e previdenziali) calcolate considerando la periodicità quadriennale dei trasferimenti. In considerazione dello sfalsamento che di fatto si realizza nei movimenti, l'onere medio è pari all'onere unitario diviso per 4.

(5) La spesa è calcolata sulla base del tetto massimo pari a 1,5 volte l'aggiunta per il figlio (il cui valore medio si attesta su euro 909 mensili). I casi di eventuale elevazione del tetto resi possibili dalla modifica introdotta dal comma 11, lettera e), dell'articolo in commento sono considerati nel margine per imprevisti (vedi infra).

(6) L'onere annuo per il trasporto effetti e le spese di viaggio di trasferimento è considerato pari alla metà dell'onere che avverrebbe con il trasferimento di tutti i 42 militari considerati ogni anno (i trasferimenti avvengono con cadenza quadriennale, ma nell'anno del trasferimento avvengono due trasferimenti, quello del militare che rientra e quello del militare che lo sostituisce).

(7) L'onere medio tiene conto dei parametri di legge che differenziano il numero di viaggi di congedo a cui il personale ha diritto (includere le sedi in cui questo diritto non sussiste).

(8) Derivante dalla somma di €3.508, €517 e €251 per ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro.

Per il solo anno 2023, si considera l'onere solo per un semestre, considerando i tempi tecnici per ridefinire il contingente, per selezionare il personale interessato e per trasferirlo nelle sedi di destinazione. Trattandosi di posti di nuova istituzione, per il

primo anno, si considera per intero l'indennità di prima sistemazione, mentre non si prevedono oneri per indennità di rientro.

Oneri per l'anno 2023

Cap.	PG		Onere unitario medio annuo	Onere totale annuo
1280	1	ISE netta (1) (2)	€ 32.132	€ 1.349.557
	1	maggiorazione alloggio (2)	€ 9.341	€ 392.310
	2	IRPEF (3) (5)	€ 5.458	€ 229.236
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente (4) (5)	€ 1.447	€ 60.774
	6	contributo spese scolastiche (1) (6)	€ 8.184	€ 343.728
	7	indennità di sistemazione netta (1) (4)	€ 9.044	€ 379.845
	7	indennità di rientro netta (5)	€ 0	€ 0
	8	trasporto effetti (1) (5) (7)	€ 7.967	€ 334.612
				€ 0
1292	3	spese viaggio di trasferimento (1) (5) (7)	€ 3.473	€ 145.848
	4	viaggio di congedo (1) (7)	€ 0	€ 0
				€ 0
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro (8)	€ 3.822	€ 160.524
				€ 3.396.434

(1) Calcolo unitario secondo i carichi di famiglia previsti per l'onere a regime (1 coniuge e 1 figlio a carico). Per il calcolo dell'ISE netta media annua si è seguito il medesimo criterio della precedente tabella che ha quantificato gli oneri a decorrere dal 2024.

(2) Si considerano nell'onere unitario medio annuo i soli 6 mesi a decorrere dal 1° luglio 2023.

(3) Derivante dalla somma di € 2.502 e € 2.956 per ritenute erariali rispettivamente su ISE (per 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).

(4) Derivante dalla somma di € 663 e € 784 per ritenute previdenziali a carico del dipendente rispettivamente su ISE (per 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).

(5) Indennità di sistemazione, spese trasporto effetti e spese viaggio di trasferimento calcolati considerando che, in prima applicazione, tutti i trasferimenti per la copertura dei posti di nuova istituzione si realizzeranno nell'anno 2023. Non si considera cioè la tendenziale distribuzione uniforme nel numero di trasferimenti annui che si realizza a regime per effetto dello sfalsamento fisiologico dei trasferimenti.

(6) La spesa è calcolata applicando su base semestrale il dato calcolato per la spesa a regime nella precedente tabella.

(7) Nel primo anno non si prevedono rientri né viaggi di congedo, trattandosi di posti di nuova istituzione.

(8) Derivante dalla somma di € 1.754 e € 2.068 per ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione rispettivamente su ISE (su 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).

L'onere complessivo è di euro 3,4 milioni per l'anno 2023 e di euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024 e trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I commi 5-bis e 5-ter sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero	s	c	3,4	5,2	5,2	5,2	3,4	5,2	5,2	5,2	3,4	5,2	5,2	5,2
5	Incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero- effetti riflessi	e	t/c					1,6	2,5	2,5	2,5	1,6	2,5	2,5	2,5
5	Riduzione Tabella A-MAECI	s	c	-3,4	-5,2	-5,2	-5,2	-3,4	-5,2	-5,2	-5,2	-3,4	-5,2	-5,2	-5,2

Al riguardo, considerato che i profili di quantificazione derivanti dal comma 5 appaiono pienamente verificabili e confermabili alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla RT e considerato che il numero esatto verrà individuato solo in un momento successivo, nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse previste al fine di doversi provvedere ad un incremento del contingente di personale dell'Arma pari in linea di massima a n. 42 unità, andrebbe richiesto ogni elemento informativo di dettaglio aggiuntivo e che sia idoneo a comprovare la fondatezza degli oneri "medi" ivi considerati in ragione annua dalla RT, con particolare riferimento alle ipotesi ivi indicate per le singole componenti d'oneri.

Quanto ai profili di copertura, posto che a tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 4), non si hanno osservazioni da formulare.

Sui commi 5-bis, posto che ivi si prevede una autorizzazione specificamente destinata alla copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla formazione del personale e che la stessa è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni richiamati dalla norma, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi considerati nella stima degli oneri previsti a tal fine, fornendosi indicazioni in merito ai costi orari della formazione ed al numero dei dipendenti coinvolti.

Per i profili di copertura, dal momento che la norma dispone il ricorso agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativo al medesimo dicastero, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere dei relativi stanziamenti, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati a carico dei medesimi stanziamenti.

Infine, sul comma 5-ter, in considerazione della circostanza che ivi si autorizza la modifica del regolamento di organizzazione del MECI al fine di prevedere un incremento di n. 10 unità del numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale di

II fascia nell'ambito dell'Amministrazione centrale del medesimo dicastero, la disposizione andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli oneri di spesa corrispondenti al trattamento economico lordo annuo inerente ai corrispondenti gradi funzionali della carriera diplomatica, per cui è previsto il relativo incarico, fornendosi indicazioni in merito all'organico effettivo presente nella medesima, atteso che la disposizione è suscettibile di determinare di per sé fabbisogni aggiuntivi di organico nel relativo ruolo, rispetto alla legislazione vigente.

Inoltre, considerazioni di analogo tenore vanno formulate anche in relazione alla prevista autorizzazione a sopprimere il comma 8-*bis* dell'articolo 5 del citato DPR 95/2010 che attualmente prevede che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo includa non più di n.7 uffici di livello dirigenziale non generale, di cui andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla relativa portata applicativa, nel senso di prevedersi che tale direzione generale potrà d'ora innanzi articolarsi in più di n. 7 uffici dirigenziali di II fascia, fornendo valutazioni in merito alla compatibilità dei relativi fabbisogni a valere della dotazione organica già prevista dalla legislazione vigente.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

Il comma 1 autorizza l'assunzione, a tempo indeterminato, fino ad un numero di n.6 unità di personale (con la qualifica di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica), in aggiunta alle 15 unità già assunte, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in forza dell'articolo 20, commi 2 e 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. I reclutamenti avranno luogo nel limite di spesa pari a euro 180.760 per l'anno 2023 e pari a euro 271.140 a decorrere dall'anno 2024, per cui si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che la disposizione, mediante la novella all'articolo 20 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (aggiungendo il comma 3-*bis*), prevede che le unità di personale di cui al comma 2 del predetto decreto legge (assunzione a tempo indeterminato fino ad un massimo di 15 unità di Area terza - posizione economica F1, ora Area dei Funzionari *ex* C.C.N.L. – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021) siano incrementate fino a un massimo di sei unità.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono stati quantificati sulla base delle retribuzioni *pro capite* fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile e sono illustrate, nel dettaglio, nel prospetto sottostante.

Per l'anno 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° maggio.

MINISTERO DELLA DIFESA	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022- 2024	Tredicesima a	Indennità di amministrati- one	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Tuttamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio- lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZ ATE	Oneri complessivi (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	4.638,00	30.225,69	11.600,62	41.826,31	3.363,60	45.189,91	6	271.139,46	180.759,64

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per l'anno 2023 e pari a euro 271.140 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare considerato che i relativi oneri appaiono verificabili in base ai dati ed agli elementi di quantificazione forniti dalla RT e che si provvederà nel limite di spesa indicato a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del medesimo dicastero già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Al comma 2 vengono disposte le seguenti modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM):

- all'art. 16, comma 1, viene modificata l'articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 il numero degli Uffici centrali [comma 2, lett. a), n. 1.1] e viene riconfigurato il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti come Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [comma 2, lett. a), n. 1.2].
- le disposizioni, delle lettere da b) a g) del comma 2 recano adeguamenti terminologici di ulteriori norme del COM conseguenti le novelle disposte dal comma 2, lett. a), n. 1;
- all'art. 689, vengono introdotte disposizioni in materia di prove concorsuali per il reclutamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri (comma 2, lett. h));
- all'art. 2247-bis, viene modificata la composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri (comma 2, lett. i)).

Per la costituzione dell'Ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), n. 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di 2 posizioni dirigenziali di livello generale (comma 3).

Il comma 4 al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle n.2 nuove posizioni di dirigente generale, di cui al comma precedente, prevede la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La RT assicura che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la riconfigurazione dell'attuale Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, prevista dalla lettera a), avviene a invarianza di spesa, ivi provvedendosi con le strutture e le risorse umane già esistenti, non comportando l'incremento di strutture dirigenziali. Il rango e la procedura di nomina del Vertice rimangono inalterati così come previsto dagli articoli 18 e 266 del Codice dell'ordinamento militare.

In definitiva si tratta di modifiche di natura meramente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 4 riferisce che ivi si prevede che l'incremento di una posizione dirigenziale di livello generale necessaria a ricoprire il posto di funzione presso l'ufficio centrale aggiuntivo posto alle dirette dipendenze del Ministro di cui al comma 2, lettera a) è previsto ad invarianza di spesa, laddove viene disposta la compensazione attraverso la soppressione dall'organico del Ministero della difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale, così che dalle attuali 108 [previste dal Quadro 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013] diventano 106.

Infatti, il costo annuo medio di una posizione dirigenziale di livello non generale in organico al Ministero della difesa è pari ad euro 160.350 lordo Stato.

L'importo dei risparmi di spesa determinati dalla soppressione di due posizioni di livello dirigenziale generale è pari a euro annui 320.700 lordo Stato ampiamente sufficiente a compensare l'incremento di una posizione dirigenziale di livello generale, il cui onere annuo è pari a euro 263.503 lordo Stato, così come quantificato nella RT riferita all'articolo 1, comma 13, lettera d).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 2, lettera a), m.1) e 2), posto che ivi si dispone la riarticolazione del Ministero della difesa aumentandone da 2 a 3 il numero dei relativi Uffici centrali e trasformando il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa e incrementando di n.2 unità le posizioni dirigenziali generali del Ministero della difesa disponendo, a compensazione di una unità, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa, la soppressione, presso il medesimo dicastero, di un numero di posizioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili, si prende atto degli elementi di chiarificazione acquisiti nel corso della prima lettura, per cui la copertura dell'ulteriore posto dirigenziale generale è attraverso l'articolo 1, comma 13, lett. d) del presente decreto attraverso le risorse di cui al comma 14⁵⁴.

Il comma 5, nell'ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell'anno 2023, di: n.16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti; n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.

⁵⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, resoconto del 31 maggio 2023.

Il comma 6 stabilisce che la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l'Arma dei carabinieri sarà effettuata con decreto ministeriale.

Il comma 7 dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d'età per la partecipazione al concorso.

La RT rileva che la disposizione autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per l'immissione in servizio permanente di un contingente di personale sanitario militare arruolato a tempo determinato durante il periodo emergenziale da COVID-19, che abbia prestato servizio senza demerito e sottoscritto a ferma fino al 30 giugno 2023.

Sul comma 6, afferma che l'onere correlato all'attuazione della disposizione sarà sostenuto, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare, attraverso l'attribuzione dei corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali.

Sul comma 7 rileva la natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l'esame in prima lettura⁵⁵, il rappresentante del Governo ha evidenziato che "ai fini della definizione dei profili di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione all'esame. Nella seguente tabella sono quantificati gli oneri previsti per l'anno 2024, pari complessivamente a 6.686.511 € (di cui 1.004.712 € per gli Ufficiali e 5.681.800 € per i Marescialli). Tali importi sono ottenuti prendendo a riferimento i costi medi unitari determinati nel sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) per l'anno 2023:

ONERI UFFICIALI FA/CC	2024
C.M.U. 2023 (Grado Tenente e corrispondenti)	62.794 €
Unità	16
TOTALE (a)	1.004.712 €

ONERI MARESCIALLI FA*	2024
C.M.U. 2023 (grado Maresciallo e corrispondenti)	47.348 €
Unità	120
TOTALE (b)	5.681.800 €

TOTALE (a+b)	6.686.511 €
---------------------	--------------------

* Non sono previste posizioni per l'Arma dei carabinieri.

⁵⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, resoconto del 31 maggio 2023 pagine 55 e seguenti.

Inoltre, il rappresentante del Governo ha evidenziato che, come indicato in relazione tecnica, “l’onere correlato all’attuazione del comma 5, sarà sostenuto: per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare. Pertanto, le immissioni di tale personale sono state programmate rimodulando la pianificazione dei reclutamenti, in modo da assicurare un andamento decrescente delle consistenze del personale militare, nel pieno rispetto sia dei vincoli di bilancio posti dalla Legge n. 244/2012, sia dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 119/2022; per l’Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali, nel rispetto del vincolo del c.d. turn-over al 100%.”. Inoltre ha aggiunto che “l’immissione in servizio permanente del contingente di personale sanitario militare non determina ulteriori oneri da quantificare in quanto avverrà nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Difesa...”. rappresentando che “per il personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, annualmente, con Decreto Interministeriale Difesa – MEF e PA vengono determinate le dotazioni organiche complessive e le consistenze medie relative alle effettive presenze in servizio. Ciascuna Forza Armata, in base alle vacanze organiche determinatesi, procede alle assunzioni nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per l’Arma dei carabinieri, le assunzioni vengono autorizzate annualmente con DPCM nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell’anno precedente”.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, evidenziato che gli elementi di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione non risultano desumibili dalla RT ma che sono stati forniti elementi di chiarificazione nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, pur alla luce delle risposte fornite durante l’esame in prima lettura, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al fatto che i reclutamenti in questione dovranno essere effettuati nell’ambito delle sole vacanze organiche previste per le singole FFAA, per cui andrebbero richieste indicazioni specifiche in merito alle vacanze organiche nei profili/gradati interessati dai reclutamenti in esame nei rispettivi ruoli di Sanità militare.

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale)

L’articolo, inserito in prima lettura, apporta modifiche al codice dell’ordinamento militare (C.O.M.), al fine di riconoscere all’Arma dei carabinieri competenze in tema di tutela ambientale:

- alla lettera a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis* in cui si prevede che l'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato;

- alla lettera b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

- alla lettera c) dopo l'articolo 161 è inserito l'articolo. 161-*bis*. – (*Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale*) in cui si stabilisce al comma 1 che per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

Il comma 2 prevede che in relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri siano individuati: a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale; b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento».

Il comma 2 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'Arma annovera già una aliquota di personale transitata dal disciolto Corpo forestale dello Stato e nel presupposto che la quota di personale destinata ai compiti di polizia ambientale sia comunque prevista nei limiti degli organici già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, pur considerando la clausola di invarianza, va nuovamente segnalato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità impone che ogni qualvolta nuove norme siano accompagnate da siffatte clausole la RT di accompagnamento debba indicare i dati e gli elementi informativi idonei a comprovarne la piena ed effettiva sostenibilità.

A tale proposito, si segnala che il comma 2, lettera b), pone espressamente riferimento ad attività di formazione ed aggiornamento relative ai nuovi compiti ivi previsti, di cui andrebbe certificata la piena sostenibilità a valere delle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 7-ter

(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)

L'articolo autorizza il Ministero della difesa ad incrementare di n.20 unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione incrementa di 20 unità l'incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, autorizzando a tal fine la spesa di euro 177.840 per il 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio 2023-2025, appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri sottostanti la stima degli oneri indicati oneri, al fine di poterne verificare la quantificazione.

Per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alla disponibilità esistenti a valere degli accantonamenti intestati al Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo speciale di parte corrente, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Articolo 8

(Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

La norma nell'integrare l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024, è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Compenso subcommissario	s	c	0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1		
Compenso subcommissario – effetti indotti	e	t/c					0,0	0,0			0,0	0,0		
Fondo ISPE	s	c	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1			-0,1	-0,1		

La documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha chiarito che, tenuto conto che la nomina del sub-commissario previsto è una facoltà e non un obbligo che il Commissario può esercitare, anche la durata dell'incarico rientra nella discrezionalità dello stesso Commissario fermo restando che lo stesso incarico non potrà superare il 31 dicembre 2024 tenuto conto della copertura finanziaria prevista dalla disposizione.

Inoltre, relativamente all'utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ha confermato la disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.

Al riguardo, atteso quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati e l'integrazione della norma con la data di cessazione dell'incarico del sub-commissario, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

Le norme intervengono sull'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di introdurre, tra le aree funzionali del dicastero:

- il supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica, e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
- la promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tali aree funzionali erano precedentemente oggetto delle attività di due strutture tecniche di missione che vengono trasformate in direzioni generali [comma 1, lettera a)]. Conseguentemente, le direzioni generali del ministero aumentano da 6 a 8 [comma 1, lettera b)].

Vengono quindi abrogate una serie di disposizioni riguardanti le strutture tecniche di missione sopra citate:

- l'articolo 21-*bis* della legge n. 240/2010, che prevedeva la struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca [comma 2, lettera a)]; il comma 2-*bis*, lettera b), e gli ultimi due periodi del comma 2-*ter* dell'articolo 28 del D.L. n. 50/2022, che avevano introdotto l'articolo 21-*bis* qui descritto [comma 2, lettera d)];
- il primo periodo dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 160/2019, relativo alla struttura tecnica degli osservatori nazionali e regionali per la formazione medica specialistica, articolata in 3 uffici dirigenziali non generali [comma 2, lettera b)]; i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 19-*quinquies* del D.L. n. 4/2022, che modificava il comma 470 sopra descritto [comma 2, lettera c)].

La RT sul comma 1, relativamente alla trasformazione delle Strutture tecniche indicate nell'articolo in Direzioni generali, si limita ad allineare gli articoli 51-ter e 51-quater del d.lgs. n. 300/1999 con l'incremento della dotazione organica di due unità dirigenziali di livello generale previsto dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 28, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativi, rispettivamente, alla Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

Assicura che trattandosi di una modifica a livello organizzativo che non altera l'attuale dimensionamento complessivo del Ministero, non sono previsti maggiori o nuovi oneri a carico dell'Amministrazione.

Sul comma 2, si limita ad assicurare che le modifiche ivi previste, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, vanno in particolare considerati gli effetti della lettera b), laddove si trasformano in direzioni generali del dicastero dell'università e della ricerca, le strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valutazione dei progetti di ricerca, che passano da 6 a 8 le direzioni del dicastero.

In proposito, considerando gli elementi analitici forniti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura al fine di suffragare l'assunzione di invarianza delle disposizioni⁵⁶, inerenti i dati finanziari relativi alle spese per le strutture oggetto di soppressione e quelle da sostenere per l'istituzione delle n.2 nuove direzioni generali ovvero, in alternativa, di esplicitare più specificamente le ragioni dell'equivalenza fra le strutture soppresse e quelle istituite, non ci sono particolari osservazioni.

⁵⁶ A tale proposito, il rappresentante del Governo ha riferito che "Le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali sono, ad ogni modo, le medesime di quelle previste per le tecnostutture di cui all'articolo 19-quinquies del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e all'articolo 28, comma 3-ter, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Ciò in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere, pari ad un (n. 1) Dirigente di livello generale, tre (n. 3) Dirigenti di livello non generale e trentasei (n. 36) Funzionari (ex Area III) per ciascuna delle due Tecnostutture, rimangono invariate. Si riporta, di seguito, il dettaglio delle spese già autorizzate con i provvedimenti normativi sopra citati, che rimangono tali anche per le due nuove Direzioni generali: - Articolo 19-quinquies, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022: "[...] è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023". - Articolo 28, comma 3-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: "[...] sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, pagina 55 e seguenti.

In ogni caso, andrebbe valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dei predetti commi 1 e 2, che va accompagnata dalla puntuale illustrazione dei dati necessari a comprovarne la sostenibilità.

Il comma 2-*bis* consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di assumere, a determinate condizioni, incarichi presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro.

Il comma 2-*ter*, con specifico riferimento alle attività di consulenza, consente, a determinate condizioni, ai professori e ai ricercatori a tempo pieno lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, fermo restando il rispetto del limite retributivo massimo previsto a legislazione vigente.

Il comma 3 introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010. La disposizione prevede la possibilità, da parte delle università, di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca. Il fondo è alimentato con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale. La disposizione specifica che il fondo è alimentato con le suddette risorse, "limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, e comunque non destinata a puntuale rendicontazione". Si demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di erogazione di una quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione alle risorse in oggetto. La quota premiale non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico individuale, e dovrà essere riferita al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse medesime. Si dovrà peraltro tenere conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵⁷, prevede che allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – Componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 introduce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016 (*"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"*). In analogia con quanto previsto dal comma precedente, si prevede la possibilità di integrare il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale. Anche per gli EPR, si specifica che il fondo è alimentato con le suddette risorse, "limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, e comunque

⁵⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 102.

non destinata a puntuale rendicontazione”. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca la definizione delle modalità di erogazione di tali compensi aggiuntivi in favore del citato personale degli EPR. Tale compenso non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, e dovrà essere riferito al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse disponibili. Si dovrà peraltro tenere conto dell’impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

Il comma 4-*bis* – introdotto nel corso dell’esame in prima lettura - autorizza il Ministero dell’università e della ricerca a rideterminare, a decorrere dal 2023, la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell’indennità accessoria al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, in misura pari a euro 1.250.000, in relazione alle accresciute attività, connesse anche alla attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla copertura delle spese, pari a euro 597.040,18 a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

La RT rileva che le disposizioni non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse rinvenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali.

I commi 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis* e 4-*bis* sono al momento sprovvisti di **RT**.

In merito al comma 4-*bis*, **il rappresentante del Governo** durante l’esame in prima lettura ha chiarito che gli oneri relativi alla rideterminazione dell’indennità accessoria corrisposta al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca, sono stati quantificati in 597.040,18 euro annui a decorrere dall’anno 2023, tenuto conto della differenza esistente tra gli importi previsti a legislazione vigente e quelli risultanti per effetto della citata rideterminazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare ritenuto il carattere facoltativo delle previsioni e considerato che tali interventi saranno realizzati nel limite delle risorse disponibili e che, per altro, dette risorse sono rivenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali e nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio.

Sul comma 4-*bis*, si prende atto che l’incremento è frutto di una quantificazione di cui però non sono forniti gli elementi a supporto. Per i profili di copertura, posto che il fondo speciale indicato reca le occorrenti disponibilità, non si formulano osservazioni.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

Il comma 1 autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2023, per la prosecuzione di attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* - MIMIT, anche inerente ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

Il comma 2 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT certifica che le attività in conto terzi per le quali è previsto lo stanziamento di euro 270.000 sono quelle obbligatorie svolte dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) che è composta, tra gli altri, da 15 uffici periferici, detti Ispettorati Territoriali (I.TT.). Il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da circa 250 unità.

Per il 2023 è stato stimato un ammontare di 10.307 ore di straordinario per le attività obbligatorie di cui sopra sul totale di tutti gli IITT.

Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo feriale per lo straordinario di un dipendente di area terza, posizione economica F5 (euro 19,74).

L'ammontare di 270.000 euro è così composto: euro 49.239,00 contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie; euro 203.466 competenze accessorie al personale per attività in conto terzi; 17.295,00 IRAP sulle competenze accessorie per un totale di 270.000 euro

Il predetto onere, pari a euro 270.000 trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Durante l'esame in prima lettura, il Governo ha evidenziato in particolare “che il comma 3 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dispone che i proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti. Pertanto, da un punto di vista contabile, le somme versate dai terzi per le attività richieste sono incamerate nel bilancio di entrata dello Stato, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che successivamente provvede alla assegnazione sui capitoli di spesa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, secondo le ordinarie procedure della contabilità di Stato. Dal 2022, il bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ora

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, non ha più previsto sul capitolo 3335 pg 15 lo stanziamento, sino a quel momento storicizzato, di 270.000 euro finalizzato a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del predetto Ministero impegnato nelle attività di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. In tale occasione, l'evenienza fu positivamente risolta con l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha disposto uno stanziamento di 270.000 sul capitolo 3335 pg 15, per il pagamento delle prestazioni straordinarie del personale del Ministero rese in conto terzi. Analogamente, il bilancio di previsione 2023-25 ha riproposto l'assenza di risorse per gli straordinari relativi alle attività in conto terzi, in quanto nel triennio considerato non risultano essere presenti stanziamenti sul capitolo 3335 pg. 15, pur provvedendo i terzi richiedenti a versare quanto dovuto nel bilancio in conto entrata dello Stato. Pertanto, è necessario, con la previsione di cui all'art. 10, procedere all'assegnazione delle suddette risorse, allo stato non assegnabili in altro modo, pena la paralisi delle attività rese in favore dei terzi richiedenti.”⁵⁸.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy	s	c	0,3				0,3				0,3			
1	Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy-effetti riflessi	e	t/c					0,1				0,1			
2	Riduzione Tabella A- Ministero delle imprese e del Made in Italy	s	c	-0,3				-0,3				-0,3			

Al riguardo, preliminarmente si evidenzia la circostanza che le spese presentano carattere solo limitatamente modulabile, ivi trattandosi di prestazioni lavorative la cui esecuzione è necessaria e di carattere poco differibile al sussistere dei relativi presupposti, per cui andrebbe chiarito se sarà necessario sostenere analogo onere anche per gli anni futuri⁵⁹. Alla luce dei chiarimenti forniti durante l'esame in prima lettura, andrebbero chiarite le ragioni per cui nello stato di previsione del Ministero delle

⁵⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti.

⁵⁹ La r.i. precisa che “in attesa di trovare una soluzione strutturale con carattere pluriennale all'assenza di risorse dedicate a tali servizi anche tramite una possibile modifica della natura dei compensi spettanti al personale che svolge tali attività, la disposizione in esame prevede un intervento finanziario una tantum riferito all'anno 2023”.

imprese non è più previsto dal 2022 uno specifico stanziamento per le prestazioni di lavoro straordinario e se a partire dal prossimo bilancio esso sarà invece ripristinato onde evitare di dover ricorrere a provvedimenti d'urgenza in corso d'anno.

Per i profili di quantificazione, per cui la RT indica la platea (circa 250 unità), il numero delle ore di straordinario (10.307) per le attività, nonché la tariffa media di 1 ora di straordinario (euro 19,74), va evidenziato che l'autorizzazione è comunque predisposta come limite massimo di spesa, per cui andrebbe solo chiarito su quali basi è stata formulata l'ipotesi del numero di ore di straordinario.

Sui profili di copertura finanziaria, posto che si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, anche alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

Il comma 1 dispone che, nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 4.911.400 euro per l'anno 2023:

- quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (relativo al riaccertamento dei residui passivi perenti);
- quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Riattivazione del servizio di pubblica utilità "1500" - call center	s	c	4,9				4,9				4,9			
2	Riduzione Tabella A- Ministero delle imprese e del Made in Italy	s	c	-1,5				-1,5				-1,5			
	Utilizzo del fondo di parte corrente per il riaccertamento straordinario dei residui iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 34-ter, c. 5, della L n. 196/2009	s	c	-1,5				-1,5				-1,5			
	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190/2014	s	c	-1,9				-1,9				-1,9			

La RT afferma che le ore di produzione necessarie per garantire i livelli di risposta del servizio di call center del 1500 possano raggiungere il limite massimo di 110.000. Il totale complessivo del servizio per il periodo marzo-dicembre 2023, stimato in 4.911.400 euro, è stato determinato come di seguito descritto. Per il servizio di *contact center* di primo livello, la spesa è pari a: 29 euro costo storico del servizio x 110.000 ore + 30.000 euro costo mensile infrastruttura x 10 mesi = 3.490.000 euro + IVA al 22 per cento = 4.257.800 euro. Per le attività del II livello svolte dal *contact center* con personale medico nel numero massimo di 10 unità, si prevede un costo presunto pari a 653.600 euro, calcolato sulla base del numero di unità indicato, moltiplicato per un costo medio orario pari a 40 euro per 38 ore settimanali.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare in termini di quantificazione, nel presupposto che i dati relativi ai parametri considerati dalla RT siano corretti. Peraltro, il fatto che il servizio sia stato affidato in outsourcing dal marzo 2020 dovrebbe comunque consentire di acquisire dati di consuntivo sugli oneri finora sostenuti, verosimilmente sovrapponibili a quelli attesi, al fine di confermare le stime fornite.

Non si hanno osservazioni in merito alle tre modalità di copertura, atteso che i fondi in questione presentano tutti le occorrenti disponibilità, peraltro contenute rispetto agli stanziamenti ancora sussistenti, e che il Governo ha confermato l'assenza di pregiudizi su interventi già avviati o programmati a valere sul Fondo per esigenze indifferibili.

Articolo 12

(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

La norma modifica i commi da 1 a 3 dell'articolo 17-*novies* del decreto-legge n. 80 del 2021 in materia di Inviato speciale per il cambiamento climatico, che è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le modifiche tra l'altro:

- stabiliscono che l'Inviato possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che a questi è corrisposto un compenso non superiore a 238.380 euro, mentre nel testo previgente l'Inviato doveva essere individuato tra i dirigenti pubblici e ad esso spettava il solo eventuale trattamento di missione;

- nel caso in cui l'inviato sia dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, prevedono il suo collocamento in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza; all'atto del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza;

- stabiliscono che l'incarico sia a tempo pieno e che la relativa durata sia fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario, o di dimissioni dell'inviato.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle modifiche sopra descritte è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica (comma 2).

La RT ribadisce il contenuto della norma e chiarisce che presso il MASE è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionale (nello specifico, la Direzione generale attività europea ed internazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128). Per quanto riguarda il MAECI, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, è presente un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue gli eventi e i negoziati internazionali in materia, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Precisa, inoltre, che lo stanziamento previsto è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati. Inoltre, quanto alle spese di missione per l'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 17-*novies* del DL n. 80/2021, risultano iscritti, a legislazione vigente, 111.620 euro sul capitolo n. 3620, pg. 1, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Nomina dell'Inviato	s	c	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	
Nomina dell'Inviato – spese di missione	s	c		0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1	
Nomina dell'Inviato – effetti indotti	e	t/c					0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
Tab A - Ministero dell'ambiente	s	c	-0,2	-0,3	-0,3		-0,2	-0,3	-0,3		-0,2	-0,3	-0,3	

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha precisato che le attività dell'inviato speciale per il cambiamento climatico cesseranno entro il 31 dicembre 2025.

Al riguardo, nonostante le rassicurazioni del rappresentante del Governo circa la cessazione dell'incarico dell'inviato speciale per il cambiamento climatico entro il 31 dicembre 2025, ai fini della certezza dell'onere e della relativa copertura finanziaria, andrebbe valutata l'opportunità di inserire in norma la data di cessazione dell'incarico dell'inviato speciale.

Articolo 13

(Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per attività di interesse comune)

Il comma 1 modifica l'articolo 11-*septies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che già nel testo previgente prevedeva l'avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente di personale di ENEA e ISPRA. La nuova formulazione specifica che l'avvalimento è disposto al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune mentre la norma previgente, più restrittiva, faceva riferimento all'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi durante la prima lettura⁶⁰, modifica la composizione dell'organo di revisione amministrativo-contabile l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Le modifiche stabiliscono che il collegio abbia un unico componente supplente in luogo di due. Le modifiche stabiliscono, altresì, che uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, sia scelto tra i magistrati contabili; mentre un altro sia scelto tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero. Si stabilisce che il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-*bis* è al momento sprovvisto di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura, il rappresentante del Governo ha affermato che la cessazione del collegio dei revisori dell'ISPRA disposta dall'articolo 13, comma 1-*bis*, non determina la corresponsione ai suoi componenti di compensi professionali per il residuo periodo teorico di durata in carica⁶¹.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁶⁰ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 103.

⁶¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023, pagina 19.

Al riguardo, sul comma 1, posto che le norme in esame confermano la normativa previgente che consente al Ministero dell'ambiente di avvalersi del personale di ENEA e ISPRA, non ci sono particolari osservazioni.

Parimenti nulla da osservare sul comma 1-*bis*.

Articolo 14

(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

Il comma 1, riformulando l'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022, istituisce presso il Ministero delle imprese, l'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, in luogo della preesistente Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese. La nuova Unità di missione assorbe, per espressa previsione, le finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. All'Unità di missione sono assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale - di cui è dato conto nella tabella A dell'Allegato 1 [articolo 1, comma 2) - e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Quest'ultimo è il dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CIAIE) (comma 1, lett. a)]. L'Unità di missione svolge la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori (comma 1, lett. b)).

Il comma 2 evidenzia che i due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono stati inseriti i commi 2-*bis* e 2-*ter*⁶².

Il comma 2-*bis* prevede che le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 2-*ter* prevede che agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento, relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT afferma che il comma 1 istituisce, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'«Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti», a cui, secondo quanto previsto dal comma 2, sono assegnati due dirigenti di livello non generale (cui è attribuita la terza fascia del trattamento accessorio spettante ai dirigenti non generali del Ministero), ad integrazione della dotazione organica del Ministero. Per la quantificazione degli oneri si rinvia a quanto indicato nella RT riferita all'articolo 1, comma 13, lettera f).

I commi 2-*bis* e 2-*ter* sono al momento sprovvisti di **RT**.

⁶² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 103.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur considerando la disposizione, non ascrive alle norme effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riguardo all'incremento della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale del Ministero delle imprese, considerato che l'onere relativo è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'**articolo 1, comma 13, lettera f)**, si rinvia alla medesima norma.

Per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione oggetto delle norme al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, alla luce delle rassicurazioni acquisite in prima lettura circa l'assenza di ulteriori elementi retributivi in connessione al conferimento dell'incarico di funzioni di coordinamento⁶³, non ci sono osservazioni.

Il comma 3, come modificato all'esito dell'esame svolto in commissione durante la prima lettura⁶⁴, istituisce fino al 31 dicembre 2026, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione denominata Unità per la cooperazione internazionale con il compito di fornire supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordinare le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia. All'Unità vengono assegnati n. 1 dirigente sanitario, n. 1 dirigente amministrativo e n. 2 unità di personale non dirigenziale inquadrati nella III area funzionale ed appartenenti ai ruoli del Ministero della salute.

La RT afferma che la norma istituisce in via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministro della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, una struttura di missione denominata *“Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”*, di livello dirigenziale non generale per garantire il supporto necessario ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario e per gli interventi di emergenza umanitaria.

Il contingente da assegnare alla predetta Unità è costituito da due unità di personale con qualifica dirigenziale di livello non generale, di cui una da imputare all'aliquota della dirigenza sanitaria, e due unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad

⁶³ In tal senso, il documento depositato dal Governo ha confermato che “l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, si conferma che detta attribuzione non comporta l'erogazione di ulteriori elementi retributivi”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit., pagina 55 e seguenti.

⁶⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 103.

assumere il contingente di personale menzionato, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026.

L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione Italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

Per la quantificazione degli oneri si rinvia a quanto indicato nella RT riferita all'articolo 1, comma 13 lettera o).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur contemplando la misura, non vi ascrive effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere relativo, derivante dall'assunzione di personale presso il Ministero della salute è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 13, lettera o), si rinvia a quest'ultima disposizione.

Il comma 4 dispone una rimodulazione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente relativa a n. 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021 con specifico riferimento a tale anno (2021), riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.

La RT evidenzia che la norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica all'art.1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, poiché non modifica il numero complessivo di unità dirigenziali da assumere (che rimane 45), limitandosi a prevedere una diversa ripartizione tra la dirigenza sanitaria (n. 33 unità) e non sanitaria (12 unità). Assicura che la disposizione pertanto assicura l'invarianza si spesa.

A tal proposito si precisa che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i costi delle retribuzioni pro capite calcolati, per ciascuna qualifica professionale, secondo le indicazioni pervenute dalla Ragioneria generale dello Stato.

In particolare, in ordine alla retribuzione dei dirigenti non è stata considerata l'IVC 2019-2021 in quanto già ricompresa nell'incremento della retribuzione complessiva del 3,78%, mentre l'IVC 2022-2024 è stata aggiunta per 13 mensilità e al lordo degli oneri riflessi senza incremento del 3,78%.

Per quanto riguarda la necessità aumentare la dotazione organica della dirigenza sanitaria per poter assumere le n. 33 unità autorizzate dalla norma (15 per l'anno 2023

e 18 per l'anno 2024), si precisa che alla data attuale risultano presenti nel ruolo n.414 dirigenti sanitari a fronte di una dotazione organica di 449 unità (n. 35 posti vacanti).

Tuttavia, nella programmazione dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio (si veda PIAO 2023-2025 recentemente approvato, allegati 12, 13, 14) è stata prevista l'assunzione, a valere sui risparmi da cessazioni di personale, di n.48 unità di dirigente sanitario, così ripartiti: 17 per l'anno 2023; 10 per l'anno 2024; 21 per l'anno 2025.

Di contro, per il triennio in questione sono previste nella dirigenza sanitaria: n. 6 cessazioni nell'anno 2023 e n. 18 cessazioni nell'anno 2024 (allegati 10 e 11 del PIAO).

Pertanto, al fine di completare il piano delle assunzioni programmate, al netto delle cessazioni previste, risulterebbe necessario aumentare l'organico della dirigenza sanitaria di almeno 22 unità.

Riepilogo conteggi:

414 presenti in ruolo +48 assunzioni programmate sul *turn over* – 24 cessazioni 2023/2024 = 438 dirigenti in servizio e 11 posti vacanti.

Per le 33 unità autorizzate dalla legge 178/2020 risultano necessari 22 posti di aumento organico.

Durante l'esame in prima lettura⁶⁵, il documento prodotto dal governo riferisce che “nella quantificazione del contingente rimodulato è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari fascia S5 (incarico di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni), aventi una retribuzione di posizione parte fissa, parte variabile e di risultato inferiore rispetto al dirigente sanitario con incarico struttura complessa quantificato nell'art. 1, comma 13, lett. o)., il quale peraltro è beneficiario di una aggiuntiva indennità di incarico di struttura complessa e dell'importo massimo concernente l'indennità di esclusività. Relativamente all'obiezione che il contingente di personale andrebbe configurato come limite massimo, si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 883 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si configura come limite massimo di spesa, bensì è indicata in modo puntuale: Al riguardo, si precisa, infatti, che nell'ordinamento del Ministero della salute, a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai dirigenti sanitari, collocati in unico ruolo, sono conferiti gli incarichi previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 e dagli articoli 55 e seguenti del CCNL dell'Area delle Funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 2020. Nello specifico, si tratta degli incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, che, al pari del SSN, costituiscono incarichi di natura professionale e non corrispondono alla direzione di uffici di livello dirigenziale non generale. Diversamente, nell'ambito della dotazione organica della dirigenza di II fascia, è individuato un contingente di incarichi di direzione di uffici

⁶⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti.

dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero, corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa (decreto interministeriale 9 agosto 2019), ai quali si accede previo interpello e al ricorrere dei requisiti professionali e di anzianità prescritti. Si precisa che soltanto gli incarichi di struttura complessa hanno natura gestionale e corrispondono alla direzione di strutture dirigenziali non generali. Al riguardo, si precisa, infatti, che nell'ordinamento del Ministero della salute, a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai dirigenti sanitari, collocati in unico ruolo, sono conferiti gli incarichi previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 e dagli articoli 55 e seguenti del CCNL dell'Area delle Funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 2020. Nello specifico, si tratta degli incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, che, al pari del SSN, costituiscono incarichi di natura professionale e non corrispondono alla direzione di uffici di livello dirigenziale non generale. Diversamente, nell'ambito della dotazione organica della dirigenza di II fascia, è individuato un contingente di incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero, corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa (decreto interministeriale 9 agosto 2019), ai quali si accede previo interpello e al ricorrere dei requisiti professionali e di anzianità prescritti. Si precisa che soltanto gli incarichi di struttura complessa hanno natura gestionale e corrispondono alla direzione di strutture dirigenziali non generali.”

RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI II FASCIA NON SANITARIO COMPRESIVA DELLA TREDICESIMA - FASCIA A					IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO da 2024				IMPORTO COMPLESSIVO 6 MESI 2023				
UNITA' DIRIGENZIALI	IMPORTO ANNUO	IMPORTO ANNUO con aumento CCNL del 3,78%	oneri - CAP. PG.2	CAP. IRAP PG.1	UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 3,78% - CAP. PG.1 -	IMPORTO COMPLESSIVO oneri - CAP. PG.2	IMPORTO COMPLESSIVO CAP. IRAP PG.1	TOTALE CON ONERI	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 3,78% - CAP. PG.1 -	IMPORTO COMPLESSIVO oneri - CAP. PG.2	IMPORTO COMPLESSIVO CAP. IRAP PG.1	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,67	46.971,52	14.035,09	3.992,58		46.971,52	14.035,09	3.992,58	64.999,19	23.485,76	7.017,55	1.996,29	32.499,60
IVC	226,33		67,63	19,24		226,33	67,63	19,24	313,20	113,17	33,81	9,62	156,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	13.040,07	3.896,37	1.108,41		13.040,07	3.896,37	1.108,41	18.044,85	6.520,04	1.948,19	554,20	9.022,43
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	27.916,82	8.341,55	2.372,93	1	27.916,82	8.341,55	2.372,93	38.631,30	13.958,41	4.170,77	1.186,46	19.315,65
TOTALE ANNUO COMPETENZE FISSE	84.952,11	87.928,41	26.340,64	7.493,15		88.154,74	26.340,64	7.493,15	121.988,54	44.077,37	13.170,32	3.746,58	60.994,27
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ultimo liquidata	17.561,97	18.225,81	4.410,65	1.549,19		18.225,81	4.410,65	1.549,19	24.185,65	9.112,91	2.205,32	774,60	12.092,83
TOTALE	102.514,08	106.154,23	30.751,28	9.042,35		106.380,56	30.751,28	9.042,35	146.174,19	53.190,28	15.375,64	4.521,17	73.087,09

RETRIBUZIONE DIRIGENTE SANITARIO STRUTTURA COMPLESSA COMPRESIVA DELLA TREDICESIMA - FASCIA A					IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO da 2024				IMPORTO COMPLESSIVO 9 MESI 2023				
UNITA' DIRIGENZIALI	IMPORTO ANNUO	IMPORTO ANNUO con aumento CCNL del 3,78%	oneri - CAP. PG.2	CAP. IRAP PG.1	UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 3,78% - CAP. PG.1 -	IMPORTO COMPLESSIVO oneri - CAP. PG.2	IMPORTO COMPLESSIVO CAP. IRAP PG.1	TOTALE CON ONERI	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 3,78% - CAP. PG.1 -	IMPORTO COMPLESSIVO oneri - CAP. PG.2	IMPORTO COMPLESSIVO CAP. IRAP PG.1	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,67	46.971,52	14.035,09	3.992,58		46.971,52	14.035,09	3.992,58	64.999,19	23.485,76	7.017,55	1.996,29	32.499,60
IVC	226,33		67,63	19,24		226,33	67,63	19,24	313,20	113,17	33,81	9,62	156,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	13.040,07	3.896,37	1.108,41		13.040,07	3.896,37	1.108,41	18.044,85	6.520,04	1.948,19	554,20	9.022,43
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	27.916,82	8.341,55	2.372,93		27.916,82	8.341,55	2.372,93	38.631,30	13.958,41	4.170,77	1.186,46	19.315,65
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	8.796,75	2.128,81	747,72		8.796,75	2.128,81	747,72	11.673,28	4.398,37	1.064,41	373,86	5.836,64
IND. INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	10.604,24	3.168,55	901,36		10.604,24	3.168,55	901,36	14.674,15	5.302,12	1.584,27	450,68	7.337,07
IND. ESCLUSIVITA' INC. STRUTTURA COMPLESSA	18.473,29	19.171,58	4.639,52	1.629,58	1	19.171,58	4.639,52	1.629,58	25.440,69	9.585,79	2.319,76	814,79	12.720,34
TOTALE ANNUO COMPETENZE FISSE	122.119,74	126.500,98	36.277,52	10.771,82		126.727,31	36.277,52	10.771,82	173.776,65	63.363,66	18.138,76	5.385,91	86.888,33
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ultimo liquidata	15.391,39	15.973,18	3.865,51	1.357,72		15.973,18	3.865,51	1.357,72	21.196,42	7.986,59	1.932,76	678,86	10.598,21
TOTALE CON ONERI	137.511,13	142.474,17	40.143,03	12.129,54		142.700,50	40.143,03	12.129,54	194.973,07	71.350,25	20.071,52	6.064,77	97.486,53

TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI	ANNO 2023	170.573,63
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI	ANNO 2024	341.147,26
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI	ANNO 2025	341.147,26
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI	ANNO 2026	341.147,26

TOTALE DIRIGENZA	1.194.015,40
------------------	--------------

RETRIBUZIONE DIRIGENTE SANITARIO 55 COMPRENSIVA DELLA TREDICESIMA						IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO 2023				IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO 2024					
UNITA' DIRIGENZIALI	IMPORTO ANNUO	IMPORTO ANNUO con aumento CCNL del 3,78%	oneri - CAP. PG.2	CAP. IRAP PG.1	IMPORTO UNITARIO CON ONERI	UNITA'	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG.1 -	IMPORTO COMPLESSI VO oneri - CAP. PG.2	IMPORTO COMPLESSI VO CAP. IRAP PG.1	TOTALE CON ONERI	UNITA'	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. PG.1 -	IMPORTO COMPLESSI VO oneri - CAP. PG.2	IMPORTO COMPLESSI VO CAP. IRAP PG.1	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,67	46.971,52	14.035,09	3.992,58	64.999,19		704.572,85	210.526,37	59.888,69	974.987,91		845.487,42	252.631,64	71.866,43	1.169.985,49
IVC	226,33	226,33	67,63	19,24	313,20		3.394,95	1.014,41	288,57	4.697,93		4.073,94	1.217,29	346,28	5.637,52
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.400,00	4.566,32	1.364,42	388,14	6.318,87		68.494,80	20.466,25	5.822,06	94.783,10		82.193,76	24.559,50	6.986,47	113.739,73
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	5.189,00	1.550,47	441,07	7.180,54		77.835,00	23.257,10	6.615,98	107.708,07		93.402,00	27.908,52	7.939,17	129.249,69
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	8.796,75	2.128,81	747,72	11.673,28		131.951,18	31.932,19	11.215,85	175.099,22		158.341,42	38.318,62	13.459,02	210.119,07
IND. ESCLUSIVITA' INFERIORE 5 ANNI	2.519,19	2.614,42	632,69	222,23	3.469,33	15	39.216,23	9.490,33	3.333,38	52.039,94	18	47.059,48	11.388,39	4.000,06	62.447,93
TOTALE ANNUO COMPETENZE FISSE	65.882,53	68.364,33	19.779,11	5.810,97	93.954,41		1.025.465,02	296.686,64	87.164,53	1.409.316,18		1.230.558,02	356.023,96	104.597,43	1.691.179,41
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ultimo liquidato	10.666,00	11.069,17	2.678,74	940,88	14.688,79		166.037,62	40.181,10	14.113,20	220.331,92		199.245,15	48.217,33	16.935,84	264.398,31
TOTALE CON ONERI	76.548,53	79.433,51	22.457,85	6.751,85	108.643,21		1.191.502,64	336.867,74	101.277,72	1.629.648,10		1.429.803,16	404.241,29	121.533,27	1.955.577,72

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rinviando anche alla RT annessa all'articolo 1, comma 13, lettera o), prendendo atto degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sulle ragioni per cui risulta neutrale una rimodulazione dell'organico che vede l'incremento dei dirigenti sanitari con corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari, nulla da osservare⁶⁶.

Ad ogni modo, con riferimento alla rimodulazione temporale delle assunzioni (che originariamente furono autorizzate per il solo 2021 e ora per gli anni 2021-2024), si rileva che l'onere ascrivito alla disposizione iniziale era di carattere permanente e, pertanto, poiché detta rimodulazione temporale comporta un differimento nel medesimo numero di assunzioni, dalla stessa non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già scontato nei tendenziali.

Il comma 4-bis, introdotto in prima lettura, aumenta di venti unità il contingente massimo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, che passa così da 100 a 120 unità di personale. A tal fine è autorizzata una spesa di 200.000 euro per il 2023 e di 400.000 euro annui a partire dal 2024. La disposizione autorizza altresì ad assegnare a tali uffici, oltre la soglia di personale prevista, fino a dieci esperti e consulenti, che prestano la loro attività a titolo gratuito.

Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di 751.219 euro per il periodo 2023-2026 per l'istituzione fino al 31 dicembre 2026, da parte dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale.

La RT ribadisce che il comma 5 determina per l'istituzione dell'unità di missione presso ISPRA, per la quale è previsto il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, costi posti a carico del Bilancio dello Stato.

⁶⁶ Sul punto, si segnala che il Conto Annuale della RGS indica in corrispondenza ad una posizione dirigenziale di II del dicastero della salute una retribuzione media annua di 117.168 euro annui, di cui 48.331 euro annui di trattamento fondamentale e 68.836 euro di componenti accessorie. Per un dirigente sanitario la retribuzione media annua indicata è 83.351 euro, di cui 47.629 di trattamento fondamentale e 35.723 di trattamento accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2021, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

Per il posto di livello dirigenziale generale, istituito sino al 31 dicembre 2026, il costo è stato quantificato in euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 applicando la metodologia di calcolo fornita dalla Nota circolare DFP prot. 72329-P del 13/12/2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzionale di cui al comma 607, della legge di bilancio 2022.

Il comma 4-*bis* è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti ed entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Istituzione dell'Unità di missione PNRR presso l'ISPRA	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
5	Istituzione dell'Unità di missione PNRR presso l'ISPRA - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	c	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
5	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, sul comma 4-*bis*, posto che la norma fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento di 20 unità del contingente addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, pari a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della salute, che reca le occorrenti disponibilità, non si formulano osservazioni in relazione alla copertura. In merito alla quantificazione degli oneri andrebbero invece forniti gli opportuni elementi a supporto.

Sul comma 5, posto che la norma si limita a prevedere l'assunzione di un dirigente di livello generale a tempo determinato e dispone la copertura del relativo onere quantificato sulla base delle informazioni fornite dalla RT, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Sui profili di copertura finanziaria premesso che la disposizione provvede agli oneri derivanti dai primi due periodi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui al comma 607 della legge di bilancio 2022, alla luce degli elementi di rassicurazione in merito alle esistenze delle disponibilità acquisite in prima lettura⁶⁷, non ci sono osservazioni.

In proposito, si rinvia a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili per l'esercizio in corso sul citato Fondo, tenendo conto delle riduzioni operate, oltre che dalla citata norma, anche dagli articoli 6, comma 2, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7, nulla da osservare.

Il comma 6 disciplina il conferimento, da parte di ISPRA, degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Si dispone che l'ISPRA conferisca gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del D.Lgs. 165/2001, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013. In ogni caso, la durata di tali incarichi non può superare il 31 dicembre 2026.

La RT conferma che la norma chiarisce che l'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prendendo a riferimento la dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

La norma non determina maggiori oneri atteso che i conferimenti avvengono nel limite di spesa per le assunzioni previsto dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 218/2016 come individuate nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" dell'Istituto approvato con Deliberazione 29/CA del 30 gennaio 2023

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che la norma in esame, individuando la base di calcolo cui riferire le aliquote di incarichi conferibili, non obbliga l'ente a conferire detti incarichi nel numero massimo, e dunque può essere attuata nel quadro dei vincoli di spesa per le assunzioni, come ribadito dalla relazione tecnica, dei complessivi vincoli di bilancio dell'ente, cui la disposizione non deroga, e nel limite delle risorse disponibili.

All'esito dell'esame svoltosi in prima lettura sono stati inseriti i commi 6-*bis*-6-*ter*⁶⁸.

⁶⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, pagina 55 e seguenti.

⁶⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 104.

Il comma 6-bis prevede che alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità previste per la programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche.

Per le finalità di cui alla norma in esame è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2023-2025.

Il comma 6-ter apporta alcune modifiche al citato articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, istitutivo della Struttura di missione per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata. In particolare, la lettera a) modifica, con un intervento additivo, il comma 6, al fine di prevedere che gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni colpiti dal sisma del 2016 ovvero all'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nell'ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, possono iscriversi all'Anagrafe antimafia degli esecutori anche se siano stati destinatari di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale, disposte ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La lettera b) del comma 6-ter inserisce un nuovo comma 6-bis, in cui si specificano i compiti del direttore della Struttura di missione per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel caso siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa configurabili come agevolazione occasionale.

I commi sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura⁶⁹, ha affermato che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6-bis, correlata ai nuovi compiti assegnati alla Struttura di missione preposta alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei

⁶⁹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023.

contratti pubblici, risulta congrua rispetto alle finalità introdotte dalla norma, con riferimento tanto agli oneri di personale quanto a quelli di funzionamento, e il possibile utilizzo di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo da parte della Struttura medesima, nel limite di un contingente di 80 unità, non è suscettibile di inficiare lo svolgimento dell'attività svolta in via ordinaria dalle amministrazioni di provenienza.

Al riguardo, per i profili d'interesse, pur prendendo atto che il Governo ha valutato come congrua l'autorizzazione di spesa prevista, andrebbero fornite le ipotesi ed i dati sottostanti la quantificazione, al fine di consentire la verifica della congruità degli oneri stimati, sia per quanto riguarda gli oneri di personale, sia per quanto concerne gli oneri di funzionamento della struttura di missione.

Per i profili di copertura, posto che ivi si provvede per i maggiori oneri previsti per il 2023 e per il triennio 2024/2026, a valere della dotazione dei fondi speciali di parte corrente prevista nel bilancio in gestione, avvalendosi degli accantonamenti previsti in favore del ministero dell'interno, andrebbero richieste conferme circa l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Articolo 15, commi 1-6 ***(Potenziamento organici della Polizia di Stato)***

Le norme ridefiniscono gli organici del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, con funzioni di assistente tecnico e con funzioni sanitarie. Si prevede, inoltre, che alle questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza. Si stabilisce infine l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive n.302 unità di personale della Polizia di Stato.

In particolare, il comma 1 sostituisce, alle lettere a) b) e c) le tabelle che delineano gli organici, rispettivamente:

- della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (tabella A del DPR n. 335 del 1982),
- del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (tabella A del DPR n. 337 del 1982),
- del personale sanitario della Polizia di Stato (tabella A del DPR n. 338 del 1982).

Tra le altre cose si prevede:

- per il personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'incremento da n.35 a n. 39 dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e da n.686 a n. 716 dei primi dirigenti; la riduzione da n.1.595 a n. 1.525 dei vicequestori e vicequestori aggiunti; la riduzione da n.1969 a n. 1816 dei commissari capi, dei commissari e dei vicecommissari;
- per il personale della Polizia di Stato con funzioni di assistente tecnico: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'incremento da 70 a 73 degli ingegneri, l'incremento da 70 a 93 dei fisici e l'incremento da 25 a 52 degli psicologi;
- per il personale sanitario della Polizia di Stato: a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'incremento da n.36 a n.38 dei primi dirigenti medici e da n. 185 a n. 195 dei medici superiori e dei medici capo⁷⁰.

⁷⁰ Si segnala che le tre tabelle erano state da ultimo modificate dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022.

La lettera d) del comma 1 dispone che a seguito delle modifiche previste dalle lettere precedenti sia conseguentemente modificato il piano programmatico pluriennale che prevede la riduzione della dotazione organica complessiva dei funzionari di polizia (ad eccezione dei dirigenti generali e dei dirigenti superiori) entro il 1° gennaio 2027 da 4.500 unità a 3.700 e, insieme, l'incremento dei ruoli tecnici dei funzionari tecnici di polizia. È previsto che il piano deve essere adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

Il comma 2 prevede che alle questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Il comma 3 prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione per apportare al regolamento sulla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (DPR n. 208 del 2001) le modifiche conseguenti al comma 2. Il comma medesimo prevede che "il medesimo regolamento" abroghi il comma 2.

Il comma 4 dispone che per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

- a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
- b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;
- c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;
- d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
- e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
- g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037, pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

Il comma 6 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

La RT evidenzia che al fine di realizzare una strutturale implementazione degli organici delle componenti del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) ha previsto all'articolo 1, comma 662, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di uno specifico fondo recante le risorse stanziare per la manovra complessiva, demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase attuativa.

Il fondo ha la seguente dotazione: 90 milioni di euro per l'anno 2023; 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 117.151.088 euro per l'anno 2026; 117.206.959 euro per l'anno 2027; 121.459.388 euro per l'anno 2028; 122.284.002 euro per l'anno 2029; 122.286.410 euro per l'anno 2030; 122.836.497 euro per l'anno 2031; 123.523.497 euro per l'anno 2032; 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Ciò posto, per consentire l'immediata realizzazione dei citati incrementi organici si rende necessario intervenire sul richiamato comma 662, sostituendo la generica previsione recata dalla legge di bilancio con singole previsioni di dettaglio allo scopo di specificare i contorni degli interventi che interesseranno ciascuna Forza di polizia ed il predetto Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'arco del prossimo decennio.

Le nuove misure consentiranno di implementare le risorse da destinare al controllo del territorio, alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, al presidio e al controllo delle frontiere, alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche.

L'intervento è, inoltre, volto a potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento agli interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Precisa che, nel quadro del *budget* complessivo previsto dalla norma sopra citata, sono state calcolate, sempre in sede interforze, le disponibilità finanziarie per ciascuna Amministrazione, al fine di bilanciare l'equilibrio degli incrementi previsti con le progettualità ipotizzate dalle menzionate Amministrazioni considerando possibili compensazioni tra le stesse senza superare la disponibilità, per ciascun anno, della dotazione complessiva del fondo.

In particolare, l'elaborazione sviluppata ha previsto le seguenti ripartizioni di massima del *budget*:

		Fondo LdB 2023 (art. 1, co. 662) - RIPARTIZIONE										
AMMINISTRAZIONE		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033 (e anni a seguire)
POLIZIA DI STATO		13.734.504,93	18.299.606,91	18.377.312,22	23.015.829,25	22.442.188,86	24.161.775,07	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02
CARABINIERI		14.844.761,27	14.989.964,19	14.276.468,82	17.970.409,80	17.703.760,90	19.173.202,06	19.129.585,61	19.129.585,61	19.129.585,61	19.129.585,61	20.431.412,03
GUARDIA DI FINANZA		8.331.087,37	10.338.433,45	10.605.283,22	12.884.028,04	12.930.361,07	13.398.212,08	13.409.144,34	13.409.144,34	13.409.144,34	13.409.144,34	13.897.831,53
POLIZIA PENITENZIARIA		6.117.463,69	6.848.261,34	6.879.921,22	8.337.179,73	8.400.789,25	8.842.261,50	8.987.062,73	8.987.062,73	8.987.062,73	8.987.062,73	9.190.141,44
VARE	RECUPERO	40.303.010,31	37.372.644,80	37.903.947,79	46.467.881,00	46.922.490,00	47.049.424,00	47.049.424,00	47.738.832,00	48.038.963,00	48.038.963,00	48.038.963,00
	RIPIANAMENTO	90.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	117.151.087,57	117.206.958,57	121.459.387,80	122.284.001,80	122.286.409,80	122.836.496,80	123.523.496,80	125.797.592,98
totale disponibilità												

POLIZIA DI STATO

Sul comma 1 ribadisce che ivi si introduce una serie di incrementi organici per alcune qualifiche della Polizia di Stato, per complessive 548 unità, con incrementi differenziati sotto il profilo della decorrenza dall'1.1.2023 all'1.1.2028, recando alcuni interventi di sostituzione e modifica alle tabelle che a livello normativo contengono l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.

Nel seguente prospetto, per una completa visione di insieme, si riportano detti incrementi:

Ruolo/Qualifica		Incrementi organici	Decorrenze
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti generali di pubblica sicurezza	4	Tutti dal 01/01/2023
	Primi dirigenti "ruolo ordinario"	14	Tutti dal 01/01/2023
	Primi dirigenti medici	2	Tutti dal 01/01/2023
	Vice questori/Vice questori aggiunti "ruolo ordinario"	16	Tutti dal 01/01/2023
	Direttori tecnici superiori/ Direttori tecnici capo	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01/01/2023
	Medici superiori/Medici capo	10	Tutti dal 01/01/2023
Qualifiche "direttive"	Commissari "ruolo ordinario"	17	Tutti dal 01/01/2023
	Commissari tecnici	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01/01/2023
Qualifiche "sub-direttive"	Ispettori "ruolo ordinario"	100	Tutti dal 01/01/2025
	Ispettori tecnici	36	Tutti dal 01/01/2023
	Sovrintendenti "ruolo ordinario"	120	Tutti dal 01/01/2023
	Sovrintendenti tecnici	4	Tutti dal 01/01/2023
	Agenti/Assistenti "ruolo ordinario"	200	50 dal 01/01/2025 50 dal 01/01/2026 70 dal 01/01/2027 30 dal 01/01/2028
	Agenti/Assistenti tecnici	9	Tutti dal 01/01/2025
TOTALE		548	

In particolare, il *budget* a disposizione per la Polizia di Stato nel periodo 2023/2033 (e anni a seguire da quest'ultimo) entro il quale si sono potuti sviluppare gli incrementi organici è il seguente:

ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033 (e anni a seguire)
13.734.504,93	18.299.606,91	18.377.312,22	23.015.829,25	22.442.188,86	24.161.775,07	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02

Fermi restando i limiti finanziari anzidetti, la quantificazione finanziaria per ciascuna manovra di incremento organico, è stata così sviluppata:

- alla lettera a) per le qualifiche dirigenziali (da Vice questore aggiunto a Dirigente generale di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, non accessibili dalla “vita civile”):

- considerazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e continuativo, in base ai valori del 2020, spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento, tenendo conto, altresì, dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente, nonché dell’aumento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91% (previsto dal d.P.C.M. 15 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. 24 maggio 2022, n. 120) e dell’aumento annuale ISTAT 2022 pari allo 0,45% (previsto dal d.P.C.M. 25 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. 12 settembre 2022, n. 21);
- considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle competenze accessorie, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2021, anche in questo caso tenendo conto dell’adeguamento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91% e di quello ISTAT 2022 pari allo 0,45%;
- il tutto calcolando la quota differenziale tra la nuova qualifica e quella di provenienza, nonché gli oneri sempre differenziali che le promozioni producono a seguito delle vacanze nelle qualifiche sottostanti (in sostanza, il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali, ossia in base all’intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate);

- alla lettera b) per le qualifiche “contrattualizzate” da agente sino a quella di commissario capo e qualifiche equiparate (precisandosi, al riguardo, che quelle di agente, di vice ispettore e di commissario, e qualifiche equiparate, sono accessibili dalla “vita civile”):

- considerazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e continuativo spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento – di accesso del nuovo personale (in caso di agente, vice ispettore e commissario) o di promozione (in caso di vice sovrintendente) – tenendo conto, altresì:
 - dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente;
 - dei nuovi importi connessi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: *“Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021”*);
 - dell’indennità di vacanza contrattuale dello 0,5% per il 2022 solo con riferimento al trattamento economico fisso (questa, ad eccezione degli allievi);

- considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle competenze accessorie, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2021 e tenendo conto dell'aumento percentuale del 2,86% connesso al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: *“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021”*);
- considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle competenze previste nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.), in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i dati del conto annuale 2021;

inoltre:

- a) con riferimento alle qualifiche accessibili dalla “vita civile” – ossia, gli agenti e gli agenti “tecnici”, i vice ispettori del ruolo “ordinario” e i vice ispettori “tecnici” (più specificatamente, per queste due qualifiche, il 50% delle rispettive aliquote in incremento, ossia 50 e 18 unità, per le quali, secondo la normativa vigente, è previsto il concorso dalla “vita civile”), nonché i commissari e i commissari “tecnici” – il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali, ossia in base all'intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate, precisandosi che, con riferimento alle predette qualifiche, di seguito indicate anche nelle unità in incremento, per complessive 302 unità, gli oneri sono stati calcolati in relazione ai *piani di assunzioni straordinarie* di cui al comma 4, e segnatamente a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno in cui decorrono gli incrementi:
 - a) 17 commissari della carriera dei funzionari di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - b) 8 commissari tecnici della carriera dei funzionari tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - c) 50 vice ispettori del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2025;
 - d) 18 vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - e) 200 agenti del ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, di cui 50 a decorrere dal 1° settembre 2025, 50 a decorrere dal 1° settembre 2026, 70 a decorrere dal 1° settembre 2027 e 30 dal 1° settembre 2028;
 - f) 9 agenti tecnici del ruolo degli agenti e assistenti tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2025.

- alla lettera c) con riferimento alle qualifiche di vice ispettore del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, nonché per le qualifiche di vice sovrintendente del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, che non sono accessibili dalla “vita civile”, ma solo dall’“interno”, si evidenzia che:

- 1) per le qualifiche di vice ispettore del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, e segnatamente per il restante 50% delle rispettive aliquote in incremento, ossia 50 e 18 unità, per le quali, secondo la normativa vigente, è previsto il concorso interno, la quantificazione degli oneri è calcolata sulla quota differenziale tra la predetta qualifica e quelle di provenienza del ruolo dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (analogo il discorso per i “tecnici”), precisandosi che, nel calcolo del differenziale, il costo di riferimento per le qualifiche sottostanti consisterà nel valore di media assunto tra la qualifica di agente (o agente “tecnico”) con almeno 5 anni di servizio e quella apicale del ruolo dei sovrintendenti (o sovrintendenti “tecnici”), tenuto conto che può partecipare ai concorsi “interni” in argomento il personale in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- 2) per le qualifiche di vice sovrintendente del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, la quantificazione degli oneri è calcolata sulla quota differenziale tra la predetta qualifica e quella di provenienza, in particolare, inizialmente, tra la qualifica di vice sovrintendente e quella sottostante di assistente, quest’ultima assunta come valore di media in considerazione della possibilità, anche per le qualifiche inferiori ad assistente capo, di essere immesse nel ruolo dei sovrintendenti (mediante concorso).

Ciò in considerazione del fatto che gli incrementi delle dotazioni organiche delle qualifiche sopra indicate, interamente alimentate “internamente” dai ruoli sottostanti – dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti per l’alimentazione degli ispettori, solo agenti e assistenti per l’alimentazione dei sovrintendenti – non comportano un aumento della dotazione organica di tali ruoli, ma soltanto una corrispondente riduzione della loro forza effettiva di personale.

Fermo restando, poi, che la diminuzione della forza effettiva dei sovrintendenti è ripianabile solo con scrutini o con concorsi “interni”, la diminuzione di forza effettiva nel ruolo degli agenti e assistenti, invece, è ripianabile, eventualmente, in due modi:

- l. tramite assunzioni ordinarie da *turn-over*, autorizzate anno per anno e finanziate dal risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dal servizio ai sensi dell’art. 66, commi 9-*bis* e 10 del D.L. n. 112/2008;
- m. tramite assunzioni straordinarie che saranno eventualmente realizzate attraverso gli appositi provvedimenti.

In ogni caso, si tratterebbe di assunzioni di allievi agenti appositamente finanziate; per le spese di funzionamento, queste sono state stimate per le sole qualifiche provenienti dalla “vita civile” (ossia gli agenti, i vice ispettori e i commissari, e qualifiche equiparate), con riferimento ai costi sostenuti dall’Amministrazione per le spese di vitto e vestiario, così calcolati:

- spese di vitto, comprendenti *pro capite*: per il periodo relativo al corso di formazione, 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 “giorni-lavoro”; successivamente, 1 pasto da 6,00 euro, moltiplicato sempre per 220 “giorni-lavoro”;
- spese di vestiario, comprendenti costi *pro capite* di euro 1.500,00, da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;

Rileva che il piano di distribuzione degli incrementi organici, ad eccezione di un’aliquota di 30 agenti del ruolo “ordinario” in incremento dall’1.1.2028, è sviluppato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2027, in modo da compiersi negli stessi tempi previsti dai processi riorganizzativi degli Uffici centrali e territoriali, ormai definitisi, e segnatamente con le previsioni del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, che, nell’andare a definire il nuovo assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato, stabilendone natura, competenze, linee di dipendenza e sede, ha determinato le dotazioni organiche degli stessi Uffici territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2027;

Sottolinea che la quantificazione degli oneri economici è sviluppata su 11 anni per ciascun singolo intervento di incremento e, comunque, sino al 2038, ultimo anno di quantificazione per l’intervento che ha inizio nel 2028. Il maggior onere annuo “*lordo Stato*” a regime (dal 2038) è pari ad euro 25.140.652,10. Precisa, per completezza, che per anno “a regime” si intende l’anno successivo rispetto al decennio calcolato alla data dell’ultimo intervento di incremento compiuto (come condiviso in sede interforze), a fini ulteriormente precauzionali e segnatamente di maggiore rappresentazione sugli sviluppi di spesa.

La relazione tecnica illustra preliminarmente i parametri utilizzati nella quantificazione degli oneri retributivi (per la consultazione di tali elementi informativi si rinvia al testo della relazione tecnica).

Si riporta di seguito soltanto la tabella riassuntiva degli oneri complessivi dell’intervento mentre si rinvia al testo della relazione tecnica per le altre tabelle recanti la suddivisione delle spese in relazione alle diverse qualifiche.

INCREMENTO ORGANICO - ONERI DA FINANZIARE

qualifica	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	UNITA' DA FINANZIARE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
AMMINISTRATORE GENERALE	4	4	803.706,68	803.706,68	819.136,64	819.136,64	834.566,60	834.566,60	849.996,56	849.996,56	865.426,52	865.426,52	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48
PRIMO AMMINISTRATORE	14	14	1.716.691,90	1.716.691,90	1.752.297,40	1.752.297,40	1.787.902,90	1.787.902,90	1.823.508,40	1.823.508,40	1.859.113,90	1.859.113,90	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40
PRIMO AMMINISTRATORE MEDIO	2	2	245.241,70	245.241,70	250.328,20	250.328,20	255.414,70	255.414,70	260.501,20	260.501,20	265.587,70	265.587,70	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20
INCARICATO AGGIUNTO	16	16	1.308.827,52	1.308.827,52	1.308.827,52	1.251.391,76	1.251.391,76	1.526.936,96	1.526.936,96	1.563.247,84	1.563.247,84	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72
DIRETTORE TECNICO CAPO	8	8	654.413,76	654.413,76	654.413,76	625.696,88	625.696,88	763.468,48	763.468,48	781.623,92	781.623,92	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36
MEGLIO CAPO	10	10	818.017,20	818.017,20	818.017,20	782.121,10	782.121,10	954.335,60	954.335,60	977.029,90	977.029,90	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20
COMMISSARIO	17	17	403.752,72	1.211.257,99	1.325.322,64	1.253.152,11	1.253.152,11	1.253.152,11	1.253.152,11	1.253.152,11	1.300.697,20	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38
COMMISSARIO TECNICO	8	8	190.001,28	570.003,76	576.575,36	589.718,64	589.718,64	589.718,64	589.718,64	589.718,64	612.092,80	656.841,12	656.841,12	656.841,12	656.841,12	656.841,12	656.841,12	656.841,12
ISPIETTORE	100	100	-	-	574.804,50	1.467.698,50	2.243.117,00	3.634.139,50	3.541.036,00	3.594.304,00	3.594.304,00	3.484.991,50	3.512.853,50	3.480.764,00	3.490.053,00	3.508.631,00	3.508.631,00	3.508.631,00
ISPIETTORE TECNICO	36	36	206.929,62	528.371,46	807.522,12	1.308.290,22	1.274.772,96	1.293.949,44	1.293.949,44	1.254.596,94	1.264.623,26	1.253.075,04	1.256.419,08	1.263.107,16	1.263.107,16	1.263.107,16	1.263.107,16	1.263.107,16
SORINTENDENTE	120	120	752.673,60	752.673,60	752.673,60	752.673,60	413.344,80	413.344,80	413.344,80	150.994,80	150.994,80	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60
SORINTENDENTE TECNICO	4	4	25.089,12	25.089,12	25.089,12	25.089,12	13.778,16	13.778,16	13.778,16	5.033,16	5.033,16	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92
AGENTE	200	200	-	-	269.577,00	2.278.819,00	4.635.993,80	7.473.373,00	8.997.376,00	9.051.762,00	9.214.921,00	9.399.834,40	9.584.748,20	9.650.012,00	9.688.302,00	9.803.171,00	9.933.356,00	10.063.540,60
AGENTE TECNICO	9	9	-	-	48.523,86	361.663,56	404.881,92	404.881,92	404.881,92	414.671,40	434.250,54	434.250,54	434.250,54	434.250,54	441.142,74	454.926,96	454.926,96	454.926,96
TOTALE ONERI	548	548	7.125.345,10	8.634.294,69	9.883.008,92	13.538.078,73	16.365.855,33	21.198.962,81	22.685.984,27	22.570.140,87	22.888.950,54	23.698.075,90	23.970.317,70	24.010.180,08	24.064.651,28	24.211.882,50	24.342.067,50	24.472.232,10
SPESA DI FUNZIONAMENTO ANNI NAZIONALI AGENTE AGENTI TECNICI ISPIETTORI ORDINABILI TECNICI COMMISSARI ORDINABILI TECNICI		370	175.246,81	141.533,25	562.046,97	627.039,97	606.599,90	783.633,20	677.199,90	593.400,00	771.900,00	668.400,00	593.400,00	771.900,00	668.400,00	593.400,00	771.900,00	668.400,00
ONERE COMPLESSIVO			7.300.591,91	8.775.827,94	10.445.055,89	14.145.118,70	16.972.455,23	21.982.596,01	23.363.184,17	23.163.540,87	23.660.850,54	24.366.475,90	24.563.717,70	24.782.080,08	24.733.051,28	24.805.282,50	25.113.967,50	25.140.652,10
Totale disponibilità effettiva	#		33.734.504,93	38.299.606,90	38.377.312,22	23.015.629,25	22.462.188,86	24.161.775,07	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02	25.142.459,02	25.142.459,02	25.142.459,02	25.142.459,02	25.142.459,02
differenziale (h29 - h26)	#		6.433.913,02	9.523.778,96	7.932.256,33	8.870.750,55	5.469.733,63	2.179.179,06	1.504.273,56	1.014.916,86	519.607,19	500.981,63	578.741,32	360.378,94	409.407,74	937.176,32	28.491,32	1.806,92

Sul comma 2 riferisce che in ragione delle esigenze rilevate nell'ambito del sistema della sicurezza nazionale e, più specificatamente, per la particolare rilevanza delle sedi di alcune Questure, prevede, innanzitutto, di elevare il livello di preposizione – da Dirigente superiore della Polizia di Stato a Dirigente generale di pubblica sicurezza – di quattro Questure di altrettanti capoluoghi di regione, e segnatamente Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, potenziando i rispettivi organici, oltre che i livelli di preposizione delle articolazioni interne delle Questure stesse, nell'obiettivo, conseguentemente, di incrementare i relativi servizi operativi e tecnici e i settori della Polizia scientifica, la disposizione individua nelle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza quelle oggetto di elevazione del livello di preposizione del relativo Questore, individuandolo nella qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica come modificata dal comma 1, lettera a).

Nulla aggiunge sul contenuto del comma 3.

Sul comma 4 precisa che la finalità della previsione è quella di garantire l'assegnazione agli Uffici territoriali – in particolare ad articolazioni delle Questure oggetto di elevazione, nonché alle altre Questure sedi di particolare rilevanza – di maggiori contingenti di personale, da impiegare per i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, attraverso anche il potenziamento dei settori di supporto tecnico-logistico e, nelle Questure sedi di particolare rilevanza, degli ambiti deputati allo svolgimento di compiti afferenti alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori oneri correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	Potenziamento degli organici della Polizia di Stato	S	C	7,1	8,6	9,9	13,5	7,1	8,6	9,9	13,5	7,1	8,6	9,9	13,5
	effetti riflessi	E	T/C					3,5	4,2	4,8	6,6	3,5	4,2	4,8	6,6
6	Polizia di stato	S	C	0,2	0,1	0,6	0,6	0,2	0,1	0,6	0,6	0,2	0,1	0,6	0,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla rimodulazione dei volumi delle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato, va evidenziato che la sostituzione della tabella A del D.P.R., n. 335/1982 (lettera a), andrebbe integrata dalla esposizione degli effetti in termini di fabbisogni organizzativi e orari di servizio della Polizia di Stato, alla luce dell'esposizione di dati inerenti alle attuali

vacanze organiche⁷¹, atteso che la rimodulazione in esame sembrerebbe volta ad disporre un incremento dei quadri organici inerenti, in particolare, il personale direttivo e dirigenziale dei ruoli interessati.

In termini analoghi, quanto alla sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (lettera b), andrebbero richiesti i dati concernenti la dotazione organica effettiva del personale dei ruoli sanitari e tecnici della Polizia di Stato, fornendo evidenze in merito alle esigenze di revisione dei contingenti previsti nei diversi gradi rispetto ai fabbisogni orari di servizio.

Analoghe riflessioni, andrebbero poi richieste in merito alle rimodulazioni concernenti i quadri organici del personale medico (lettera c) con la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (riguardante, come detto, le carriere dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato), anch'essa contrassegnata da un incremento delle dotazioni nei gradi direttivi e dirigenziali, fornendosi indicazioni specifiche in merito ai fabbisogni di servizio previsti in connessione all'articolazione dei relativi reparti.

Quanto ai parametri a valore, in considerazione della puntuale illustrazione dei dati e parametri retributivi considerati distintamente per le professionalità e carriere ivi richiamate della Polizia di Stato, coerente con le previsioni stabilite dalla normativa vigente⁷², nonché in virtù dell'esposizione dell'onere complessivo correlato al programma delle immissioni in ruolo, che appare coerente con quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, relativamente all'obbligo di prospettazione almeno decennale degli oneri correlati ai reclutamenti, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, prendendo atto della circostanza che per tutti i profili richiamati la stima degli oneri ha interessato, in un orizzonte decennale, sia le componenti retributive del trattamento economico fondamentale che di quello "accessorio",

⁷¹ A tale proposito, nel corso dell'Audizione svoltasi in I commissione alla Camera il 26 maggio 2021, il Capo della Polizia ha riferito di un "un organico teorico pari a 107.826 unità. Naturalmente, il livello degli effettivi è inferiore e si attesta oggi a 97.789 unità, 92.497 dei quali appartengono ai ruoli cd. "ordinari", mentre altri 5.292 ai ruoli "tecnici e professionali", rilevando la curva dei collocamenti in quiescenza per raggiunti limiti di età, fino al 2040, conoscerà un andamento sfavorevole, con punte di circa 5.000 "fuoriuscite" annue nel 2024 e nel 2033.". Per contrastare questo *trend* – conseguenza delle misure di blocco del *turn over* dello scorso decennio – le leggi di bilancio per il 2018, per il 2019 e per il 2021, nonché il decreto n. 162 del 2019 hanno lanciato alcuni piani quinquennali di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia. Tali misure - per le quali credo sia doveroso da parte mia rivolgere un sentito ringraziamento al Governo e al Parlamento – prevedono, per la Polizia di Stato, l'assunzione straordinaria di 5.251 unità dei ruoli di base, di cui 689 sono state già assunte. Nel 2020, ha segnalato che si sono concluse, inoltre, le prescritte procedure autorizzatorie relative al reclutamento di altre 939 unità, che saranno immesse in servizio nel corso di quest'anno. All'attuazione di queste misure di carattere straordinario, si sono aggiunte quelle sviluppate per mantenere costante il flusso delle immissioni ordinarie". I dati riportati dal Conto Annuale della RGS indicano in 99.016 unità presenti al 2021, di cui 2.817 dirigenti e 92.608 unità di personale delle altre carriere. Cfr. Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S., Audizione del Capo della Polizia presso la I commissione "affari costituzionali" della Camera dei deputati, 26 maggio 2021; Ministero dell'economia e delle finanze, Conto Annuale 2021, tavole sul sito del Dipartimento.

⁷² I dati risultano coerenti in linea di massima con i valori delle retribuzioni medie riportati dal Conto Annuale del personale redatto a cura della R.G.S.

andrebbero richieste le componenti distintamente ricomprese per tale ultima quota di competenze⁷³.

Infine, con particolare riferimento all'incremento organico disposto per il ruolo Agenti/assistenti tecnici, premesso che la RT fornisce indicazioni di massima anche relativamente all'adeguamento degli stanziamenti per spese di funzionamento, relativamente alle sole componenti di vitto e vestiario, andrebbero richiesti i dati inerenti i parametri considerati a tal fine in termini di costi unitari, nonché spiegazioni in merito alla mancata stima di strutture alloggiative perlomeno relativamente al periodo addestrativo, come previsto dall'articolo 49 del Regolamento di cui al D.P.R. 782/1985.

Inoltre, anche al fine di consentire un completo scrutinio degli effetti "indotti", andrebbero richiesti i quadri di computo degli oneri previsti a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010.

Per i profili di quantificazione delle spese di funzionamento, pur considerati i dati e i parametri forniti dalla RT che consentono la verifica della quantificazione degli oneri, si osserva che tra gli elementi di costo presi in considerazione - diversamente da quanto evidenziato con riferimento ad analoghe disposizioni relative ai successivi commi 7-10 (Arma del carabinieri), 11-14 e 25 (Corpo della Guardia di finanza) e 15-18 (Corpo di Polizia penitenziaria) la RT non fornisce elementi di valutazione concernenti gli oneri inerenti la dotazione di armamento e di ufficio.

Il comma 4-*bis*, inserito durante la prima lettura⁷⁴, prevede che al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

⁷³ La RT precisa che a tal fine, si è considerata la media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2021 e tenendo conto dell'aumento percentuale del 2,86% connesso al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021"). Inoltre, si sono, altresì stimati gli in ordine alle competenze previste nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.), in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i dati del conto annuale 2021

⁷⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 104.

L'integrazione apportata con l'inserimento del comma 4-*bis* è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si evidenzia che la norma autorizza, a decorrere dal 2023 l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per il 2023 senza però indicare l'ammontare degli oneri⁷⁵.

Articolo 15, commi 7-10 **(Potenziamento Arma dei carabinieri)**

Le disposizioni hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri e l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive n. 371 unità.

In particolare, il comma 7 introduce alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare COM (decreto legislativo n. 66 del 2010) per incrementare le consistenze organiche da esso previste per l'Arma dei carabinieri: di 19 unità il numero di ispettori (da 30.956 unità a 30.975 unità) e di 306 unità il numero di appuntati e carabinieri (da 60.653 unità a 60.959 unità) contenuti nelle consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri; di 30 unità il contingente di personale del Comando carabinieri per la tutela della salute (da 94 a 124 unità), di 27 unità (da 76 a 103) il numero degli ispettori e vengono inserite nel contingente per la tutela della salute 3 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

Il comma 8, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione straordinaria da effettuarsi non prima del 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato: a) n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico; b) n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; c) n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; d) 19 unità nel ruolo ispettori; e) n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

Il comma 9 prevede che agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032, pari a euro 18.642.097 a decorrere dal 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

Il comma 10 stabilisce che per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

⁷⁵ A tale proposito, la rappresentante del Governo ha assicurato che lo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori dello specifico concorso indetto nel 2022 per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 15, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alla sua attuazione si provvederà, come ivi espressamente indicato, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022. Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023, p. 19.

La RT evidenzia che per quel che concerne l'intervento che interessa l'Arma dei carabinieri di cui ai commi da 7 a 10, per una migliore lettura della presente relazione, di seguito verranno riportati – in modo descrittivo – gli oneri annuali riguardanti la manovra assunzionale, fino al 2033, in modo da indicare il fabbisogno complessivo rappresentato. Poi, verrà aggiunto il relativo onere, sviluppato al 10° anno successivo a quello in cui la manovra di arruolamento verrà ultimata, in modo da dimostrare la sua compatibilità/sostenibilità finanziaria, rispetto alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ripartite tra le pubbliche amministrazioni interessate, in base al fabbisogno rappresentato. Per ogni singolo intervento, a seguire, verrà illustrata la relativa tabella di sviluppo, la quale invece conterrà l'intera progressione annuale degli oneri (*dal 2023 sino al 10° anno successivo all'ultima immissione nel ruolo*), con relativa descrizione.

Gli oneri complessivi dell'esposta manovra, derivanti dalle modifiche normative apportate e dalle assunzioni straordinarie sono pari a euro 3.677.424 nel 2023, euro 15.324.877 nel 2024, euro 16.968.804 nel 2025, euro 17.481.103 nel 2026, euro 17.681.276 nel 2027, euro 18.139.332 nel 2028, euro 18.852.469 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, euro 18.816.988 nel 2032 ed euro 18.901.796 nel 2033, con un onere a regime pari a euro 18.901.796.

Riporta, di seguito, l'impatto finanziario complessivo della manovra dell'Arma dei carabinieri fino al 2033:

Oneri trattamento economico											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
30TOT. ISAC - TS	210.412 €	1.150.345 €	1.384.798 €	1.573.353 €	1.690.846 €	1.753.877 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.780.930 €
33TOT. ISAC - AFM	231.454 €	1.284.410 €	1.494.345 €	1.627.032 €	1.709.712 €	1.767.787 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.816.239 €
16TOT. U.RT	322.111 €	966.332 €	1.061.861 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.217.438 €	1.217.438 €
292TOT. CAR. SP	2.048.014 €	11.664.090 €	12.768.100 €	12.768.100 €	12.768.100 €	13.105.051 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.827.489 €
Totale TE	2.811.991 €	15.065.177 €	16.709.104 €	17.221.403 €	17.421.576 €	17.879.632 €	18.592.769 €	18.592.769 €	18.592.769 €	18.557.288 €	18.642.096 €
Funzionamento											
	2.023 €	2.024 €	2.025 €	2.026 €	2.027 €	2.028 €	2.029 €	2.030 €	2.031 €	2.032 €	2.033 €
TOTALE ISAC - TS	81.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
TOTALE ISAC - AFM	89.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
TOTALE U.RT	43.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
TOTALE CAR. SP	652.133 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €
Totale funzionamento	865.433 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €
TOTALE GENERALE	3.677.424 €	15.324.877 €	16.968.804 €	17.481.103 €	17.681.276 €	18.139.332 €	18.852.469 €	18.852.469 €	18.852.469 €	18.816.988 €	18.901.796 €

In merito all'analisi degli oneri da sostenere, la RT precisa che gli stessi sono stati calcolati tenendo conto, per il periodo d'interesse e per ciascun ruolo, delle varie componenti del trattamento economico fondamentale da riconoscere agli allievi durante il corso di formazione (*i quali non percepiscono, per la durata del percorso addestrativo, compensi accessori, sia sotto forma di straordinario sia di FESI*); di quello fisso e accessorio (*che tiene quale parametro di riferimento il conto annuale 2021*) spettante al personale immesso in servizio, nonché delle spese di funzionamento. Nello specifico, la quantificazione degli oneri tiene conto:

- per il personale contrattualizzato (*Ten. e Cap.*), dell'incremento derivante dall'applicazione del provvedimento di concertazione 2019-2021 (*decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57*), per il trattamento economico fisso, mentre per quello accessorio viene preso in considerazione il valore medio del grado di interesse (*rivalutato al 2,86%, incremento riconosciuto nella citata concertazione*);
- per il personale dirigente (*limitatamente al grado di Magg.*), dell'incremento dello 0,91% previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2022, e dello 0,45% previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2022, applicati al trattamento economico fisso e continuativo, nonché a quello accessorio spettante per l'anno 2021 (*come da conto annuale di riferimento*);
- della disciplina degli avanzamenti prevista dal combinato disposto agli articoli 783 e 1311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per i ruoli base e l'articolo 771, comma 2, del medesimo decreto per gli ispettori;
- delle spese di funzionamento *pro capite*, consistenti negli oneri di vestiario (*800,00 euro*), di armamento ed equipaggiamento individuale (*500,00 euro*) e di istruzione (*700,00 euro*), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a *2.000,00 euro*, a cui si affiancano quelli per il vitto, stimato in *700,00 euro* su base annua (*dato ricavato, come detto, dal conto annuale 2021*).

La relazione tecnica entra poi nel dettaglio di ogni intervento della manovra di cui al comma 7, per la consultazione di tali elementi informativi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Nulla aggiunge al contenuto dei commi 9-10.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
8	Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri	S	C	2,8	15,1	16,7	17,2	2,8	15,1	16,7	17,2	2,8	15,1	16,7	17,2
		E	T/C					1,4	7,3	8,1	8,4	1,4	7,3	8,1	8,4
10	spese di funzionamento	S	C	0,9	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito agli oneri retributivi, premesso che la RT espone i dati e parametri considerati nella stima degli oneri relativi ai reclutamenti in esame, distintamente per carriere e gradi di appartenenza, in un orizzonte decennale come previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, nulla da osservare posto che i dati risultano coerenti in linea di massima con i valori delle retribuzioni medie riportati dal Conto Annuale del personale redatto a cura della R.G.S.

In relazione alle spese di funzionamento, pur prendendo atto degli elementi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁶, andrebbero comunque richiesti i criteri e parametri considerati per le singole componenti dettagliate in RT (armamento, vestiario etc.), nonché spiegazioni in merito alla mancata considerazione delle dotazioni inerenti alle situazioni alloggiative del suddetto personale, alla luce delle indicazioni previste agli articoli 278-280 del C.O.M..

Anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità dei reclutamenti in questione, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alle "vacanze" organiche aggiornate al 2022 nei vari ruoli/specialità interessati dalle

⁷⁶ In particolare, il documento depositato dal Governo "precisa che, effettivamente, solo per l'anno 2023, da una verifica delle tabelle utilizzate per lo sviluppo degli oneri, è stato riscontrato un errore nella formula per il computo dei mesi a cui riferire i costi di vettovagliamento. In particolare, solo per 79 unità (16 Ufficiali RT, 30 unità Comando Tutela Salute e 33 unità del Comando Antifalsificazione Monetaria) il costo del vettovagliamento è stato indicato (erroneamente) su 12/12 (€ 700,00), invece che (correttamente) su 4/12 (€ 233,33). La differenza ammonta pertanto a € 36.867.

1) I nuovi costi **corretti** di funzionamento, solo per l'anno 2023, sono riepilogati nella tabella sottostante:

anno 2023		
Unità di Personale	Oneri di Funzionamento	di cui oneri per il vettovagliamento
16 Ufficiali RT	35.733 €	3.733,33 €
30 ISAC – Tutela Salute	67.000 €	7.000 €
33 ISAC – Antifalsificazione Monetaria	73.700 €	7.700 €
292 App/Car.	652.133 €	68.133,33 €
Totale	828.567 €	86.567 €

Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagine 55 e seguenti.

assunzioni in esame, nonché ragguagli in merito ai fabbisogni di servizio inerenti gli specifici reparti dell'Arma⁷⁷.

Articolo 15, commi 11-14 **(Potenziamento Guardia di finanza)**

Le norme incrementano la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive n.289 unità.

Il comma 11 introduce delle modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che disciplina il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo. In particolare, modifica l'art. 3 del D.lgs. n. 199/1995, disciplinante l'inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, determinando, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari in 23.894 unità (+289 unità rispetto alla consistenza di 23.605 unità indicata dal testo previgente della disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2022) (comma 11, lett. a)). Inoltre, al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica "Anti terrorismo e pronto impiego" del Corpo, il limite massimo annuale di posti riservati a tale componente, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza, fissato in 180 unità dal testo previgente dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 199/1995, viene incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (comma 11, lett. b)).

Il comma 12 prevede che per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive n. 289 unità come di seguito indicato: a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari; b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari; c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanziari; d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanziari.

Il comma 13 prevede che agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036, pari a euro 13.678.395 a decorrere dal 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

Il comma 14 stabilisce per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

⁷⁷ In proposito, il comandante generale dell'Arma, nel corso di una Audizione in Parlamento riferiva che "L'Arma conta oggi 108.453 Carabinieri, a fronte di un organico previsto dalle leggi di 119.788 militari. Una carenza di oltre 11.000 unità, pari a circa il 9,5% della forza." I dati riportati dal Conto Annuale della RGS indicano al 2021 106.674 unità presenti, di cui 2.879 nei gradi dirigenziali e 103.321 appartenenti ai restanti ruoli. Cfr. Arma dei Carabinieri, Audizione comandante Generale in Commissioni Difesa Congiunte, 16 marzo 2021 pagina 2; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2021, tavole sul sito internet del Dipartimento.

La RT evidenzia che per gli interventi di cui ai commi da 11 a 14, per la Guardia di finanza, determinano un maggior onere “*lordo Stato*” pari a euro 892.863 nel 2023, a euro 3.241.476 nel 2024, a euro 6.184.999 nel 2025, a euro 10.044.674 nel 2026, a euro 12.496.326 nel 2027, a euro 12.784.393 nel 2028, a euro 13.157.716 nel 2029, a euro 13.665.661 nel 2030, a euro 14.273.724 nel 2031, a euro 14.528.262 nel 2032, a euro 14.456.372 nel 2033, a euro 14.333.133 nel 2034, a euro 14.165.453 nel 2035, a euro 13.964.722 nel 2036 e a euro 13.880.695 a decorrere dal 2037.

Il suddetto onere tiene conto:

- del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (straordinario e fondi per l’efficienza del servizio maturato) spettante al personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);
- delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “*una tantum*” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “*variabili*” (quali costi di formazione didattica e attività esterne) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Al termine della manovra (2037), l’onere a regime sarà pari a euro 13.880.695 annui.

L’impatto finanziario complessivo dell’intervento è riportato nelle seguenti tabelle:

Assunzione straordinaria di Allievi Finanziari																																
		onere annuo*																														
		(parimenti agli oneri di conto n. 2019/2020)																														
		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		
ENTITA'	qualifica stipendiaria	base	straordinario	PLS	TOTALE	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)	onere complessivo (mili)			
2023	55	Allovo Fin.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	6	€ 5.766,64,10																								
		Finanziere	€ 39.658,88	€ 2.273,65	€ 850,59	€ 42.783,12	1	€ 181.769,87	12	€ 2.310.113,20	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	5	€ 980.446,45														
		Fin. Scatto	€ 41.167,50	€ 5.734,32	€ 2.068,98	€ 49.570,80											7	€ 1.590.396,54	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07
		Appuntato	€ 42.958,07	€ 2.860,18	€ 1.511,83	€ 47.330,08																										
		Totale oneri					7	€ 760.403,97	12	€ 2.310.113,20	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.370.842,39	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07
2024	55	Allovo Fin.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	6	€ 5.766,64,10																								
		Finanziere	€ 39.658,88	€ 2.273,65	€ 850,59	€ 42.783,12	1	€ 181.769,87	12	€ 2.310.113,20	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	5	€ 980.446,45														
		Fin. Scatto	€ 41.167,50	€ 5.734,32	€ 2.068,98	€ 49.570,80											7	€ 1.590.396,54	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07
		Appuntato	€ 42.958,07	€ 2.860,18	€ 1.511,83	€ 47.330,08																										
		Totale oneri					7	€ 760.403,97	12	€ 2.310.113,20	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.353.071,47	12	€ 2.370.842,39	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07	12	€ 2.726.394,07
2025	89	Allovo Fin.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	6	€ 5.766,64,10																								
		Finanziere	€ 39.658,88	€ 2.273,65	€ 850,59	€ 42.783,12	1	€ 204.136,60	12	€ 3.738.183,18	12	€ 3.807.697,47	12	€ 3.807.697,47	12	€ 3.807.697,47	5	€ 1.586.540,61														
		Fin. Scatto	€ 41.167,50	€ 5.734,32	€ 2.068,98	€ 49.570,80											7	€ 2.573.550,77	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	5	€ 1.838.250,55
		Appuntato	€ 42.958,07	€ 2.860,18	€ 1.511,83	€ 47.330,08																										
		Totale oneri					7	€ 1.290.471,87	12	€ 1.738.183,18	12	€ 3.807.697,47	12	€ 3.807.697,47	12	€ 3.807.697,47	12	€ 4.260.091,38	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.411.801,32	12	€ 4.296.470,72	12	€ 4.212.977,44
2026	90	Allovo Fin.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	6	€ 5.766,64,10																								
		Finanziere	€ 39.658,88	€ 2.273,65	€ 850,59	€ 42.783,12	1	€ 207.441,60	12	€ 3.780.185,24	12	€ 3.850.480,59	12	€ 3.850.480,59	12	€ 3.850.480,59	5	€ 1.604.366,91														
		Fin. Scatto	€ 41.167,50	€ 5.734,32	€ 2.068,98	€ 49.570,80											7	€ 2.602.467,07	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	5	€ 1.858.905,05
		Appuntato	€ 42.958,07	€ 2.860,18	€ 1.511,83	€ 47.330,08																										
		Totale oneri					7	€ 1.244.297,46	12	€ 1.780.183,24	12	€ 3.850.480,59	12	€ 3.850.480,59	12	€ 3.850.480,59	12	€ 4.268.839,96	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.461.372,12	12	€ 4.296.470,72	12	€ 4.212.977,44
289		Totale oneri stipendiali		€ 760.403,97	€ 3.070.517,17	€ 5.893.656,55	€ 9.688.623,53	€ 12.294.025,66	€ 12.582.092,52	€ 12.955.415,12	€ 13.463.390,12	€ 14.071.423,44	€ 14.326.961,58	€ 14.254.071,88	€ 34.130.832,41	€ 13.968.152,03	€ 13.762.421,07	€ 13.678.394,16														

Assunzione straordinaria di Allievi Finanziari (arruolamento dal 1° giugno)																
TIPOLOGIA ONERI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	
Onere stipendiaria	€ 760.403,97	€ 3.070.517,17	€ 5.893.656,55	€ 9.688.623,53	€ 12.294.025,66	€ 12.582.092,52	€ 12.955.415,12	€ 13.463.390,12	€ 14.071.423,44	€ 14.326.961,58	€ 14.254.071,88	€ 34.130.832,41	€ 13.968.152,03	€ 13.762.421,07	€ 13.678.394,16	
Oneri funzionamento iniziali	€ 110.000,00	€ 130.000,00	€ 178.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altri oneri di funzionamento	€ 22.458,33	€ 60.938,33	€ 113.341,67	€ 176.050,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	
Totale oneri di funzionamento	€ 132.458,33	€ 170.938,33	€ 291.341,67	€ 356.050,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	€ 202.300,00	
Totale oneri annui	€ 892.862,30	€ 3.241.455,50	€ 6.184.998,22	€ 10.044.673,53	€ 12.496.325,66	€ 12.784.392,52	€ 13.157.715,12	€ 13.665.690,12	€ 14.273.723,44	€ 14.529.261,58	€ 14.456.371,88	€ 34.333.132,41	€ 14.170.452,03	€ 13.964.721,07	€ 13.880.694,16	

Onere funzionamento iniziale *pro-capite** € 2.000,00
 Altri oneri di funzionamento *pro-capite*** € 700,00

* Importo forfettario *pro-capite*, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

** Quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) su base annua

L'intervento di cui al comma 11, lettera b), non comporta ulteriori oneri, atteso che all'incremento del limite massimo annuale stabilito dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 199/1995, con riferimento al contingente di personale da destinare ai comparti "A.T.P.I." e "S.A.G.F.", si provvede a valere sulle facoltà assunzionali straordinarie per il ruolo "appuntati e finanziari" autorizzate dal comma 12.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti /entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
12	Potenziamento degli organici della Guardia di Finanza	S	C	0,8	3,1	5,9	9,7	0,8	3,1	5,9	9,7	0,8	3,1	5,9	9,7
		E	T/C					0,4	1,5	2,9	4,7	0,4	1,5	2,9	4,7
14	spese di funzionamento	S	C	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito ai dati inerenti gli oneri retributivi, in considerazione dei dati, degli elementi e dei parametri forniti dalla RT che consentono la verifica della quantificazione degli oneri⁷⁸, non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità dei reclutamenti previsti, andrebbero richiesti i dati concernenti le vacanze organiche del Corpo al 2022, con particolare riferimento al ruolo appuntati e finanziari⁷⁹.

Inoltre, con particolare riferimento agli oneri di funzionamento, andrebbero richiesti i parametri considerati nella relativa stima, per singole voci, nonché indicazioni in merito alla considerazione anche dei fabbisogni di alloggi ex D.M. 30 novembre 1991 per il personale avente diritto.

Con riferimento al comma 11, lett. b) che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica

⁷⁸ I dati risultano coerenti in linea di massima con i valori delle retribuzioni medie riportati dal Conso Annuale del personale redatto a cura della R.G.S.

⁷⁹ Nel corso di una audizione in Parlamento svolta da parte del comandante generale questi ha riferito che i finanziari in servizio "sono 57.700, a fronte di una dotazione organica pari a 63.396 unità. La Guardia di Finanza registra, quindi, un deficit di 5.696 risorse, pari all'8,9% della sua consistenza organica". In tal senso ha precisato che "il personale del Corpo è attualmente composto da: 2.880 ufficiali di cui 248 del comparto aereonavale a fronte di un organico di 3.325 unità, registrando, pertanto, un deficit del 13,3%; 25.193 Ispettori, di cui 2.026 nel comparto aereonavale, rispetto ad una forza organica di 28.747 risorse, con un gap di oltre il 12%; 29.627 sovrintendenti, appuntati e finanziari, di cui 2 nel comparto aereonavale, su una previsione organica di 31.324 MILITARI, con una carenza pari a circa il 5,4%". I dati relativi al Conto Annuale della R.G.S. indicano 59.320 presenti a tale anno, di cui 1.751 dirigenti e 56.808 appartenenti ai restanti ruoli/gradati. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di finanza, Intervento del comandante generale, VI Commissione Camera, pagine 4-5, 21 marzo 2023; Dipartimento della R.G.S. Conto annuale al 2021, tavole sul sito del dipartimento,

“Anti terrorismo e pronto impiego” del Corpo della Guardia di finanza, andrebbe richiesta conferma circa la copertura anche delle spese di funzionamento e addestrative di tale componente specializzata di personale.

Articolo 15, commi 15-18 ***(Carriera dei medici del Corpo della polizia penitenziaria)***

L'articolo istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria

In particolare, al comma 15, inserisce nel D.lgs. n. 146/2000, gli articoli 19-*bis* e 19-*ter* che introducono e disciplinano la carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria (comma 15, lett. a)).

Il nuovo art. 19-*bis*, in particolare, prevede che tale carriera abbia sviluppo dirigenziale e si articoli nelle seguenti qualifiche: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-*bis*, comma 1]. La dotazione organica relativa a tale nuova carriera è stabilita, mediante rinvio alla tabella D-*bis*, introdotta nel decreto legislativo dalla lettera b) del comma in esame, in 102 unità complessive, così suddivise tra le diverse qualifiche: 51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-*bis*, comma 2 e comma 15, lett. b)]. Il trattamento economico del personale della carriera è equiparato a quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni del Corpo di Polizia penitenziaria [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-*bis*, comma 3]. Il nuovo articolo 19-*ter*, definisce le attribuzioni dei medici del Corpo, precisando, tra l'altro, che agli stessi sono conferite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-*ter*, commi 1 e 2]. Inoltre, viene previsto che, ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alle attribuzioni dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti [comma 15, lett. a), cpv. art. 19-*ter*, comma 4].

Il comma 16, quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 15, capoverso articolo 19-*ter*, con particolare riferimento al comma 4 (ossia gli oneri per la stipula delle eventuali convenzioni), determinati in euro 178.000 per l'anno 2023 ed in euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, rinviando per la relativa copertura al disposto del successivo comma 22.

Il comma 17 e il comma 18 quantificano, rispettivamente, gli “oneri assunzionali” derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e le relative “spese di funzionamento” connesse alle previsioni di cui al secondo periodo dello stesso comma 16. È previsto che a tali oneri e spese si faccia fronte ai sensi del comma 22 dell'articolo in esame.

La RT ribadisce che i commi da 15 a 18 prevedono, mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del predetto Corpo, attualmente privo di personale medico, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. L'assenza di personale medico determina da sempre gravi conseguenze, che si sono acuite soprattutto in conseguenza della crisi pandemica.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è inserito il Capo II-*bis* contenente disposizioni concernenti l'istituzione della carriera dei medici del

Corpo di Polizia Penitenziaria, l'individuazione delle attribuzioni e la dotazione organica.

La norma prevede, inoltre, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alle attribuzioni conferite ai medici di Polizia Penitenziaria, possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

Gli oneri derivanti dalle suddette convenzioni sono stati quantificati in euro 178.000 per l'anno 2023 e in euro 288.000 a decorrere dal 2024.

La copertura della dotazione organica avverrà come di seguito:

- non prima del 1° dicembre 2023 n. 51 unità nella qualifica di medico;
- non prima del 1° dicembre 2026 n. 32 unità nella qualifica di medico;
- non prima del 1° dicembre 2035 n. 16 unità nella qualifica di medico;
- non prima del 1° dicembre 2040 n. 3 unità nella qualifica di medico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni sono pari a euro 245.797 per l'anno 2023, a euro 3.201.388 per l'anno 2024, a euro 3.381.262 per l'anno 2025, a euro 3.543.459 per l'anno 2026, a euro 5.485.630 per l'anno 2027, a euro 5.598.493 per l'anno 2028, a euro 5.598.493 per l'anno 2029, a euro 5.598.493 per l'anno 2030, a euro 5.654.175 per l'anno 2031, a euro 6.266.675 per l'anno 2032, a euro 6.272.727 per l'anno 2033, a euro 6.339.297 per l'anno 2034, a euro 6.446.629 per l'anno 2035, a euro 7.706.292 per l'anno 2036, a euro 7.769.140 per l'anno 2037, a euro 7.839.726 per l'anno 2038, a euro 7.692.902 per l'anno 2039, a euro 7.968.337 per l'anno 2040, a euro 8.583.900 per l'anno 2041, a euro 8.594.481 a decorrere dal 2042.

Ai fini della quantificazione degli oneri si è tenuto conto dell'intero sviluppo di carriera del personale a partire dalla qualifica iniziale di "*medico*" fino alla qualifica apicale di "*dirigente superiore medico*". Si precisa che sono stati utilizzati quali parametri retributivi per la qualifica di "*medico*" e "*medico principale*" gli importi stipendiali di cui al provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – triennio 2019-2021 – recepito con d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57; per le qualifiche dirigenziali si è fatto riferimento ai valori stipendiali inseriti sul sistema SICO che recepiscono l'adeguamento annuale per l'anno 2022 del trattamento economico del personale non contrattualizzato. Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto dei dati del Conto annuale 2021 e nello specifico:

- per la qualifica di medico principale al valore medio dello straordinario della qualifica è stato aggiunto il 2,86% al fine di adeguare l'importo all'incremento previsto dal D.P.R. n. 57/2022 e per il FESI del valore medio ricavato per la qualifica;
- per le qualifiche da Medico capo a Dirigente Superiore il valore medio dello straordinario delle qualifiche è stato adeguato ai sensi dei DDPCM 15 marzo 2022 (0.91%) e 25 luglio 2022 (0.45%).

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui sopra, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, a euro 49.725 per l'anno 2024, a euro 49.725 per l'anno

2025, a euro 129.725 per l'anno 2026, a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, a euro 120.925 per l'anno 2035, a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, a euro 104.025 per l'anno 2040, a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si è tenuto conto di euro 2.500 "*una tantum*" all'atto dell'assunzione, comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica), nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale. Per gli anni successivi a quello dell'assunzione si è considerata una spesa forfetaria di euro 975 (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

La quantificazione degli oneri è riportata nelle seguenti tabelle.

ISTITUZIONE CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

		oneri st pendente annuo		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042							
ENTITA'	qualifica assegnata	base	INCREMENTO (dal 2023 (F23) - 2021)	TOTALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
51	Medico	€ 57.834,56	€ 0,00	€ 57.834,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Medico Principale	€ 58.707,25	€ 7.500,00	€ 66.207,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Medico Capo	€ 61.240,54	€ 8.045,91	€ 69.286,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale oneri				€ 245.796,88	€ 3.201.387,09	€ 3.381.261,75	€ 3.598.232,95	€ 3.876.916,15	€ 4.268.732,46	€ 4.766.916,15	€ 5.389.916,15	€ 6.173.916,15	€ 7.263.916,15	€ 8.803.916,15	€ 11.043.916,15	€ 14.043.916,15	€ 18.043.916,15	€ 23.043.916,15	€ 29.043.916,15	€ 36.043.916,15	€ 44.043.916,15	€ 53.043.916,15	€ 63.043.916,15	€ 74.043.916,15	€ 86.043.916,15	€ 99.043.916,15	€ 113.043.916,15	€ 128.043.916,15	€ 144.043.916,15	€ 161.043.916,15	€ 179.043.916,15	€ 198.043.916,15	€ 218.043.916,15	€ 239.043.916,15	€ 261.043.916,15	€ 284.043.916,15	€ 308.043.916,15	€ 333.043.916,15	€ 359.043.916,15	€ 386.043.916,15	€ 414.043.916,15	€ 443.043.916,15	€ 473.043.916,15	€ 504.043.916,15	€ 536.043.916,15	€ 569.043.916,15			
SPESA DI FUNZIONAMENTO				€ 127.500	€ 49.725	€ 49.725	€ 129.725	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925	€ 80.925

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
15	Convenzioni Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti	S	C	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
15, lett a e b	Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria	S	C	0,2	3,2	3,4	3,5	0,2	3,2	3,4	3,5	0,2	3,2	3,4	3,5
		E	T/C					0,1	1,6	1,6	1,7	0,1	1,6	1,6	1,7
16	spese di funzionamento	S	C	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto alla quantificazione degli oneri retributivi inerenti l'istituzione della carriera direttiva sanitaria del Corpo di Polizia penitenziaria, prendendo atto dei dati e degli elementi e dei parametri forniti dalla RT ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento e degli elementi aggiuntivi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸⁰, risultanti coerenti con i dati delle retribuzioni medie della carriera direttiva/dirigenziale del Corpo di Polizia penitenziaria riportati dal Conto Annuale della R.G.S., nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, anche in relazione alle spese di funzionamento, posto che la RT fornisce elementi di sintesi circa i dati considerati a tal fine, andrebbero richiesti i parametri considerati nella stima delle spese per il vettovagliamento in ragione annua a decorrere dal 2024.

Si segnala che il cronoprogramma assunzionale individua in modo puntuale le unità di personale medico da reclutare, e che, a fronte della determinazione dei relativi oneri

⁸⁰ A tale riguardo, a fronte di elementi di chiarificazione in merito all'eventuale riconoscimento dell'indennità giudiziaria, il documento depositato dal Governo ha evidenziato che "la misura della stessa indennità è stata opportunamente considerata nella quantificazione dell'onere derivante dall'assunzione del predetto personale, per il quale è stata preordinata la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 17. In riferimento alle unità da assumere nel nuovo ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, con la costituzione di una dotazione organica *ad hoc* come definita nella tabella *D-bis*, di cui all'articolo 19-*bis* del D.Lgs. 146/2000, introdotto dalla lettera a), si specifica che tale valore coincide prudenzialmente con il limite numerico della dotazione organica indicato nella citata tabella *D-bis*. In riferimento alla quantificazione degli oneri riferiti alla possibile stipula di convenzioni tra l'Amministrazione penitenziaria ed enti e strutture sanitarie pubbliche e private, pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, si rappresenta che gli stessi sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del corpo di polizia penitenziaria". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit., pagina 55 e seguenti.

assunzionali come limiti massimi di spesa, anche l'indicazione delle unità dovrebbe opportunamente assumere una formulazione entro un contingente massimo di unità.

Quanto, infine, agli oneri riferiti alle convenzioni, che sono dalla norma indicati pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, pur considerato che gli stessi appaiono configurati all'interno di un limite massimo di spesa, si rileva l'utilità di acquisire comunque i dati e gli elementi e i parametri considerati per la loro quantificazione.

Articolo 15, commi 19-21 ***(Norme in materia di Vigili del fuoco)***

Le disposizioni prevedono, un insieme di assunzioni straordinarie – sia ad incremento delle vigenti dotazioni organiche (n. 617 unità) sia entro i limiti di queste ultime (n. 404 unità) – in favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

In particolare, delle summenzionate 617 assunzioni, 447 sono previste non prima del 1° settembre 2023 [comma 19, lett. a), n. 1], 1 non prima del 1° gennaio 2024 [comma 19, lett. a), n. 1-*bis*], e 169 non prima del 1° gennaio 2026 [comma 19, lett. a), n. 2].

Il primo contingente (le 447 unità dal settembre 2023) è così ripartito: 110 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 100 unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 30 ispettori antincendi; 66 ispettori tecnico-professionali; 60 direttivi con funzioni operative; 80 direttivi tecnico-professionali; 1 dirigente (qualifica di dirigente generale).

Il secondo contingente (le 169 unità da 1 settembre 2026) è così ripartito: 12 piloti di aeromobile vigile del fuoco; 13 specialisti di aeromobile vigili del fuoco; 10 elisoccorritori vigili del fuoco; 50 capi squadra e capi reparto; 55 ispettori tecnico-professionali; 29 ispettori antincendi; 7 dirigenti con funzioni operative; 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di primo dirigente); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente superiore); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente generale); 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di dirigente superiore).

Per le figure dirigenziali di questa seconda componente del contingente assunzionale, si prevede la corrispettiva riduzione di un numero di unità di personale con la qualifica immediatamente inferiore (talché l'onere finanziario della nuova previsione è dato dalla differenza retributiva tra ruoli soppressi e ruoli istituiti). Dalla configurazione delineata del contingente di personale, risulta la previsione di due aggiuntivi dirigenti generali.

Quanto alle modalità di reclutamento, il comma 19, alle lett. da e) a m) prevede, in termini differenziati a seconda del ruolo interessato, il ricorso a graduatorie concorsuali vigenti, l'adozione di procedure concorsuali pubbliche, di procedure selettive interne e concorsi interni (in tali ultimi due casi è autorizzata l'assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale di vigile del fuoco, per reintegrare la dotazione organica).

La lettera n) provvede alla quantificazione degli oneri relativi alle unità di cui si viene ad autorizzare l'assunzione per tale aliquota.

Essa prevede l'assunzione di un contingente massimo di 404 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023.

Il contingente è così ripartito: 136 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 24 unità nel ruolo degli ispettori antincendi; 176 unità dei ruoli degli ispettori logistico-gestionali; 8 unità dei ruoli degli ispettori informatici; 60 unità del ruolo degli operatori e degli assistenti.

Le successive lettere da o) a r) dispongono in ordine alle modalità di assunzione di tale contingente.

Per quanto riguarda i ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi, le previsioni (poste rispettivamente dalle lettere o) e p)) ricalcano quelle loro dedicate entro la disciplina dell'altro contingente (quello incrementale della dotazione organica).

La lettera q) disciplina l'assunzione degli ispettori logistico-gestionali. A tal riguardo, si procede per 128 unità mediante concorso pubblico (di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 217 del 2005), e per le restanti 48 unità mediante concorso interno (articolo 82 del decreto legislativo n. 217), in quest'ultimo caso con contestuale autorizzazione all'assunzione di un numero equivalente di unità nella qualifica di operatore.

La lettera r) concerne l'assunzione degli ispettori informatici, che è prevista avvenire per il 50 per cento dei posti tramite il concorso pubblico (articolo 91 del decreto legislativo n. 217); e per il restante 50 per cento mediante concorso interno (articolo 94 del medesimo decreto legislativo), anche qui con reintegro delle facoltà assunzionali con un numero equivalente di unità nella qualifica di operatore.

I commi 20 e 21 quantificano gli oneri relativi ai contingenti assunzionali previsti dall'articolo nel suo complesso.

In particolare, il comma 20 prevede che agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 52.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.752 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.760 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035, pari a euro 56.187.061 a decorrere dal 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

Il comma 21 dispone che per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e, in merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dai dd.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 di recepimento degli accordi negoziali relativi al triennio 2019-2021, riguardanti, rispettivamente, il personale dirigente e direttivo ed il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l'incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

Rileva che relativamente al personale dirigenziale, l'onere è stato determinato solo in termini di differenziale rispetto al livello retributivo della sottostante qualifica di provenienza.

In merito, invece, agli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che, per quanto riguarda il personale direttivo derivano dal valore medio unitario del Fondo di Produttività (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), mentre per il personale non direttivo dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione (sul quale trovano invece imputazione le relative competenze accessorie); per entrambi i ruoli è stato altresì calcolato

l'incremento *pro capite* annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario, come da annuale decreto interministeriale di autorizzazione allo svolgimento dello stesso.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare il personale specialista, il relativo trattamento economico accessorio tiene conto degli incrementi che le specifiche indennità di settore beneficeranno a seguito della prossima conclusione della negoziazione sull'utilizzo delle risorse all'uopo destinate dal decreto legislativo n. 127 del 2018, nonché dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, al fine della loro armonizzazione con il sistema delle indennità spettanti al corrispondente personale delle Forze di polizia.

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo *pro capite* annuo di euro 2.500. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro *pro capite* è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento relativa al vettovagliamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.

Di seguito le tabelle di riepilogo dell'onere complessivo con proiezione dall'anno 2023 all'anno 2036 in relazione alle due decorrenze assunzionali del 1° settembre 2023 e 1° gennaio 2026, mentre si rinvia alla relazione tecnica per le tabelle recanti le proiezioni degli oneri per le singole categorie di assunzioni.

**Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 616 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decorrenza 01 settembre 2023 - 01 gennaio 2026**

Anno	Onere assunzione n. 110 vigili del fuoco	Onere assunzione n. 100 capo squadra	Onere assunzione n. 30 ispettori antincendi	Onere assunzione n. 66 ispettori tecnico-professionali	Onere assunzione n. 80 direttori tecnico-professionali	Onere assunzione n. 60 direttori con funzioni operative	Onere assunzione n. 1 dirigente generale	Onere assunzione n. 50 capo squadra	Onere assunzione n. 35 specialisti vigili del fuoco	Onere assunzione n. 55 ispettori tecnico-professionali	Onere assunzione n. 29 ispettori antincendi	Onere integrativo n. 23 dirigenti	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	1.405.157	1.793.394	573.999	1.076.784	1.595.758	1.353.180	76.612	-	-	-	-	-	7.874.884	628.274	8.503.158
2024	4.700.742	5.380.139	1.722.032	3.231.616	4.787.344	4.058.346	230.206	-	-	-	-	-	24.110.426	446.000	24.556.426
2025	5.045.117	5.380.139	1.722.032	3.231.616	4.881.250	4.135.251	230.206	-	-	-	-	-	24.625.611	446.000	25.071.611
2026	5.045.117	5.380.139	1.722.032	3.231.616	5.068.293	4.288.430	230.206	2.690.070	1.425.184	2.693.013	1.664.631	1.085.503	34.524.233	797.000	35.321.233
2027	5.127.505	5.409.453	1.731.514	3.251.795	5.096.757	4.309.855	230.945	2.704.727	1.692.768	2.709.829	1.673.797	1.088.626	35.027.570	615.000	35.642.570
2028	5.249.597	5.478.173	1.736.255	3.261.884	5.110.989	4.320.567	231.314	2.712.055	1.697.290	2.718.237	1.678.380	1.090.188	35.284.929	615.000	35.899.929
2029	5.249.597	5.587.190	1.736.255	3.261.884	5.110.989	4.320.567	231.314	2.712.055	1.697.290	2.718.237	1.678.380	1.090.188	35.393.947	615.000	36.008.947
2030	5.249.597	5.587.190	1.748.272	3.293.592	5.110.989	4.320.567	231.314	2.712.055	1.770.432	2.718.237	1.678.380	1.090.188	35.510.814	615.000	36.125.814
2031	5.300.225	5.587.190	1.772.209	3.356.747	5.166.443	4.368.699	231.314	2.793.595	1.770.432	2.718.237	1.678.380	1.090.188	35.833.659	615.000	36.448.659
2032	5.401.065	5.587.190	1.772.209	3.356.747	5.177.135	4.377.980	231.314	2.793.595	1.770.432	2.718.237	1.678.380	1.090.188	35.954.472	615.000	36.569.472
2033	5.401.065	5.601.546	1.772.209	3.356.747	5.177.135	4.377.980	231.314	2.793.595	1.770.432	2.797.289	1.713.135	1.090.188	36.082.634	615.000	36.697.634
2034	5.401.065	5.601.546	1.772.209	3.356.747	5.177.135	4.377.980	231.314	2.793.595	1.820.017	2.797.289	1.713.135	1.090.188	36.132.219	615.000	36.747.219
2035	5.401.065	5.601.546	1.772.209	3.356.747	5.177.135	4.377.980	231.314	2.793.595	1.820.017	2.797.289	1.713.135	1.090.188	36.132.219	615.000	36.747.219
2036	5.401.065	5.601.546	1.772.209	3.356.747	5.177.135	4.377.980	231.314	2.815.069	1.820.017	2.797.289	1.713.135	1.090.188	36.153.693	615.000	36.768.693

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 404 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decorrenza 01 settembre 2023

Anno	Onere assunzione n. 136 Vigili del fuoco	Onere assunzione n. 24 ispettori antincendi	Onere assunzione n. 176 ispettori logistico gestionali	Onere assunzione n. 8 ispettori informatici	Onere assunzione n. 60 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	1.737.285	459.199	2.871.425	130.519	793.906	5.992.333	423.836	6.416.169
2024	5.811.827	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	18.581.456	404.000	18.985.456
2025	6.237.599	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	19.007.228	404.000	19.411.228
2026	6.237.599	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	19.007.228	404.000	19.411.228
2027	6.339.460	1.385.211	8.671.453	394.157	2.397.530	19.187.811	404.000	19.591.811
2028	6.490.411	1.389.004	8.698.358	395.380	2.404.970	19.378.122	404.000	19.782.122
2029	6.490.411	1.389.004	8.698.358	395.380	2.404.970	19.378.122	404.000	19.782.122
2030	6.490.411	1.398.618	8.782.911	399.223	2.404.970	19.476.132	404.000	19.880.132
2031	6.552.492	1.417.767	8.951.324	406.878	2.436.174	19.764.635	404.000	20.168.635
2032	6.677.681	1.417.767	8.951.324	406.878	2.498.326	19.951.976	404.000	20.355.976
2033	6.677.681	1.417.767	8.951.324	406.878	2.498.326	19.951.976	404.000	20.355.976

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale, ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
19	Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco		S	C	13,9	42,7	43,6	53,5	13,9	42,7	43,6	53,5	13,9	42,7	43,6	53,5
		effetti riflessi	E	T/C					6,7	20,7	21,2	26,0	6,7	20,7	21,2	26,0
		spese di funzionamento	S	C	1,1	0,9	0,9	1,2	1,1	0,9	0,9	1,2	1,1	0,9	0,9	1,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, per quanto riguarda gli oneri retributivi, in considerazione dei dati ed elementi nonché dei parametri considerati dalla RT che consentono di verificarne la congruità con le indicazioni previste dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni posto che i dati riportati risultano congrui nel confronto con i dati delle retribuzioni medie riportati dal Conto Annuale della R.G.S. al 2021.

Ad ogni modo, in merito alle platee considerate ai fini delle rimodulazioni organiche e dei reclutamenti autorizzati con le disposizioni in esame, al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità dei reclutamenti rispetto ai fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente, andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle vacanze organiche del Corpo nazionale dei VV.FF, con specifico riguardo ai profili professionali interessati dai reclutamenti in esame⁸¹.

Inoltre, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di ulteriori dettagli concernenti le componenti del trattamento economico "accessorio" considerato nella quantificazione degli oneri per ciascun reclutamento.

Infine, quanto alle spese di funzionamento, andrebbero richieste spiegazioni circa la mancata considerazione anche dei fabbisogni alloggiativi.

Articolo 15, comma 22

(Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco)

La disposizione reca le norme di copertura concernenti il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessate dai commi 1-21.

⁸¹ I dati di sintesi tratti dal Conto Annuale al 2021 indicano 35.272 unità presenti a tale anno, di cui 204 dirigenti, 1.408 unità di personale direttivo e 32.744 di personale dei restanti ruoli. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2021, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

In particolare, nel testo aggiornato all'esito della prima lettura, si prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari complessivamente a euro 27.304.639. per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.157 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041, a euro 124.111.137 annui a decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni in deroga di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio 2023.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
22	Riduzione Fondo per le assunzioni di Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1 c. 662 della L n. 197/2022	S	C	-27,3	-74,4	-81,8	-100,4	-27,3	-74,4	-81,8	-100,4	-27,3	-74,4	-81,8	-100,4
		effetti riflessi	E	T/C					-12,6	-34,3	-37,7	-46,2	-12,6	-34,3	-37,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rinviando per le osservazioni relative alle quantificazioni degli oneri alle singole disposizioni comprese ai commi 1-21, nulla da osservare.

Per i profili di copertura finanziaria inerenti il comma in esame, dal momento che ivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla luce delle rassicurazioni fornite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, non ci sono osservazioni⁸².

⁸² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, doc. cit. 31 maggio 2023, pagina 55 e seguenti.

Articolo 15, commi 23 e 24

(Sospensione dei funzionari della Polizia di Stato dagli scrutini di promozione (comma 23); Composizione della commissione consultiva e del consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato (comma 24))

Le disposizioni in esame intervengono sulle cause di sospensione dagli scrutini di promozione dei funzionari della Polizia di Stato rinviati a giudizio per determinati delitti. In tal senso, interviene sulle cause di sospensione dagli scrutini di promozione dei funzionari della Polizia di Stato rinviati a giudizio per determinati delitti e disciplina la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Si prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia designato dai sindacati di polizia “rappresentativi sul piano nazionale” e non, come nel testo previgente, “più rappresentativi sul piano nazionale”. Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia “rappresentativi a livello nazionale” e non, come nel testo previgente “più rappresentativi a livello nazionale”

La RT evidenzia che entrambe i commi in esame rivestono natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, non si formulano osservazioni.

Articolo 15, commi 25-30

(Servizio sanitario e personale della Guardia di finanza)

Il comma 25 dispone il potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza. La norma infatti autorizza per l'anno 2023 l'assunzione straordinaria di complessive n. 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 246.559 nel 2023, euro 554.047 nel 2024, euro 565.161 nel 2025, euro 576.275 nel 2026, euro 576.275 nel 2027, euro 576.275 nel 2028, euro 576.275 nel 2029, euro 576.275 nel 2030, euro 582.128 nel 2031, euro 587.981 nel 2032, e euro 587.981 annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per il 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 25).

Fermo restando quanto previsto dal comma 29 - che salvo quanto diversamente stabilito e in quanto compatibili, rinvia all'applicazione delle disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cui al D.lgs. n. 199/1995 del 1995 - le suddette assunzioni straordinarie avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami (commi 26 e 29). I vincitori del concorso sono, tra l'altro, avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Con determinazione del

Comandante generale del Corpo sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici (comma 27, lett. b)).

Viene, infine, modificato il comma 1 dell'articolo 29-*bis* del D.lgs. n. 69/2001 recante la disciplina degli ufficiali della Guardia di finanza in soprannumero agli organici, da distaccare presso le Forze armate e altre Forze di polizia ovvero da impiegare presso altre amministrazioni dello Stato. In particolare, il numero massimo di unità collocabili in soprannumero, rispetto al testo previgente, viene portato da 15 a 25 (+10 unità) e il correlato limite di spesa annuale viene portato da euro 531.000 a euro 790.000 euro (+259.000 euro) (comma 30).

La RT afferma che l'onere relativo alla misura di cui ai commi 25-29 è stato quantificato tenuto conto:

- della progressione di carriera del personale ispettore da arruolare ai sensi del presente articolo;
- del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (compensi per lavoro straordinario e fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali) spettante all'anzidetto personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione di sei mesi, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);
- delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 "*una tantum*" all'atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica e attività esterne), degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale nonché degli oneri per il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 45, comma 30-*quinquies*, del D.Lgs. n. 95/2017] ed euro 800 per ciascuno degli anni di servizio [a titolo di fornitura del vettovagliamento (euro 700) e del rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo (euro 100)].

Lo sviluppo degli oneri è riepilogato nel seguente prospetto:

		Marescialli															
		onere annuo <small>(parametri aggiornati da contratto 2019/2021)</small>				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
ENTITA'	qualifica stipendiale	base	Straordinario + FESI	TOTALE	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo		
2023	10	Maresciallo	€ 49.311,74	€ 4.166,68	€ 1.926,20	€ 55.404,61	6	€ 246.558,70	12	€ 554.046,14	6	€ 277.023,07					
		Maresciallo ordinario	€ 51.534,59	€ 4.166,68	€ 1.926,20	€ 57.627,47			6	€ 288.137,33	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	
		Maresciallo Capo	€ 52.705,20	€ 4.166,68	€ 1.926,20	€ 58.798,07								6	€ 288.137,33	12	€ 587.980,74
		Totale oneri					6	€ 246.558,70	12	€ 554.046,14	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	12
	10						Totale oneri stipendiali	€ 246.558,70	€ 554.046,14	€ 565.160,40	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 582.127,70	€ 587.980,74	€ 587.980,74

		Marescialli										
TIPOLOGIA ONERI		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
	Onere stipendiale	€ 246.558,70	€ 554.046,14	€ 565.160,40	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 582.127,70	€ 587.980,74	€ 587.980,74
	Oneri funzionamento iniziali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Altri oneri di funzionamento	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	Totale oneri di funzionamento	€ 24.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	Totale oneri annui	€ 270.558,70	€ 562.046,14	€ 573.160,40	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 590.127,70	€ 595.980,74	€ 595.980,74

Onere funzionamento iniziale *pro-capite** € 2.000,00
 Altri oneri di funzionamento *pro-capite*** € 800,00

* Importo forfettario pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

** Quota costante degli oneri di funzionamento su base annua

L'onere conseguente all'attuazione del comma 30 è stato quantificato nella misura di euro 259.000 quale incremento del limite annuo di spesa tenuto conto: di un'aliquota di personale da porre in soprannumero agli organici del Corpo composta da 4 colonnelli, 3 generali di brigata e 3 generali di divisione; dell'incremento del trattamento economico fisso e continuativo [stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità di posizione/dirigenziale] e accessorio (straordinario e fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95) spettante all'ufficiale che, a seguito del collocamento in soprannumero del personale impiegato ai sensi del citato articolo 29-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sarebbe promosso per effetto delle disposizioni vigenti in materia di avanzamento.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dettagli degli oneri conseguenti all'intervento normativo in parola.

	Unità	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
GEN.D	3	€ 139.763	€ 139.763	€ 141.444	€ 141.444	€ 143.125	€ 143.125	€ 144.806	€ 144.806	€ 146.487	€ 146.487
GEN.B	3	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372
COL.	4	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301
TOTALE	10	€ 251.436	€ 251.436	€ 253.117	€ 253.117	€ 254.798	€ 254.798	€ 256.479	€ 256.479	€ 258.160	€ 258.160

	ENTITA'	Grado	onere annuo		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
			mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
2023	3	Gen.D.	Stipendio		€ 75.864,05		€ 75.864,05		€ 79.721,54		€ 79.721,54		€ 83.579,03		€ 83.579,03		€ 87.436,52		€ 87.436,52		€ 91.294,01		€ 91.294,01		€ 91.294,01		
			I.M.P.		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70		€ 23.082,70
			I.I.S.		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10		€ 17.749,10
			Ind. Posizione		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77		€ 63.268,77
			Straordinario		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98		€ 37.075,98
		Totale oneri				12	€ 217.040,60	12	€ 217.040,60	12	€ 220.898,09	12	€ 220.898,09	12	€ 224.755,58	12	€ 224.755,58	12	€ 228.613,07	12	€ 228.613,07	12	€ 232.470,56	12	€ 232.470,56	12	€ 232.470,56
		Gen.B.	Stipendio		€ 68.142,10		€ 68.142,10		€ 71.439,30		€ 71.439,30		€ 74.736,51		€ 74.736,51		€ 78.033,71		€ 78.033,71		€ 78.033,71		€ 81.330,93		€ 81.330,93		€ 81.330,93
			I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77
			I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51
			Ind. Dirigenziale		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22
			Straordinario		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18
		Totale oneri				12	€ 170.452,78	12	€ 170.452,78	12	€ 173.749,98	12	€ 173.749,98	12	€ 177.047,19	12	€ 177.047,19	12	€ 180.344,39	12	€ 180.344,39	12	€ 183.641,61	12	€ 183.641,61	12	€ 183.641,61
		DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO					€ 46.587,82		€ 46.587,82		€ 47.148,11		€ 47.148,11		€ 47.708,39		€ 47.708,39		€ 48.268,68		€ 48.268,68		€ 48.828,95		€ 48.828,95		€ 48.828,95
		Totale maggior onere					€ 139.763,46		€ 139.763,46		€ 141.444,33		€ 141.444,33		€ 143.125,17		€ 143.125,17		€ 144.806,04		€ 144.806,04		€ 146.486,85		€ 146.486,85		€ 146.486,85

	ENTITA'	Grado	onere annuo		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
			mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
2023	3	Gen.B.	Stipendio		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10		€ 71.439,30		€ 71.439,30		€ 74.736,51		€ 74.736,51		€ 78.033,71		€ 78.033,71		€ 78.033,71		
			I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		
			I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		
			Ind. Dirigenziale		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		
			Straordinario		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		
		Totale oneri				12	€ 167.155,58	12	€ 167.155,58	12	€ 170.452,78	12	€ 170.452,78	12	€ 173.749,98	12	€ 173.749,98	12	€ 177.047,19	12	€ 177.047,19	12	€ 180.344,39	12	€ 180.344,39	12	€ 180.344,39
		Col.	Stipendio		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10		€ 71.439,30		€ 71.439,30		€ 74.736,51		€ 74.736,51		€ 78.033,71		€ 78.033,71		€ 78.033,71		
			I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		
			I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		
			Ind. Dirigenziale		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		
			Straordinario		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		
		Totale oneri				12	€ 152.031,46	12	€ 152.031,46	12	€ 155.328,66	12	€ 155.328,66	12	€ 158.625,86	12	€ 158.625,86	12	€ 161.923,07	12	€ 161.923,07	12	€ 165.220,27	12	€ 165.220,27		
		DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO					€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		
		Totale maggior onere					€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		

2023	ENTITA'	Grado	onere annuo		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
			mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
4	Col.	Stipendio		€ 54.953,30		€ 54.953,30		€ 58.250,50		€ 58.250,50		€ 61.547,70		€ 61.547,70		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10		€ 68.142,10
		I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77
		I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51
		Ind. Dirigenziale		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04
		Straordinario		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24
		Totale oneri	12	€ 142.139,86	12	€ 142.139,86	12	€ 145.437,06	12	€ 145.437,06	12	€ 148.734,26	12	€ 148.734,26	12	€ 152.031,46	12	€ 152.031,46	12	€ 152.031,46	12	€ 155.328,66	12	€ 155.328,66
		Stipendio		€ 54.953,30		€ 54.953,30		€ 58.250,50		€ 58.250,50		€ 61.547,70		€ 61.547,70		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10		€ 68.142,10
		I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77
		I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51
		Ind. Dirigenziale		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45
		Straor. + Fondino		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66
		Totale oneri	12	€ 125.564,69	12	€ 125.564,69	12	€ 128.861,89	12	€ 128.861,89	12	€ 132.159,09	12	€ 132.159,09	12	€ 135.456,29	12	€ 135.456,29	12	€ 135.456,29	12	€ 138.753,49	12	€ 138.753,49
		DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17
		Totale maggior onere				€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67

	Base	Straordinario da CA 2020 - adeguato ISTAT (L.S.)	Fondino (L.S.)
Ten.Col. + 23	€ 97.676,03	€ 25.487,37	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 1^ cl.	€ 100.973,23		
Ten.Col. + 23 2^ cl.	€ 104.270,43		
Ten.Col. + 23 3^ cl.	€ 107.567,63		
Ten.Col. + 23 4^ cl.	€ 110.864,83		
Col. +23	€ 112.590,62	€ 29.549,24	
Col. + 23 1^ cl.	€ 115.887,82		
Col. + 23 2^ cl.	€ 119.185,02		
Col. + 23 3^ cl.	€ 122.482,22		
Col. + 23 4^ cl.	€ 125.779,42		
Col. + 23 5^ cl.	€ 129.076,62		
Col. + 23 6^ cl.	€ 132.373,83		
Col. + 23 7^ cl.	€ 135.671,03		
Gen.B. 3^ cl.	€ 134.816,40	€ 32.339,18	
Gen.B. 4^ cl.	€ 138.113,60		
Gen.B. 5^ cl.	€ 141.410,80		
Gen.B. 6^ cl.	€ 144.708,01		
Gen.B. 7^ cl.	€ 148.005,21		
Gen.B. 8^ cl.	€ 151.302,43	€ 37.075,98	
Gen.D. 3^ cl.	€ 179.964,62		
Gen.D. 4^ cl.	€ 183.822,11		
Gen.D. 5^ cl.	€ 187.679,60		
Gen.D. 6^ cl.	€ 191.537,09		
Gen.D. 7^ cl.	€ 195.394,58		

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
25	Potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza		S	C	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6
		effetti riflessi	E	T/C					0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
		spese di funzionamento	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Incremento (da 15 a 25 unità) del contingente massimo di ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza da collocare in soprannumero (art. 29-bis D.Lgs. 69/2001)		S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		effetti riflessi	E	T/C					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento agli oneri retributivi, in considerazione della puntuale illustrazione dei dati, degli elementi e dei parametri considerati dalla RT ai fini della stima degli oneri, che consentono di verificare la quantificazione degli importi recati dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 25 e degli oneri indicati dal comma 30, non ci sono particolari osservazioni, posto che i dati indicati dalla RT sono in linea di massima congrui a fronte dei dati delle retribuzioni medie registrati dal Conto Annuale della RGS in relazione ai profili professionali interessati dai reclutamenti in esame.

In tal senso, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità dei reclutamenti autorizzati rispetto ai fabbisogni di servizio previsti per le esigenze sanitarie del Corpo, andrebbero richieste informazioni in merito alle vacanze organiche presenti in tale specifico ruolo a fronte della dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i parametri specifici considerati ai fini della stima dell'adeguamento degli stanziamenti per oneri di funzionamento per i nuovi contingenti assunzionali, fornendo indicazioni specifiche in merito ai fabbisogni considerati.

Si evidenzia comunque che il comma 25 individua in modo puntuale le unità da reclutare, laddove, a fronte della configurazione dei relativi oneri assunzionali all'interno di un limite massimo di spesa, anche l'indicazione delle unità reclutabili avrebbe dovuto essere predisposta entro un numero massimo.

Articolo 15, commi 31-34 e 36

(Dotazione organica Vigili del Fuoco e Copertura finanziaria delle disposizioni inerenti il Servizio Sanitario della Guardia di Finanza (commi 25-30); il rafforzamento organico del Corpo nazionale dei VV.FF (commi 23-24); gli esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari (co.35)

Le disposizioni recano modifiche normative che incidono su profili organizzativi del Corpo nazionale dei VV.FF.

In particolare, il comma 31, alla lettera a), circoscrive l'attribuzione delle posizioni organizzative al personale direttivo con specifiche funzioni di responsabilità (svolgimento di funzioni vicariali e di responsabile di distretto), anziché a tutto il personale direttivo e direttivo aggiunto⁸³. Alla lettera b), si dispone un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti per complessivi n.55 posti da primo dirigente, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo. Siffatta rimodulazione è prevista così per le funzioni operative (n. 30 unità) come per le funzioni logistico-gestionali (n.16 unità) e le funzioni sanitarie (n.6 unità) e le funzioni informatiche (n.3 unità). Alla lettera c) si prevede che il primo dirigente logistico gestionale possa ricevere incarichi di funzioni nell'ambito delle "strutture centrali e periferiche" del Corpo (anziché nell'ambito delle sole direzioni regionali e interregionali).

Il comma 32 sopprime disposizione (recata dall'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97 del 2017) che in via transitoria prevedeva il conferimento di posizioni organizzative al personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi espletanti funzioni operative.

Il comma 33 prevede che quest'insieme di previsioni relative alle posizioni organizzative si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

Il comma 34 dispone che per l'attuazione del comma 31 sia autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 36 individua gli oneri derivanti dalle finalità di potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e di funzionalità del medesimo Corpo, di rafforzamento dei servizi di soccorso pubblico e contrasto agli incendi boschivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'invio di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in attuazione dei commi 25, 30, 34 e 35, indicati pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

⁸³ La normativa vigente indicati tali unità in 1219 unità, si legge nella relazione illustrativa.

La RT evidenzia che per quel che concerne l'intervento in favore dei VV.FF di cui ai commi 31-34 si evidenzia che gli oneri relativi all'incremento di organico dirigenziale (55 posti da primo dirigente nei vari ruoli), cui corrisponde una contestuale riduzione di un corrispondente numero di direttivi, trovano copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come indicato al comma 36.

La disposizione dispiega i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio 2023. Gli oneri derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, con la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo, pari a euro 1.894.616 per l'anno 2023, a euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, a euro 3.804.897 per l'anno 2027 e a euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028 sono illustrati nelle seguenti tabelle

Per la quantificazione degli oneri, si è proceduto ponendo a confronto, per le diverse figure dirigenziali e direttive i relativi trattamenti economici, aggiornati alle nuove misure recate dal d.P.R. 17 giugno 2022, n.120, di recepimento del relativo accordo sindacale per il triennio 2019-2021, nonché, per quanto attiene agli oneri contributivi a carico dello Stato, alla previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il maggior onere a regime connesso alla modifica della dotazione organica del personale dirigenziale e direttivo risulta, pertanto, così quantificato:

- euro 1.924.974,78 in relazione alla riduzione di trenta unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative nella qualifica di primo dirigente;
- euro 1.206.455,50 in relazione alla riduzione di sedici unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali nella qualifica di primo dirigente;
- euro 452.420,81 in relazione alla riduzione di sei unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie nella qualifica di primo dirigente;
- euro 226.210,41 in relazione alla riduzione di tre unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche nella qualifica di primo dirigente.

Sono illustrati in delle tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, le proiezioni degli oneri per le singole assunzioni.

Sul comma 36 si limita a ribadire il contenuto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
31	Incremento dotazione organica dei Vigili del fuoco		S	C	1,9	3,8	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8	3,8
		effetti riflessi	E	T/C					0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8
36	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021		S	C	-2,4	-4,6	-4,6	-4,6	-2,4	-4,6	-4,6	-4,6	-2,4	-4,6	-4,6	-4,6
		effetti riflessi	E	T/C					-1,2	-2,2	-2,2	-2,2	-1,2	-2,2	-2,2	-2,2
	Riduzione Tabella A-	Interno	S	C	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
		MEF	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente agli oneri retributivi indicati in riferimento al comma 31, lettera b), in considerazione dei dati e dei parametri considerati dalla RT che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi indicati nella predetta autorizzazione di spesa, non ci sono osservazioni.

Con riferimento al comma 34 che individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35 dell'articolo 15, non ci sono osservazioni

Sul comma 36, si prende atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati dalla norma ivi prevista e la somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 34 e 35 nonché dell'adeguatezza, sul piano quantitativo, delle risorse finanziarie reperite nulla da osservare.

Quanto alle modalità di copertura, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie per l'esercizio in corso, di cui al comma 607, della legge di bilancio 2022, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle conferme acquisite in prima lettura⁸⁴.

In merito alla seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché entrambi gli accantonamenti interessati recano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, rispettivamente, dai numeri 1) e 5) dell'articolo 1, comma 14, lettera c), del presente provvedimento.

⁸⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti.

Articolo 15, comma 35
(Esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche)

La norma incrementa le risorse per l'invio di "esperti" per la sicurezza da parte del Ministero dell'Interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. In particolare, la disposizione prevede che le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

La RT certifica che la norma mira ad implementare la presenza in ambito internazionale degli Esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno, per cui in relazione alle specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e alle condotte illecite, autorizza la spesa di euro 450.000 per l'anno 2023 e euro 900.000 annui a decorrere dal 2024.

Tali risorse sono destinate, fermo restando il contingente stabilito dal Decreto del Ministro dell'interno n. 104/2016 e pari a 50 unità, all'istituzione di 4 posti funzione di esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno da inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari secondo la disciplina prevista dall' articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dall'articolo 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

L'incremento di risorse si rende necessario per via delle decurtazioni subite nel tempo dal capitolo dell'ISE e dai capitoli ad esso collegati, destinati a tali finalità, a causa di misure di contenimento della spesa pubblica.

Infatti, fino ad oggi, a fronte di un contingente massimo stabilito dal richiamato DM 104/2016 in 50 unità, i posti funzione attivati all'estero e attribuiti agli esperti ai sensi della richiamata normativa sono stati pari a 35.

Tuttavia, durante i lavori del Comitato per la Programmazione Strategica per la Cooperazione Internazionale di Polizia (CoPSCIP), è emersa la necessità d'immediato interesse strategico di implementare la presenza di esperti presso alcune missioni diplomatiche, in particolare ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, a New Delhi in India, a Niamey in Niger e a Tunisi in Tunisia.

Si precisa che il predetto personale è destinatario, ai sensi della citata normativa, del trattamento economico previsto dall'articolo 203 del citato D.P.R. 18/1967.

Per i profili di quantificazione, la tabella che segue indica il dettaglio degli oneri ed espone le voci che compongono il trattamento economico degli "esperti" nelle varie sedi di servizio interessate.

	SEDI	ISE	IPS	TRASPORTO EFFETTI/VIAGGI	ONERI TOTALI A DECORRERE DAL 2023
I segretario	ABU DHABI	167.064,96	22.382,60	22.631,31	212.078,87
Consigliere	NEW DELHI	229.968,12	40.794,26	20.931,31	291.693,69
I segretario	NIAMEY	188.004,36	33.191,19	22.473,48	243.669,03
I segretario	TUNISI	121.841,76	21.132,93	8.665,66	151.640,35
TOTALE					899.081,94

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento della procedura prevista per l'istituzione dei posti funzione indicati, l'invio all'estero degli esperti per l'anno 2023 potrà avvenire non prima del mese di luglio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	E/S	Nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
35	Incremento risorse per invio funzionari Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari	S	C	0,5	0,9	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9
	effetti riflessi	E	T/C					0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'onere recato dalla disposizione in esame opera come limite massimo di spesa e in considerazione dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, i quali consentono di verificare la congruità delle risorse stanziare a fronte delle finalità evidenziate, non si formulano particolari osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe necessaria l'illustrazione dei criteri di corrispondenza tra qualifiche consolari esposte dalla RT in riferimento alla quantificazione degli oneri e gradi corrispondenti delle forze di polizia a ordinamento civile e militare che saranno chiamati a rivestire la qualifica di esperti per la sicurezza presso le sedi diplomatiche, con l'esposizione dei relativi differenziali retributivi⁸⁵.

⁸⁵ A tale proposito, si segnala che l'Annuario MAECI indica che al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni inerenti la sicurezza delle strutture in Italia e all'estero ed i controlli ispettivi, l'Amministrazione degli esteri ha 3,2 milioni nel 2021 e 3,6 milioni nel 2022. Cfr. MAECI, Annuario Statistico al 2021, pagina 109.

Articolo 16

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

L'articolo modifica le annualità delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 198/2022 per il finanziamento del potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Nello specifico, la norma rende permanenti la suddetta autorizzazione di spesa a decorrere dal 2032, laddove il testo previgente della summenzionata disposizione limitava l'efficacia della medesima autorizzazione di spesa fino all'esercizio finanziario 2032, nonché le singole disposizioni di copertura finanziaria (comma 1).

In particolare, viene modificata l'autorizzazione di spesa di euro 18.075.000 prevista per il 2032 dal comma 5 del summenzionato art. 1-*bis*, facendola ora decorrere, per il medesimo importo, dal 2032 (comma 1, lett. a)).

La disposizione interviene, quindi, sulla copertura degli oneri recata dall'art. 1-*bis*, comma 6, prevedendo:

- la riduzione di euro 2.400.000 del Fondo per il contrasto alla criminalità organizzata e alla immigrazione illegale prevista dal testo previgente dal comma 6, lettera a) per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, operi a decorrere dal 2024 [comma 1, lett. b), n. 2];
- la riduzione di euro 1.200.000 dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione della piattaforma informatica sui reati di terrorismo e reati gravi, prevista dal testo previgente del comma 6, lettera b) per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, operi a decorrere dal 2023 [comma 1, lett. b), n. 3];
- la riduzione di euro 100.000 dello stanziamento iniziale di bilancio per ciascuno dei piani gestionali 01 e 02 del capitolo 2568, relativi al numero verde contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Italia (per un totale di euro 200.000) prevista dal testo previgente dal comma 6, lettera c) per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, operi a decorrere dal 2023 [comma 1, lett. b), n. 4];
- la riduzione di euro 7.325.000 dello stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 2568 piano gestionale 02, per gli strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dei condannati in stato di detenzione domiciliare, previsto dal testo previgente del comma 6, lett. d) per il 2032, operi a decorrere dal 2032 [comma 1, lett. b), n. 5];
- la riduzione di euro 6.950.000 euro del Fondo per le esigenze indifferibili prevista dal testo previgente del comma 6, lett. e) per gli anni 2031 e 2032, operi a decorrere dal 2031 [comma 1, lett. b), n. 6].

La RT conferma che la disposizione interviene sull'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “*Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza*”.

Più nel dettaglio, la misura modifica le annualità cui fanno riferimento alcuni oneri finanziari, indicati dai commi 5 e 6 del menzionato articolo 1-*bis*.

In particolare, per ciò che concerne il comma 5, gli oneri relativi al 2032, pari a euro 18.075.000,00, vengono ora previsti a decorrere dall'anno 2032.

Quanto al comma 6, lettera a), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 5 del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge

14 maggio 2005, n. 80 viene ridotta di 2,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2024 e non più per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Con riferimento al comma 6, lettera b), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 608 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 viene ridotta per un importo di 1,2 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Per ciò che concerne il comma 6, lettera c) lo stanziamento iniziale di bilancio dei piani gestionali 01 e 02 del capitolo 2568, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, viene ora ridotto per un importo di 0,100 mln di euro per ciascuno dei due piani gestionali considerati per un totale di 0,200 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Il comma 6, lettera d), viene modificato nel senso di prevedere che lo stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 2558 piano gestionale 02, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, venga ridotto per un importo di 7,325 mln di euro a decorrere dall'anno 2032 e non solo per tale annualità.

Infine, al comma 6, lettera e), l'autorizzazione di spesa ivi prevista per gli anni 2031 e 2032, e pari a 6.950.000 euro, diventa a decorrere dal 2031.

Il prospetto riepilogativo pur considerando le disposizioni in esame, non ascrive alle stesse effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1 lett. a)	Potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato	s	c											
1 lett. b)1	Riduzione Fondo per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale di cui all'articolo 1, comma 5 legge n.35/2005	s	c											
1 lett. b)2	Riduzione autorizzazione di spesa per realizzazione della piattaforma informatica per uso dati codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di cui all'art. 1 c. 608 della L n. 232/2016	s	k											
1 lett. b)3	Riduzione autorizzazione di spesa per istituzione numero verde di cui all'art. 5 c. 2 della L n. 7/2006	s	c											
1 lett. b)4	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all' art. 16 del DL n. 341/2000	s	c											
1 lett. b)5	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c											

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che la norma appare finalizzata ad intervenire in via correttiva sull'applicazione di una disposizione vigenti su cui erano state evidenziate criticità in ragione della natura di carattere permanente dell'onere, riferito a retribuzioni del personale, mentre la disposizione faceva riferimento a un onere pluriennale, non si formulano osservazioni.

Per i profili di copertura, anche in considerazione delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura⁸⁶, non ci sono osservazioni.

Articolo 17

(Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

L'articolo autorizza un progressivo incremento organico di n. 390 unità del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera mediante l'arruolamento nei vari ruoli, a decorrere dall'anno 2024, e in particolare: n.40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale; n. 20 unità all'anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo sergenti; n. 50 unità all'anno per cinque anni (250 unità complessive) per i graduati.

Il comma 2 autorizza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022).

Il comma 3 indica l'ammontare delle spese di funzionamento e vettovagliamento connesse agli incrementi di organico previsti, comprese le spese relative alle mense e ai buoni pasto quantificate singolarmente in via incrementale per gli anni dal 2024 al 2028 ed indicate in ammontare fisso a decorrere dall'anno 2029 e ne reca la relativa copertura finanziaria. Tali spese sono quantificate in euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT premette che per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è escluso dalle disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 il quale espressamente recita: “*Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto*”.

L'intervento normativo ivi previsto è necessario a conseguire le finalità della sopravvenuta disciplina ordinamentale del pubblico impiego salvaguardando

⁸⁶ Il rappresentante del Governo ha assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime. Cfr. Camera dei deputati Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit., pagina 55 e seguenti.

l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare nonché di aumentare la dotazione organica del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto nel ruolo Ufficiali, al fine di recuperare le eccedenze organiche conseguenti alla stratificazione normativa mantenendo la ripartizione organica attuale.

Infatti, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, agli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto, inseriti nella categoria degli ufficiali ausiliari, fu imposta una ferma dodicennale al fine di scongiurare l'esodo verso le compagnie aeree private ai sensi della L. 28 febbraio 2000, n. 42, recante «Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari», ricompensando con la possibilità di transito nel relativo ruolo speciale, gli ufficiali non esodati.

Con il D.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 è stato modificato l'art. 667 del COM in materia di concorsi straordinari nel ruolo speciale, per piloti che hanno prestato almeno undici anni di ferma, sempre a titolo compensatorio in considerazione del fatto che la situazione delle compagnie aeree nazionali che, a causa della situazione di crisi generalizzata, non è risultata più competitiva, ha comportato per il Corpo un mancato esodo e un conseguente aumento della consistenza degli ufficiali piloti nel ruolo speciale, rispetto agli organici di legge.

Il tutto, affiancato al generalizzato mancato assorbimento degli ufficiali specialisti, non sottoposti a ferma obbligatoria, nel mondo del lavoro (“sistema Paese”, qui inteso come Ministeri, amministrazioni, sia centrali sia periferiche, organismi sindacali e rappresentativi, diversi attori del mondo dell'imprenditoria e del lavoro), unitamente all'innalzamento dei limiti minimi di età a 60 anni (art. 924 del COM) per il collocamento nella categoria del congedo valido a fattor comune per tutti gli ufficiali, nonché la ulteriore modica delle regole di accesso alla posizione di ausiliaria (art. 992 del COM). Da ultimo, devono considerarsi anche gli effetti, vevoli per tutti gli Ufficiali delle Capitanerie di porto, sottesi alla legge di avanzamento di cui al D.lgs. n. 490/1997 e successive modificazioni, che tengono conto anche della c.d. “sacca”, ovvero degli ufficiali non promuovibili al grado superiore per effetto del contingentamento dei numeri dei dirigenti, anche in considerazione dell'impossibilità di ricorrere a strumenti di esodo tipo la c.d. legge Angelini 19/05/1986 n. 224 o ai cosiddetti scivoli, ormai non più attuabili, che garantivano un esodo fisiologico dai ruoli. Quanto precede si pone in linea anche con le previsioni dell'allegato al DEF 2022 *“Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti”* Capitolo II paragrafo 7 *“IL PIANO PER L'AMMODERAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA”* che individua tra gli obiettivi futuri la necessità di *“continuare il processo di ampliamento degli organici e ricambio generazionale del personale con l'acquisizione delle professionalità indicate dall'articolo 3 comma 2) dalla legge 19 giugno 2019, n. 56”* recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* per far fronte alle nuove funzioni e sfide che si devono affrontare”. Per quanto attiene il personale del ruolo Ufficiali, la misura ha carattere

prevalentemente finanziario ed è finalizzata alla dotazione delle risorse necessarie per allineare la dotazione organica di legge con la maggiore consistenza effettiva di personale causata dalla stratificazione normativa verificatasi negli anni come meglio rappresentato nella tabella n° 1. La norma infatti prevede le dotazioni finanziarie necessarie per consentire l'allineamento dall'anno 2024 della dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera nel ruolo Ufficiali del Ruolo speciale nell'anno 2024 per complessive 40 unità;

- Per gli altri Ruoli, si procederà secondo la progressione di seguito indicata:
- Ruolo Sergenti: 20 unità all'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024 per complessive 100 unità;
- Graduati: 50 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024 per complessive 250 unità.
- Per un totale, a regime, di 390 unità.

La stessa norma autorizza la spesa complessiva di euro 6.997.171 per l'anno 2024, euro 10.225.777 per l'anno 2025, euro 13.514.384 per l'anno 2026, euro 16.802.990 per l'anno 2027, euro 20.131.651 per l'anno 2028, euro 20.167.807 per l'anno 2029, euro 20.303.862 per l'anno 2030, euro 20.439.916 per l'anno 2031, euro 20.575.971 per l'anno 2032, euro 20.800.338 per l'anno 2033, euro 21.308.573 per l'anno 2034, euro 21.720.807 per l'anno 2035, euro 22.133.041 per l'anno 2036, euro 22.564.328 per l'anno 2037, euro 22.867.249 a decorrere dall'anno 2038.

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione delle suddette unità comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalle tabelle sotto riportate nonché delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel decreto Ministeriale 31 maggio 2022 avente per oggetto: “fondo per l'efficienza per i servizi decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inerente lo specifico compenso per i Maggiori ed i Tenenti Colonnello determinato con D.I 21.12.2022.

Di seguito sono specificati i contenuti di ciascuno degli articoli e, ove presenti, quantificati i relativi oneri finanziari.

L'articolo 17, comma 1, alle lettere b) e c) nn. 1 e 2) incrementa dall'anno 2024 la dotazione organica complessiva degli ufficiali del Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia Costiera, di 40 unità.

Tabella n° 1 “Tabelle di raffronto organico-consistenza Ufficiali RS”

Tabella n° 1	Organico	Consistenza	Differenze
Ufficiali RS	273	313	40

Pertanto, per la quantificazione dei costi si è proceduto come segue:

- a) si è osservata la consistenza organica determinata dal Codice dell'ordinamento militare (da ora in poi COM) di cui agli articoli 812-*bis*, 814 ed 815, individuando l'esatta percentuale di distribuzione tra gli stessi, conseguentemente è stata

individuata l'esatta ripartizione di personale tra ruoli, elaborando la necessità di incremento organico funzionale a soddisfare le esigenze di impiego del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (tabella n° 2):

Tabella n° 2	Organico CP Art. 814 ed 815	Percent. Distrib.	Incremento	Organico CP incrementato	Percent. Distrib.
Ufficiali	979	8,8%	40	1.019	8,87%
Marescialli	2.000	18,0%		2.000	17,40%
Sergenti	2.100	18,9%	100	2.200	19,14%
Graduati	4.250	38,3%	250	4.500	39,15%
Volontari	1.775	16,0%		1.775	15,44%
	11.104	100,00%	390	11.494	100,00%

Quindi si è proceduto come segue:

Determinato l'incremento organico complessivo, è stata individuata la quota di incremento degli ufficiali dei Ruoli speciali in 40 unità ripartendoli per gradi prendendo come riferimento il grado iniziale di Tenente di Vascello con anzianità di quattro anni con il quale gli Ufficiali Piloti di complemento con ferma dodicennale transitano nel Ruolo speciale; quindi sono state ripartite proporzionalmente le 40 unità organiche, per grado rispettando l'attuale percentuale di suddivisione (Tabella n° 3):

Tabella n° 3	CP (rs)			CP (rs)	
	Art. 814	Ripart. Perc.	Incremento	Art. 814 increm.to	Ripart. Perc.
CV	5	1,8%	1	6	1,70%
CF	62	22,7%	17	79	22,38%
CC	54	19,8%	12	66	18,70%
TV	69	25,3%	10	79	22,38%
STV	61	22,3%		61	17,28%
GM	22	8,1%		22	6,23%
Totali	273	100,0%	40	313	100,00%

Nella tabella n° 4 è riportata la determinazione del costo di un pilota nei gradi da T.V. a C.V. (+23) coerentemente con quanto indicato nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche (SICO).

Tabella n° 4 – Retribuzione annua lordo stato per grado

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV
Fisse	82.712,61	56.810,66	52.493,72	34.948,19
Oneri a carico Amm. su fisse	33.167,65	22.776,47	20.967,98	14.231,41
Accessorie	17.972,09	16.074,74	11.292,65	9.729,66
Oneri a carico Amm. su acces.	5.876,81	5.256,44	3.692,69	3.181,60
FESI				1.656,69
ART. 1826-bis		1.289,84	859,90	
Totale	139.729,15	102.208,15	89.306,93	63.747,54

Nella tabella 5 si determinano i discendenti importi retributivi annui.

Tabella n° 5 – Determinazione importi retributivi annui per ufficiali RS

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV	Importo complessivo annuo
Costo annuo	139.729,15	102.208,15	89.306,93	63.747,54	totale
2024	1	17	12	10	3.586.426
2025	1	17	12	10	3.586.426
2026	1	17	12	10	3.586.426
2027	1	17	12	10	3.586.426
2028	1	17	12	10	3.586.426
2029	1	17	12	10	3.586.426
2030	1	17	12	10	3.586.426
2031	1	17	12	10	3.586.426
2032	1	17	12	10	3.586.426
2033	1	17	12	10	3.586.426

Nella tabella n° 6 è indicato il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente, assumendo come riferimento 287 giornate lavorative annue per militare, nonché lo specifico compenso per i Maggiori ed i Tenenti colonnello, ai sensi dell'articolo 1826-bis del C.O.M. così come determinato dal Decreto Interministeriale in data 21 dicembre 2022.

Tabella n° 6 - Calcolo Oneri FESI - ART. 1826-bis

	Oneri (lordo Stato)			Importo FESI annuo	ART. 1826-bis
	CF + 18	CC +13	TV		
Importo giornaliero			4,35		
Presenze medie nell'anno			287		
Onere annuo a militare (lordo dipendente)	972,00	648,00	1.248,45		
Rettifica RAP	32,70%	32,70%	32,70%		
Onere annuo a militare (lordo Stato)	1.289,84	859,90	1.656,69		
Incremento organico	17	12	10		
2024	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2025	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2026	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2027	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2028	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2029	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2030	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2031	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2032	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2033	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2034	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2035	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2036	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2037	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2038	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10

Nella tabella 7 si determina l'importo dell'IRAP totale da versare all'Erario.

Tabella 7 – Calcolo IRAP

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV	Importo complessivo annuo
Importo IRAP fisse	7.030,57	4.828,91	4.461,97	2.970,60	
Importo IRAP accessorie	1.527,63	1.366,35	959,87	827,02	
Importo IRAP FESI		82,62	55,08	106,12	
Totale	8.558,20	6.277,88	5.476,92	3.903,74	
Incrementi	1	17	12	10	
2024	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2025	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2026	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2027	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2028	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2029	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2030	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2031	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2032	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2033	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54

Nella tabella n° 8 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto

per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tab. 8 – Calcolo Spese di funzionamento e vettovagliamento

E.F.	Ufficiali RS	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Onere funzionamento unitario	Importo complessivo annuo
2024	40	208	7,00 €	1.500	118.240
2025(*)	40	208	7,00 €		58.240

(*) a decorrere

Quindi, nella tabella 9 viene riportato il calcolo dell'onere complessivo della misura, comprensivo degli oneri retributivi e delle spese di vettovagliamento.

Tabella 9: calcolo dell'onere complessivo del provvedimento

E.F	Maggiori oneri (retributivi)	Funzionamento e Vettovagliamento	Oneri finanziari
	a	B	c=a+b
2024	3.586.426	118.240	3.704.666
2025	3.586.426	58.240	3.644.666
2026	3.586.426	58.240	3.644.666
2027	3.586.426	58.240	3.644.666
2028	3.586.426	58.240	3.644.666
2029	3.586.426	58.240	3.644.666
2030	3.586.426	58.240	3.644.666
2031	3.586.426	58.240	3.644.666
2032	3.586.426	58.240	3.644.666
2033	3.586.426	58.240	3.644.666

Infine, nella tabella 10 si riporta la rimodulazione nei diversi gradi dell'aumento di 40 unità dell'organico degli ufficiali del Ruolo speciale (CP).

Tabella 10: rimodulazione organico		
Grado/qualifica	2023	2024
capitano di vascello	5	6
capitano di fregata	62	79
capitano di corvetta	54	66
tenente di vascello	69	79
Totale	190	230

Conseguentemente, si riporta la nuova tabella 2 - al Quadro X: "Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto" allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riassume le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei Ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina militare, nella nuova formulazione a decorrere dal 2024:

TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis, comma 1) -- Quadro X: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di vascello	6	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di fregata	79	scelta	8	-	-	-	-	1 o 2 ^c
Capitano di corvetta	66	anzianità	-	6	-	-	-	-
Tenenti di vascello	79	scelta	6	-	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.	-	-	- ^a
Sottotenente di vascello	61	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente. ^b	-	-	-
Guardiamarina	22	anzianità	-	2	-	-	-	-
Volume organico complessivo	313							

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno.

L'articolo 17, comma 1, alla lettera c) n. 3 incrementa il Ruolo dei Sergenti di 20 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024.

Nella tabella n° 11 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie (indennità CP e Supercampagna), FESI. Per il calcolo del FESI è stata assunta come base di calcolo una presenza di 287 giorni lavorativi, determinati seguendo i criteri e l'onere giornaliero previsto dal DM 15 maggio 2022, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 11	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI					
Qualifiche	Fissa	Oneri a carico amm. su fisse	accessoria	Oneri a carico amm. su accessorie	FESI (lordo Stato)	totale
Sergente	27.554,37	11.177,69	5.823,74	1.904,36	1.466,27	47.926,43
2° Capo	28.567,55	11.597,18	6.241,82	2.041,08	1.481,50	49.929,13
2° Capo Sc	31.161,34	12.607,18	8.342,69	2.728,06	1.508,16	56.347,42
2° Capo Sc + 4	31.460,51	12.732,86	8.726,06	2.853,42	1.527,20	57.300,05

Nella seguente tabella n° 12 è stato individuato l'importo complessivo annuo da finanziare, tenuto conto del modulo di incremento organico di 20 unità annue.

Tabella n°12 - Determinazione importi retributivi annui per ruolo sergenti									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
					47.926,43	49.929,13	56.347,42	57.300,05	
2024	20				958.529	0	0		958.529
2025	40				1.917.057	0	0		1.917.057
2026	60				2.875.586	0	0		2.875.586
2027	80				3.834.114	0	0		3.834.114
2028	80	20			3.834.114	998.583	0		4.832.697
2029	60	40			2.875.586	1.997.165	0		4.872.751
2030	40	60			1.917.057	2.995.748	0		4.912.805
2031	20	80			958.529	3.994.331	0		4.952.859
2032		100			0	4.992.913	0		4.992.913
2033		80	20		0	3.994.331	1.126.948		5.121.279
2034		60	40		0	2.995.748	2.253.897	0	5.249.645
2035		40	60		0	1.997.165	3.380.845	0	5.378.010
2036		20	80		0	998.583	4.507.793	0	5.506.376
2037			80	20	0	0	4.507.793	1.146.001	5.653.794
2038			60	40	0	0	3.380.845	2.292.002	5.672.847

Nella tabella 13 si determina l'IRAP, totale da versare all'Erario.

Tabella n° 13 – Calcolo IRAP									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Totale
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo IRAP fisse				2.342,12	2.428,24	2.648,71	2.674,14	
Importo IRAP accessorie				495,02	530,55	709,13	741,71		
Importo IRAP FESI annuo				93,92	94,90	96,60	97,82		
2024	20				58.621	-	-	-	58.621
2025	40				117.242	-	-	-	117.242
2026	60				234.485	-	-	-	175.864
2027	80				293.106	-	-	-	234.485
2028	80	20			234.485	61.074	-	-	295.559
2029	60	40			175.864	122.148	-	-	298.011
2030	40	60			117.242	183.222	-	-	300.464
2031	20	80			58.621	244.295	-	-	302.917
2032		100			-	305.369	-	-	305.369
2033		80	20		-	244.295	69.089	-	313.384
2034		60	40		-	183.222	138.178	-	321.399
2035		40	60		-	122.148	207.267	-	329.414
2036		20	80		-	61.074	276.356	-	337.430
2037			80	20	-	-	276.356	70.274	346.629
2038			60	40	-	-	207.267	140.547	347.814

Nella tabella n° 14 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente assumendo come riferimento 287 giornate lavorative annue per militare.

Tabella n° 14 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo giornaliero (DM 15.5.22)				3,85	3,89	3,96	4,01	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				1.104,95	1.116,43	1.136,52	1.150,87	
	Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.466,27	1.481,50	1.508,16	1.527,20	
2024	20				29.325,37				29.325,37
2025	40				58.650,75				58.650,75
2026	60				87.976,12				87.976,12
2027	80				117.301,49				117.301,49
2028	80	20			117.301,49	29.630,05			146.931,54
2029	60	40			87.976,12	59.260,10			147.236,22
2030	40	60			58.650,75	88.890,16			147.540,90
2031	20	80			29.325,37	118.520,21			147.845,58
2032		100				148.150,26			148.150,26
2033		80	20			118.520,21	30.163,24		148.683,45
2034		60	40			88.890,16	60.326,48		149.216,64
2035		40	60			59.260,10	90.489,72		149.749,83
2036		20	80			29.630,05	120.652,96		150.283,02
2037			80	20			120.652,96	30.544,09	151.197,05
2038			60	40			90.489,72	61.088,18	151.577,90

Nella tabella n° 15 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tabella 15 – Riepilogo delle spese di Funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo vettovagliamento	Onere funzionamento	Importo complessivo funzionamento	Totale
2024	20	208	7	29.120	1.500	30.000	59.120
2025	40	208	7	58.240	1.500	30.000	88.240
2026	60	208	7	87.360	1.500	30.000	117.360
2027	80	208	7	116.480	1.500	30.000	146.480
2028	100	208	7	145.600	1.500	30.000	175.600
2029 (*)	100	208	7	145.600			145.600

Sulla lettera d), incrementa il ruolo dei graduati: di 50 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024, per un totale di 250 unità a regime.

Nella tabella n° 16 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie (indennità CP e Supercampagna) e FESI. Per il calcolo del FESI è stata assunta come base di calcolo una presenza di 287 giorni lavorativi, determinati seguendo i criteri e l'onere giornaliero previsto dal DM 15 maggio 2022, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 16	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI					
Qualifiche	fissa	Oneri Amm su fissa	accessoria	Oneri Amm su accessorie	FESI (Lordo Stato)	totale
Sottocapo Np 3 [^] cl	25.227,13	10.203,19	4.288,05	1.402,19	1.420,57	42.541,12
Sottocapo np 2 [^] cl	25.895,24	10.482,00	5.092,49	1.665,24	1.428,18	44.563,16
Sottocapo np 1 [^] cl	26.607,23	10.779,80	5.764,07	1.884,85	1.447,23	46.483,18
Sottocapo np 1 [^] cl sc	29.399,56	11.882,78	7.081,16	2.315,54	1.481,50	52.160,55

Nella tabella n° 17 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del C.O.M.

Tabella n° 17 – Calcolo Oneri finanziari annui									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
					42.541,12	44.563,16	46.483,18	52.160,55	
2024	50				2.127.056	-	-		2.127.056
2025	50	50			2.127.056	2.228.158	-		4.355.214
2026	50	100			2.127.056	4.456.316	-		6.583.372
2027	50	150			2.127.056	6.684.474	-		8.811.530
2028	50	200			2.127.056	8.912.632	-		11.039.688
2029		250			-	11.140.790	-		11.140.790
2030		200	50		-	8.912.632	2.324.159		11.236.791
2031		150	100		-	6.684.474	4.648.317		11.332.791
2032		100	150		-	4.456.316	6.972.476		11.428.792
2033		50	200		-	2.228.158	9.296.635		11.524.793,
2034			200	50	-	-	9.296.635	2.608.027	11.904.662,
2035			150	100	-	-	6.972.476	5.216.055	12.188.531
2036			100	150	-	-	4.648.317	7.824.082	12.472.399,
2037			50	200	-	-	2.324.159	10.432.109	12.756.268
2038				250	-	-	-	13.040.136	13.040.136

Nella tabella 18 è riportata la rimodulazione del comma1, dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'autorizzazione di spesa sopra descritta:

Tabella 18 – Rimodulazione dello stanziamento di cui all'art. 585 del COM		
h-octies)	97.031.795,09	2024
h-novies)	105.416.494,89	2025
h-decies)	109.921.165,70	2026
h-undecies)	113.230.459,80	2027
h-duodecies)	115.737.822,25	2028
h-terdecies)	116.115.955,81	2029
h-quaterdecies)	116.488.988,41	2030
h-quinquiesdecies)	117.377.743,00	2031
h-sexiesdecies)	118.237.405,20	2032
h-septiesdecies)	119.152.841,71	2033
h-duodevicies)	120.314.942,61	2034
h-undevicies)	121.381.042,72	2035
h-vicies)	121.931.421,83	2036
h-vicies semel)	122.326.633,34	2037
h-vicies-bis)	122.610.501,83	2038

Nella tabella n° 19 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tabella 19 – Calcolo Spese di funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo vettovagliamento	Onere funzionamento	Importo complessivo funzionamento	Totale
2024	50	208	7,00	72.800	1.500	75.000	147.800
2025	100	208	7,00	145.600	1.500	75.000	220.600
2026	150	208	7,00	218.400	1.500	75.000	293.400
2027	200	208	7,00	291.200	1.500	75.000	366.200
2028	250	208	7,00	364.000	1.500	75.000	439.000
2029 (*)	250	208	7,00	364.000			364.000

(*) a decorrere

Nella tabella n° 20 si riporta il calcolo annuale dell'onere IRAP comprensivo delle competenze fisse, accessorie e del FESI, determinato a legislazione vigente.

Tabella n° 20 – Calcolo IRAP									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl sc.	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
IRAP Fisse					2.144,31	2.201,10	2.261,61	2.498,96	
IRAP accessorie					364,48	432,86	489,95	601,90	
IRAP Fesi					90,99	91,48	92,70	94,90	
2024	50				129.989	-	-	-	129.989
2025	50	50			129.989	136.272	-	-	266.261
2026	50	100			129.989	272.544	-	-	402.533
2027	50	150			129.989	408.816	-	-	538.805
2028	50	200			129.989	545.088	-	-	675.077
2029		250			-	681.360	-	-	681.360
2030		200	50		-	545.088	142.213	-	687.301
2031		150	100		-	408.816	284.426	-	693.242
2032		100	150		-	272.544	426.639	-	699.183
2033		50	200		-	136.272	568.852	-	705.124
2034			200	50	-	-	568.852	159.788	728.640
2035			150	100	-	-	426.639	319.576	746.215
2036			100	150	-	-	284.426	479.364	763.790
2037			50	200	-	-	142.213	639.152	781.365
2038				250	-	-	-	798.940	798.940

Nella tabella n° 21 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente ed utilizzando come riferimento n.287 giornate lavorative annue per militare.

Tabella n° 21 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl sc	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
	Importo giornaliero (DM 15.5.22)				3,73 €	3,75 €	3,80 €	3,89 €	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				1.070,51	1.076,25	1.090,60	1.116,43	
	Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.420,57	1.428,18	1.447,23	1.481,50	
2024	50				71.028,3	-	-	-	71.028,34
2025	50	50			71.028,3	71.409,2	-	-	142.437,53
2026	50	100			71.028,3	142.818,4	-	-	213.846,71
2027	50	150			71.028,3	214.227,6	-	-	285.255,90
2028	50	200			71.028,3	285.636,8	-	-	356.665,09
2029		250			-	357.045,9	-	-	357.045,94
2030		200	50		-	285.636,8	72.361,3	-	357.998,06
2031		150	100		-	214.227,6	144.722,6	-	358.950,18
2032		100	150		-	142.818,4	217.083,9	-	359.902,31
2033		50	200		-	71.409,2	289.445,2	-	360.854,43
2034			200	50	-	-	289.445,2	74.075,1	363.520,37
2035			150	100	-	-	217.083,9	148.150,3	365.234,19
2036			100	150	-	-	144.722,6	222.225,4	366.948,01
2037			50	200	-	-	72.361,3	296.300,5	368.661,83
2038				250	-	-	-	370.375,7	370.375,65

La tabella n° 22 riassume gli oneri retributivi complessivi di cui all'articolo 17, comma 2.

Tabella 22 – Riepilogo coperture retributive

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	3.586.426	958.529	2.127.056	6.672.011
2025	3.586.426	1.917.057	4.355.214	9.858.697
2026	3.586.426	2.875.586	6.583.372	13.045.384
2027	3.586.426	3.834.114	8.811.530	16.232.070
2028	3.586.426	4.832.697	11.039.688	19.458.811
2029	3.586.426	4.872.751	11.140.790	19.599.967
2030	3.586.426	4.912.805	11.236.791	19.736.022
2031	3.586.426	4.952.859	11.332.791	19.872.076
2032	3.586.426	4.992.913	11.428.792	20.008.131
2033	3.586.426	5.121.279	11.524.793	20.232.498
2034	3.586.426	5.249.645	11.904.662	20.740.733
2035	3.586.426	5.378.010	12.188.531	21.152.967
2036	3.586.426	5.506.376	12.472.399	21.565.201
2037	3.586.426	5.653.794	12.756.268	21.996.488
2038	3.586.426	5.672.847	13.040.136	22.299.409

La tabella n° 23 riassume gli oneri complessivi necessari per il funzionamento e vettovagliamento

Tabella 23 – Riepilogo spese di funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	118.240	59.120	147.800	325.160
2025	58.240	88.240	220.600	367.080
2026	58.240	117.360	293.400	469.000
2027	58.240	146.480	366.200	570.920
2028	58.240	175.600	439.000	672.840
2029(*)	58.240	145.600	364.000	567.840

(*) A decorrere

Tabella 24 - Importo complessivo annuo da finanziare

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	3.704.666	1.017.649	2.274.856	6.997.171
2025	3.644.666	2.005.297	4.575.814	10.225.777
2026	3.644.666	2.992.946	6.876.772	13.514.384
2027	3.644.666	3.980.594	9.177.730	16.802.990
2028	3.644.666	5.008.297	11.478.688	20.131.651
2029	3.644.666	5.018.351	11.504.790	20.167.807
2030	3.644.666	5.058.405	11.600.791	20.303.862
2031	3.644.666	5.098.459	11.696.791	20.439.916
2032	3.644.666	5.138.513	11.792.792	20.575.971
2033	3.644.666	5.266.879	11.888.793	20.800.338
2034	3.644.666	5.395.245	12.268.662	21.308.573
2035	3.644.666	5.523.610	12.552.531	21.720.807
2036	3.644.666	5.651.976	12.836.399	22.133.041
2037	3.644.666	5.799.394	13.120.268	22.564.328
2038	3.644.666	5.818.447	13.404.136	22.867.249

La tabella n° 25 riepiloga gli oneri necessari per il FESI.

Tabella 25 -Importo complessivo annuo FESI

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	16.566,93	29.325,37	71.028,34	116.921
2025	16.566,93	58.650,75	142.437,53	217.655
2026	16.566,93	87.976,12	213.846,71	318.390
2027	16.566,93	117.301,49	285.255,90	419.124
2028	16.566,93	146.931,54	356.665,09	520.164
2029	16.566,93	147.236,22	357.045,94	520.849
2030	16.566,93	147.540,90	357.998,06	522.106
2031	16.566,93	147.845,58	358.950,18	523.363
2032	16.566,93	148.150,26	359.902,31	524.620
2033	16.566,93	148.683,45	360.854,43	526.105
2034	16.566,93	149.216,64	363.520,37	529.304
2035	16.566,93	149.749,83	365.234,19	531.551
2036	16.566,93	150.283,02	366.948,01	533.798
2037	16.566,93	151.197,05	368.661,83	536.426
2038	16.566,93	151.577,90	370.375,65	538.520

La tabella n° 26 riepiloga gli oneri connessi all'emolumento previsto dall'articolo 1826-bis del C.O.M.

Tabella 26 -Importo complessivo annuo ART. 1826-bis				
ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	32.246,10			32.246,10
2025	32.246,10			32.246,10
2026	32.246,10			32.246,10
2027	32.246,10			32.246,10
2028	32.246,10			32.246,10
2029	32.246,10			32.246,10
2030	32.246,10			32.246,10
2031	32.246,10			32.246,10
2032	32.246,10			32.246,10
2033	32.246,10			32.246,10
2034	32.246,10			32.246,10
2035	32.246,10			32.246,10
2036	32.246,10			32.246,10
2037	32.246,10			32.246,10
2038	32.246,10			32.246,10

Infine, la tabella n° 27 riepiloga l'IRAP

Tabella 27 - Importo complessivo annuo IRAP				
ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 VFP	Totale
2024	220.043	58.621	129.989	408.653
2025	220.043	117.242	266.261	603.546
2026	220.043	175.864	402.533	798.440
2027	220.043	234.485	538.805	993.333
2028	220.043	295.559	675.077	1.190.679
2029	220.043	298.011	681.360	1.199.414
2030	220.043	300.464	687.301	1.207.808
2031	220.043	302.917	693.242	1.216.202
2032	220.043	305.369	699.183	1.224.595
2033	220.043	313.384	705.124	1.238.551
2034	220.043	321.399	728.640	1.270.082
2035	220.043	329.414	746.215	1.295.672
2036	220.043	337.430	763.790	1.321.263
2037	220.043	346.629	781.365	1.348.037
2038	220.043	347.814	798.940	1.366.797

Il comma 2 prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per

l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 reca la copertura per le spese di funzionamento, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il documento depositato dal Governo⁸⁷ durante l'esame in prima lettura riferisce che “le spese di funzionamento e vettovagliamento, ipotizzate in un onere di funzionamento unitario pari a 1.500 euro sul primo anno di arruolamento a prescindere dal grado del personale arruolato, derivano dal fatto che le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro, sono di fatto assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo (ufficiali, sottufficiali, volontari/truppa) cui accedono” mentre, per quanto attiene alle spese per le esigenze di formazione, queste “sono state paramtrate in base ad un costo medio. Tuttavia, anche rispetto a questa voce di costo, si evidenzia che la formazione primaria cui è avviato tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera all'atto dell'arruolamento, è di base la stessa. Le ore di formazione sono in linea di massima equivalenti ovviamente suddivise in base ai programmi specifici dei vari ruoli determinati e ripartite in base alle singole materie di studio che determinano poi il percorso di studi cui si viene avviati a seconda della proiezione futura di carriera. Anche il percorso specialistico che il personale del Corpo segue negli anni, prevede delle peculiarità tipiche dei ruoli e dei gradi, ma sempre in ambiti estremamente professionalizzati e la formazione stessa è di volta in volta programmata in base alle risorse finanziarie disponibili sugli specifici capitoli di spesa.”.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, ci conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti.

⁸⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagine 55 e seguenti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto	s	c		6,7	9,9	13,0		6,7	9,9	13,0		6,7	9,9	13,0
1	Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto- effetti riflessi	e	t/ c						3,2	4,8	6,3		3,2	4,8	6,3
3	Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto- spese di funzionamento	s	c		0,3	0,4	0,5		0,3	0,4	0,5		0,3	0,4	0,5
2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	c		-6,7	-9,9	-13,0		-6,7	-9,9	-13,0		-6,7	-9,9	-13,0
2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/ c						-3,2	-4,8	-6,3		-3,2	-4,8	-6,3
3	Riduzione Tabella A-MIT	s	c		-0,3	-0,7	-0,7		-0,3	-0,7	-0,7		-0,3	-0,7	-0,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto agli oneri retributivi nulla da osservare.

Relativamente alle spese di funzionamento, alla luce dei chiarimenti acquisiti in prima lettura in merito alle ipotesi sottese alla stima delle spese di funzionamento, relativamente alla diversa incidenza delle attività di formazione e tecnico alloggiative degli ufficiali, dei sergenti e dei graduati, nulla da osservare.

Per profili di copertura finanziaria, mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, alla luce delle rassicurazioni acquisite in prima lettura in ordine alle disponibilità a valere del citato fondo⁸⁸, non ci sono osservazioni

⁸⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti.

Sul comma 3, laddove si provvede alla copertura degli oneri di funzionamento mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posto che esso reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 7), del presente provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare

Articolo 17-bis

(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Il comma 1 stabilisce che la sperimentazione dell'utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che in tali comuni sia stata istituita una armeria municipale per la custodia delle armi. Fino ad un numero di 15 armi è sufficiente la custodia in armadi corazzati.

Il comma 2 consente ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. In tal senso, prevede che sia in facoltà dei Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.

Le disposizioni sono al momento sprovviste di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le disposizioni ampliano il novero degli enti locali i cui corpi di polizia possono partecipare alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici e l'uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non ci sono osservazioni.

Sul punto, richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, va tenuto conto che gli eventuali oneri derivanti restano a carico degli enti territoriali che decidano di

avvalersene, i quali saranno tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che su di essi gravano ai sensi della legislazione vigente. Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 18

(Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Il comma 1 modifica i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022, stabilendo un nuovo termine (posticipato rispetto alla legislazione vigente) entro il quale gli enti locali in stato di dissesto finanziario provvedono, in sede di approvazione del rendiconto 2023, ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2024, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2023. Il meccanismo di ripiano si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 2 riduce il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di 3 milioni di euro per l'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 3 stabilisce che le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nell'Accordo dell'8 marzo 2023 tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito in Conferenza Stato-Regioni. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

Il comma 4 dispone che le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il comma 375 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 che stabilisce gli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Le modifiche prevedono che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.

Inoltre, si aggiungono, nell'ordine di priorità, limitatamente al secondo semestre:

- gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

Tali interventi possono accedere al fondo con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso.

Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla misura M1C3-Investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori.

Il comma 4-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, estende, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica, la possibilità di utilizzare, per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari, i ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

Il comma 4-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il comma 697 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 che dispone l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nella Regione Calabria. In particolare:

- si definisce in modo puntuale la disposizione normativa che ha disciplinato il FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, da cui devono provenire le risorse da assegnare alla Regione Calabria;
- si specifica che l'assegnazione delle risorse è effettuata in prededuzione della quota da attribuire alla regione Calabria, nell'ambito della programmazione 2021-2027;
- si stabilisce che con un provvedimento della regione Calabria sono indicati gli interventi da finanziare con relativi CUP e il loro cronoprogramma procedurale di attuazione, prevedendo inoltre il loro monitoraggio da parte dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La RT in merito al comma 1 afferma che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 la RT chiarisce che la riduzione del concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta è stato previsto al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022.

Relativamente al comma 3 la RT sottolinea che la norma intende regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra lo Stato e il comparto delle Regioni a statuto ordinario diretti a garantire a ciascuna regione il ristoro dell'intero importo delle effettive perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il recupero a favore dello Stato degli eventuali ristori versati in eccesso, anche tenuto conto delle verifiche del tavolo tecnico costituito in attuazione dell'articolo 111, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Dalle verifiche risulta che:

- l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie - costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 pari a 749.248.449 euro, dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 pari a 228.000.000 euro e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione pari a 79.140.000 euro - ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a 16.123.155,85 euro. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;

- a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;

- l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato pari a 359.695.219,02 euro non sarebbe sufficiente per l'importo di 67.096.844.15 euro a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (-426.792.063,17 euro) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Conseguentemente le norme in esame, nel recepire il predetto Accordo, prevedono che:

- lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;
- le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l'obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all'evasione previsto dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di auto-coordinamento dalle medesime Regioni.

Dall'attuazione del comma 4, secondo la RT, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il vincolo di destinazione previsto per l'utilizzo delle risorse versate in attuazione dell'Accordo (ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale) non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle regioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Riduzione concorso obiettivi finanza pubblica Valle d'Aosta	e	ext	-3											
Riduzione concorso obiettivi finanza pubblica Valle d'Aosta	s	c					3				3			
Riduzione Fondo ISPE	s	c	-3				-3				-3			

Il rappresentate del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha assicurato che la previsione del differimento di un anno dell'avvio della procedura di rientro dall'ulteriore disavanzo emerso per gli enti locali

in dissesto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dei limiti stabiliti, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, che consentono ai medesimi enti di applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare. Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare e la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa l'incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.

Con riferimento alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il rappresentante del Governo ha chiarito che a seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico appositamente istituito dall'articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario ha nel complesso ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari ad euro 16.123.155,85, e, pertanto, non potrà essere richiesta allo Stato alcuna ulteriore forma di compensazione finanziaria da parte delle regioni a statuto ordinario.

Di seguito si riporta quanto evidenziato dalla documentazione presentata dal Governo relativamente ai risultati delle verifiche tecniche effettuate dal tavolo tecnico istituito dall'art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, con il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome.

In data 31 gennaio 2023, il tavolo tecnico ha concluso le attività riguardanti le regioni a statuto ordinario determinando l'ammontare:

a) delle effettive minori entrate tributarie ordinarie non sanitarie degli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019, pari a € -797.012.456,12 risultanti dai dati contabili analitici riguardanti i rendiconti 2019, 2020 e 2021 trasmessi dalle regioni alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Tale importo non riguarda le minori entrate riscosse a seguito delle attività di accertamento e controllo, che possono essere recuperate a seguito della ripresa delle attività di lotta all'evasione, per le quali è stato erogato uno specifico ristoro di € 950.751.551, da riacquisire al bilancio dello Stato in quote annuali, secondo le modalità individuate dall'articolo 111, commi 2-*octies* e 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni, che non possono essere oggetto di ristori, pari a € -4.452.678,47;

c) delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pari complessivamente a -16.036.494,45;

d) dei ristori complessivamente erogati alle Regioni per far fronte alle minori entrate ordinarie nel 2020 e nel 2021, pari a € 1.056.388.449. In particolare, sono stati considerati i ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), i ristori delle minori entrate IRAP di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000), i trasferimenti previsti dall'art. 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000).

Tali risultati evidenziano che nel 2020 e nel 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario nel complesso ha ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle Regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari a €16.123.155,85, determinato dalla differenza tra:

1) i ristori non utilizzati delle regioni che hanno ricevuto risorse superiori alle effettive minori entrate, pari a € 442.915.219,02. Tale importo è il risultato della somma algebrica delle lettere da a) a d), tenendo conto che, per ciascuna regione, il ristoro non utilizzato non può essere superiore all'ammontare del ristoro erogato;

2) le minori entrate non ristorate delle regioni che hanno ricevuto ristori inferiori ai minori gettiti accertati dal tavolo, pari a € -426.792.063,17. Tale importo è il risultato della somma algebrica delle lettere da a) a d).

Per quanto riguarda i ristori di cui al punto 1 si rappresenta che l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dispone il riversamento al bilancio dello Stato delle risorse previste dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ricevute in eccesso dalle regioni. Diversamente, per i ristori erogati per l'agevolazione IRAP e per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione non è prevista la restituzione al bilancio dello Stato dei ristori non utilizzati. Al fine di evitare contenziosi con scarse probabilità di esito positivo per lo Stato, i ristori erogati per l'agevolazione IRAP e per la soppressione della dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione sono stati considerati per verificare l'effettivo ristoro delle Regioni e non anche ai fini del riversamento al bilancio dello Stato. Pertanto, i ristori da riversare al bilancio dello Stato, quantificati considerando prioritariamente come "non utilizzate" le risorse di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono pari a € 359.695.219,02. Tale importo non è sufficiente ad assicurare a ciascuna regione il recupero dell'intero importo delle effettive perdite di gettito, determinando un ammontare di minori entrate non ristorate pari a € 67.096.844,15.

Per quanto riguarda le minori entrate di cui al punto 2), si richiama l'accordo tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito il 20 luglio 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che al punto 7) prevede "di regolare in futuro i reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore

delle regioni o in modo da garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato-Regioni”.

In conclusione, come rappresentato nella Relazione tecnica, risulta che:

a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a € 16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;

b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;

c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (euro 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di euro 67.096.844,15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (euro - 426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, con riferimento ai commi da 1 a 4, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 4-*bis* che stabilisce gli interventi per i quali è consentito l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, nel presupposto che le integrazioni apportate al comma 375 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 non alterano le modalità e le tempistiche di utilizzo delle risorse già previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Altresì, non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni inserite dalla Camera dei deputati.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

L'articolo autorizza lo stanziamento di risorse aggiuntive a valere del fondo previsto per la remunerazione delle prestazioni accessorie del personale del comparto ministeri istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 1 prevede, al fine di rendere omogenei i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, l'incremento di 55 milioni di euro annui del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020. Inoltre, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Gli incrementi in oggetto avvengono attraverso riduzione corrispondente del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2022).

Il comma 2 incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, la consistenza del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)..

La RT sul comma 1 rileva che l'incremento del Fondo consentirà l'adozione di un nuovo DPCM, ulteriore rispetto al DPCM 23 dicembre 2021, adottato in sede di prima applicazione della norma sopra indicata.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti ed entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Incremento del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, di cui all'art. 1, c. 143, della L. 160/2019	s	c	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
1	Incremento del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, di cui all'art. 1, c. 143, della L. 160/2019 - effetti riflessi	e	t/c					26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	
1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	
1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/c					-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	
1	Incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al CCNL del Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al DL 1/2020	s	c	2,0	2,5	3,0	3,0	2,0	2,5	3,0	3,0	2,0	2,5	3,0	3,0

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al CCNL del Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al DL 1/2020- effetti riflessi	e					1,0	1,2	1,5	1,5	1,0	1,2	1,5	1,5
1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0
1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021- effetti riflessi	e					-1,0	-1,2	-1,5	-1,5	-1,0	-1,2	-1,5	-1,5
2	Incremento Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'AGENAS	s	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Incremento Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'AGENAS- effetti riflessi	e					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021- effetti riflessi	e t/ c					-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, posto che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità degli incrementi delle risorse stanziare, non si formulano osservazioni.

Quanto ai profili inerenti l'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sul comma 2, per i profili di quantificazione, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa, nulla da osservare.

Per i profili di copertura finanziaria sui commi 1 e 2, facendo presente che ivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge di bilancio 2022, in considerazione delle rassicurazioni acquisite nel corso della prima lettura⁸⁹, nulla da osservare.

Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuna la richiesta di conferme in merito alle disponibilità a valere delle risorse indicate a copertura, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.

Il comma 3 stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno, possono essere destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni sopresse, secondo i criteri e nella

⁸⁹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit., pagine 55 e seguenti.

misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Solo nell'ipotesi di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

La RT evidenzia che la norma riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'interno in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali, non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di un diverso utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, nulla da osservare.

Il comma 4 reca misure volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): è in primo luogo previsto l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute; in secondo luogo, con la stessa decorrenza anzidetta, è disposto che, per il personale dell'AIFA, il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. È previsto poi che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati complessivamente in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzionale in deroga di cui all'articolo 1, comma 607, della legge di bilancio 2022.

La RT certifica che la disposizione prevede, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori, l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Agenzia italiana del farmaco alle misure previste per il personale del Ministero della Salute.

Per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero della salute prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell'art. 143 della legge 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, calcolando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale dell'Agenzia in questione. Si fa presente, inoltre, che con il secondo periodo del comma in esame si tiene conto anche di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell'indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale.

L'onere complessivo derivante dal presente comma è pari a euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023 (Tab. A), cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tab. A

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco													
AREA	Fascia	Unità da RT	fino al 31.10.2022		dal 01.11.2022		dal 01.1.2023						
			I.A. di pertinenza nel VECCIO sistema	I.A. di pertinenza nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - pertinenza	I.A. di pertinenza nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - pertinenza	Oneri unitari (lordo dipendente)	Oneri complessivi				
T E R R A	F7	2	3.370	2.334	11.132	4.530	11.386	2.440	4.808	F U N Z I O N A R I	342	Totale comprensivo oneri a carico amministrazione	962.640
	F6	9	3.370	2.334	9.158	4.530	9.412	2.440	22.041				
	F5	9	3.370	2.334	7.173	4.530	7.427	2.440	22.041				
	F4	9	3.370	2.334	5.376	4.530	5.630	2.440	22.041				
	F3	33	3.112	2.334	2.632	4.530	2.808	2.366	78.079				
	F2	36	2.773	2.334	1.024	4.530	1.024	2.195	79.021				
	F1	98	2.773	2.334	219	4.530	219	2.195	215.114				
S E C O N D A	F6	14	2.483	1.721	5.670	3.353	5.834	1.796	25.144	A S S I S T E N T I	342	Totale comprensivo oneri a carico amministrazione	962.640
	F5	17	2.483	1.721	5.013	3.353	5.177	1.796	30.532				
	F4	13	2.483	1.721	4.145	3.353	4.309	1.796	23.348				
	F3	32	2.483	1.721	2.826	3.353	2.990	1.796	57.472				
	F2	60	2.246	1.721	1.320	3.353	1.364	1.676	100.580				
	F1	1	2.046	1.721	362	3.353	362	1.632	1.632				
P R I M A	F3	4	1.834	1.515	1.456	3.040	1.456	1.525	6.100	O P E R A T	342	Totale comprensivo oneri a carico amministrazione	962.640
	F2	3	1.834	1.515	776	3.040	776	1.525	4.575				
	F1	2	1.834	1.515	360	3.040	360	1.525	3.050				
Totale		342											

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti. (milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
4	Riconoscimento al personale AIFA dell'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree individuate dal CCNL 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.	s c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Riconoscimento al personale AIFA dell'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree individuate dal CCNL 2019-2021 – comparto Funzioni centrali - effetti riflessi	e t/c					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Riduzione Tabella A-SALUTE	s c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT, che stima l'importo complessivo dell'onere sulla base del differenziale tra l'importo dell'indennità di amministrazione prevista in base all'assetto previgente e quella determinabile in ragione delle innovazioni normative introdotte con le disposizioni in esame, si rileva l'opportunità della acquisizione di tutti gli elementi e i dati che siano idonei a confermare la congruità delle grandezze alla base della determinazione dell'onere.

Sui profili di copertura finanziaria, facendo presente che l'ultimo periodo del comma 4 provvede agli oneri derivanti dai primi due periodi del medesimo comma, concernenti l'indennità di amministrazione del personale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in considerazione delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura anche in merito ai profili d'impatto sui Saldi⁹⁰, non ci sono osservazioni.

Il comma 4-*bis* - inserito nel corso dei lavori in prima lettura - modifica una norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. La novella in esame estende l'ambito di applicazione della norma transitoria ad ogni categoria di personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo in relazione alla norma originaria, la RT aveva precisato che questa riguardava in particolare la situazione del personale della regione Campania ma era comune anche ad altre regioni come ad esempio Abruzzo e Calabria. Dopo l'inquadramento della problematica e della normativa sottostante affermava che la norma non determinava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica "in quanto ben difficilmente sarà possibile ottenere la restituzione delle somme, corrisposte a titolo di indennità incentivante, atteso che i medici convenzionati interessati hanno già proposto ricorso cautelare al giudice ordinario che, atteso il quadro regolatorio sopra

⁹⁰ A tale proposito, il documento presentato dal Governo riferisce che "nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 19, comma 4, è imputata erroneamente all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, anziché al Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. Tale circostanza, non compromette la copertura finanziaria del decreto dato il margine positivo sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto attualmente contabilizzato per il complesso del provvedimento.", in tale senso assicura che "le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti.

evidenziato, concederà la sospensione dell'azione di recupero anche in considerazione del fatto che le somme da ripetere ammontano, in diversi casi, a decine di migliaia di euro”⁹¹.

Tuttavia, alla luce dell'ampliamento della platea, andrebbe escluso che possano venir meno somme oggetto di contabilizzazione da parte degli enti eventualmente interessati al loro recupero.

Il comma 5 modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM. Si prevede che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM. A tal fine, il comma 5 novella l'articolo 1, comma 309, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

La RT modifica il comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le cui previsioni sono altrimenti non attuabili. Infatti, il comma 309 allo stato attuale stanziava 8,5 milioni per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo che i fondi siano assegnati dalle istituzioni al personale previa ripartizione nell'ambito di quella relativa al fondo per il funzionamento di tali istituzioni. Tale *iter* prevede quindi che i fondi siano trasferiti alle istituzioni, il che impedisce l'erogazione degli stessi al personale, visto che il personale AFAM riceve il trattamento economico a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle istituzioni.

La modifica contenuta nella norma esclude il riparto dei fondi nonché il criterio di assegnazione degli stessi relativo alla partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione collettiva. Considerata l'attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca", la norma rinvia alla "contrattazione collettiva" e non più alla "contrattazione collettiva integrativa", al fine di consentire l'utilizzo delle risorse stanziata nell'ambito del CCNL.

Le modalità di impiego di tali risorse dipenderanno dalle scelte assunte in sede di contrattazione collettiva nazionale (alla quale già la norma vigente rimanda ai fini della definizione dei criteri necessari per l'assegnazione delle risorse). La disposizione in esame, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁹¹ Cfr. XVIII legislatura, AC 3099, RT di passaggio, Camera dei deputati, resoconto della Commissione Bilancio, 11 maggio 2021, p.101.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con quanto riferito dalla RT circa la neutralità finanziaria della disposizione, non si formulano osservazioni.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, prevede che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono un docente delegato, rispettivamente dal direttore e dal rettore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione, nonché di sostegno ad azioni specifiche per promuovere l'inclusione degli studenti, ivi comprese l'attivazione o il potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico nell'ambito dell'istituzione o dell'ateneo. L'incarico viene conferito a personale già in servizio presso le Istituzioni di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime.

La norma è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'affidamento dell'incarico di docente delegato dovrà trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, in considerazione degli ipotizzabili fabbisogni di funzionamento al fine di assicurare l'effettività del monitoraggio, si rammenta che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si associano a clausole di invarianze, le stesse debbano accompagnarsi ad RT recanti l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 6 prevede che sia finanziata per 1,4 milioni annui (dal 2023) la quota destinata alla corresponsione dei compensi accessori, stabilizzata nel trattamento economico fondamentale (ai sensi dell'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009, del 31 luglio 2009, che per questa via finanziava il passaggio dell'orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio). Tale stanziamento è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Insieme, il comma prevede che la quota sopra ricordata rientri nella piena disponibilità del Fondo unico della Presidenza del Consiglio. Siffatta 'traslazione' è autorizzata a derogare al 'tetto' di ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (soglia stabilita nel corrispondente importo determinato per l'anno 2016, dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017). Gli effetti derivanti da queste disposizioni valgono soltanto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fa eccezione, rispetto a quest'ultima previsione - e dunque gli si applicano le disposizioni sopra ricordate - il personale che presso la Presidenza ricopra incarichi dirigenziali ed il personale di prestito in servizio presso la Presidenza (fatta eccezione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia).

Il comma 7 incrementa di 4 milioni per l'anno 2023 e 2 milioni a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale ancora della Presidenza del Consiglio. Anche in tal caso, è autorizzata deroga al 'tetto' di ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Destinatari della norma

sono 202 unità circa di personale dirigenziale, si legge nella relazione illustrativa. Viene ribadita la disposizione sopra ricordata, sugli effetti valevoli solo per il personale della Presidenza del Consiglio, senza estensioni (con talune eccezioni). Infine è fatto richiamo in via generale delle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, in via specifica all'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che com'è noto detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Quel suo articolo ha ad oggetto le informazioni e i controlli relativi alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria dei complessivi oneri sopra ricordati conseguenti ai commi 6 e 7 – oneri pari a 6,1 milioni nel 2023; 3,8 milioni a decorrere dal 2024. Sono attinti ricorrendo al Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito (dall'articolo 1, comma 607 della legge di bilancio 2022: legge n. 234 del 2021) sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT rileva *in primis* sul comma 6 che la misura ivi prevista è quantificata in euro 1.400.285 annui comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione (Tabella 1) destinati a incrementare i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul bilancio dello Stato.

Tale importo consiste nella differenza tra la somma di euro 3.055.275,00, quantificata nell'anno 2009 per finanziare il passaggio dell'orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali del personale in servizio a tale data, e le risorse annualmente riassegnate al Fondo unico della Presidenza fino all'anno 2021, ultimo Fondo certificato, a seguito della cessazione del personale e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni.

Tabella 1. Quantificazione importi relativi al finanziamento del trattamento economico fondamentale a seguito del passaggio dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali

Anno	Importi al netto delle quote relative al personale cessato, certificati nell'ambito del Fondo unico di Presidenza
2009	3.055.275,00
2010	2.738.052,00
2011	2.664.540,00
2012	2.548.309,00
2013	2.423.219,00
2014	2.341.805,00
2015	2.219.119,00
2016	2.129.151,00
2017	2.073.022,00
2018	1.908.929,00
2019	1.893.222,00
2020	1.645.170,00
2021	1.400.285,00

Si evidenzia che la disposizione non comporta ulteriori incrementi del trattamento economico tabellare del personale non dirigenziale della Presidenza, oltre quanto già introdotto con il citato CCNL 2006/2009.

Per effetto della suddetta previsione l'importo dello stanziamento, non essendo più decurtato dal Fondo, resterà a disposizione della contrattazione integrativa e sarà contabilizzato nell'ambito delle risorse non soggette ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Gli effetti derivanti dal comma in esame non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 il cui onere è quantificato, a decorrere dal 2023, in euro 462.267 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente comma sono pari ad euro 1.862.552 annui.

Sul comma 7 sottolinea che la norma dispone l'incremento degli stanziamenti del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale – in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 - per l'anno 2023 in misura pari a 4 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2024 in misura pari a 2 milioni di euro, allo scopo di rispondere alle esigenze volte ad incentivare coloro che contribuiscono attivamente a garantire lo svolgimento dei servizi istituzionali.

Gli effetti derivanti dal comma in esame non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 il cui onere, riferito al solo anno 2023, è quantificato in euro 267.943 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente comma sono pari ad euro 4.267.943 annui, per l'anno 2023 ed euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

In merito al comma 8 evidenzia che la disposizione reca la copertura finanziaria dei commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Durante l'esame in prima lettura, **il Governo** ha fornito il seguente documento⁹²:

Stima dell'impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di prestito

Oneri per il trattamento economico fondamentale del personale di ruolo corrispondenti all'incremento tabellare da 36 a 38 ore. Fondo 2021	1.400.285,00
---	--------------

⁹² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit., pagina 55 e seguenti.

Dotazione organica PCM E DPC	2.454
Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite	571
Personale di prestito PCM e DPC	810
Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito	462.197

Tale refuso ha avuto ripercussioni sull'onere riferito all'anno 2023 per un importo maggiorato di 70 euro. Il totale dell'onere del comma 6 risulta pari a euro 1.862.482 e il totale dell'onere del comma 8 è pari a 6.130.425. Pertanto, non si evidenzia una carenza di copertura.

Per quanto riguarda l'onere per l'anno 2024 l'onere riportato al comma 8 risulta corretto considerato quanto sopra riportato con riferimento al comma 6.

Con riferimento al comma 7 si riporta di seguito la tabella riferita all'importo di 267.943 per il solo anno 2023 relativo all'onere del personale dirigenziale di prestito come trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri:

Stima dell'impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale dirigenziale di prestito a regime

Oneri per il trattamento economico accessorio dei referendari e dei dirigenti di II fascia della PCM	2.000.000,00
Dotazione organica referendari PCM e dirigenti di II fascia della Protezione Civile	209
Impatto sul trattamento economico accessorio del	9.569,378 personale di ruolo, valori pro capite
Personale dirigenziale di II fascia di prestito	28
Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito	267.943

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
6	Incremento Fondo Unico PCM per finanziamento quota trattamento accessorio	s	c	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6	Estensione del trattamento al personale non di ruolo	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Incremento Fondo Unico PCM per finanziamento quota trattamento accessorio- effetti riflessi	e	t/ c					0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7	Incremento Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale	s	c	4,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0
7	Estensione del trattamento al personale non di ruolo	s	c	0,3				0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
7	Incremento Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale- effetti riflessi	e	t/ c					2,1	1,0	1,0	1,0	2,1	1,0	1,0
8	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	c	-6,1	-3,9	-3,9	-3,9	-6,1	-3,9	-3,9	-3,9	-6,1	-3,9	-3,9
8	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/ c					-3,0	-1,9	-1,9	-1,9	-3,0	-1,9	-1,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riguardo all'estensione applicativa delle misure riportate ai commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio, alla luce degli elementi informativi e dei dati acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, nulla da osservare.

Inoltre, andrebbe richiesto un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi all'applicazione dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Inoltre, riguardo alle risorse disponibili sul Fondo assunzioni in deroga di cui al comma 607, alla luce delle rassicurazioni fornite nel corso della prima lettura in merito alle disponibilità esistenti a valere del suddetto fondo anche per gli anni successivi⁹³, nulla da osservare.

Articolo 20

(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

L'articolo reca varie disposizioni organizzative e connesse norme inerenti le risorse umane riguardanti il dicastero dell'economia e delle finanze ed è stato modificato ed integrato, con l'inserimento dei commi *2-bis-2-sexies* e *3-bis-3-decies* durante la prima lettura⁹⁴.

In particolare, il comma 1 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire una serie di incarichi dirigenziali previsti da recenti decreti-legge anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero stesso. Si tratta in particolare degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e *2-bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, quelli di cui all'articolo 12, comma *1-bis*, del decreto-legge n. 68 del 2022, nonché quelli riferiti alle attività di *audit* dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023.

La RT evidenzia sul comma 1 che la norma consente l'immediata operatività degli uffici di cui all'articolo 6, comma 1, 2 e *2-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e quelli di cui all'articolo 12, comma *1-bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108., nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, prevedendo che gli incarichi dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti con le predette disposizioni.

Dal punto di vista finanziario la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme si limitano a consentire il conferimento in via immediata di incarichi dirigenziali il cui onere è stato già coperto da norme vigenti, non ci sono osservazioni.

⁹³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti.

⁹⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 1 giugno 2023, pagina 22.

Il comma 2 al fine di dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone il corrispondente adeguamento della dotazione organica del personale dello stesso Ministero, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Si prevede che dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'aumento della pianta organica comporta l'incremento di n. 1.159 funzionari e di n. 225 assistenti, come riepilogato dalla seguente tabella:

Disposizioni legislative di autorizzazione al reclutamento di personale da parte del MEF	Area III-F1 (funzionari)	Area II-F2 (assistenti)
art. 1, c. 884, L. n. 178/ 2020	450	100
art. 11-bis, c. 13, D.L. 73/2021	50	
art. 7-bis, c. 1, D.L. 80/2021	145	75
art. 9, c. 10, D.L. 152/2021	40	
art. 18-bis, c. 7 e 11, D.L. 36/2022	54	
art. 12, c. 1-ter e 1-sexies, D.L. 68/2022	310	
art. 1, c. 726 e 802, L. 197/2022	110	50
TOTALE	1.159	225

I commi da 2-bis a 2-sexies istituiscono il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, deputato allo svolgimento delle attività individuate nell'articolo 24, comma 1, lettera d-bis) (introdotta dal comma 2-bis), del d.lgs. n. 300 del 1999. Il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento è composta da quattro posti funzione dirigenziale di livello generale, di cui un Capo del Dipartimento, nonché da cinquantacinque posti funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali con corrispondente riduzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale del Dipartimento delle finanze. Il contingente del personale non dirigenziale è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, incluse le 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 2-ter). Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria, degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero (commi 2-quater e 2-quinquies).

Ai maggiori oneri pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro a decorrere dal l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 2-*sexies*).

Il comma 3 modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze senza scadenze prefissate.

Il comma 3-*bis* apporta una sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati.

I commi 3-*ter* e 3-*quater* prevedono un incremento dell'indennità di amministrazione a favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che presta servizio presso gli uffici centrali del MEF e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio, che svolge determinate funzioni. A tal fine il limite di spesa previsto dal comma 685 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023-06-07 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 4 del DL n. 4 del 2022 è incrementata di 300.000 euro a decorrere dal 2023.

Il comma 3-*quinqies* estende a carico degli ordini e collegi professionali l'obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo.

Il comma 3-*sexies* prevede che a decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del CCNL funzioni centrali relativo al triennio 2019/2021, possono essere disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e previa verifica della erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'Amministrazione.

Il comma 3-*septies* dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7-2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali di cui all'articolo 18 del CCNL del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 — 2021, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 20 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, o in diritto europeo e internazionale; b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

Il comma 3-*octies* disciplina i criteri cui si deve attenere il bando di selezione di cui al comma 3-*septies*, da pubblicare entro il 31 luglio 2023.

Il comma 3-*nonies* prevede che per le finalità di cui al comma 3-*septies* è autorizzata la spesa di euro 1.018.724 a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di euro 350.937 per l'anno 2023, di cui euro 300.000 per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma ed euro 50.937 per gli oneri di funzionamento e di euro 10.188 per gli stessi oneri di funzionamento a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 3-*decies* prevede che ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*septies*, pari complessivamente a euro 2.650.937 per l'anno 2023 ed euro 3.328.912 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa.

Il comma 3-*undecies*, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato, che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applichino i divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, già collocati in quiescenza. Sono esclusi da tale deroga i soggetti che accedono al trattamento di pensione anticipata ("quota 102" o "quota 100") o alla cd. "pensione anticipata flessibile".

La RT evidenzia sul comma 2 che la disposizione ivi prevista non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'incremento ivi previsto è già finanziariamente coperto dalle norme in essa richiamate.

Sui commi 2-*bis-2-quater*, la RT allegata all'emendamento evidenzia che le disposizioni, apportando modificazioni al D.Lgs. n. 300/1999 e prevedendo le necessarie disposizioni organizzative, istituiscono il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

La quantificazione degli oneri di spesa è stata determinata in considerazione del trasferimento di competenze e processi lavorativi, oggi attribuiti al Dipartimento delle finanze (DF).

In particolare, dal DF sono trasferite le attività svolte dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le nuove competenze previste dalla legge di riforma n. 130/2022, in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale.

Il Dipartimento della giustizia tributaria, nella sua fase di iniziale funzionamento, è così composto:

- n. 1 Direttore generale;
- n. 3 Dirigenti generali;
- n. 18 Dirigenti di II fascia presso gli uffici centrali;
- n. 35 Dirigenti di II fascia presso le Corti di giustizia tributaria.

· n. 120 unità di personale non dirigenziale presso gli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori;

· n. 2.204 unità di personale non dirigenziale presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, come individuati nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015.

Tuttavia il contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato al nuovo Dipartimento tiene conto anche delle attuali 2 unità dirigenziali di seconda fascia e 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il funzionamento del Dipartimento richiede un assetto organizzativo che, rispetto a quello attuale della Direzione della giustizia tributaria e degli uffici territoriali delle Corti di giustizia tributaria, comporta un incremento di spesa annuale a regime, a decorrere dall'anno 2024, riferibile ai seguenti costi individuati nella successiva tabella:

Unità dirigenziali aggiuntive di prima e di seconda fascia	Costo unitario	Maggiore onere totale
n. 1 Direttore Generale	331.510,48	331.510,48
n. 2 Dirigenti generali	263.235,72	526.471,44
n. 9 Dirigenti di II fascia per gli Uffici centrali	169.804,35	1.528.239,15
Totale maggiori oneri		2.386.221,07

Con riguardo all'anno 2023, tenuto conto che in fase di prima attuazione il Dipartimento della giustizia tributaria si avvarrà degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale presenti nella Direzione della giustizia tributaria e negli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, il maggior onere di spesa da sostenere è quello relativo agli emolumenti del nuovo Direttore Generale, prevedibilmente a decorrere dal mese di luglio 2023, stimabile in 165.756 euro.

Sul comma 3 segnala che la disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 3-*bis* afferma che la disposizione apporta una mera sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi, e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati, anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati. Le modifiche hanno natura

meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui commi 3-ter e 3-quater riferisce che le disposizioni determinano una maggiore spesa di 2,3 milioni di euro cui si provvede ai sensi del comma 3-decies.

Sul comma 3-quinquies, conferma che la disposizione, nel modificare l'art. 2, comma 2-bis del d.lgs 101/2013, è finalizzata a prevedere espressamente l'inclusione degli Ordini professionali nell'universo di riferimento della rilevazione denominata "Conto armale" prevista dall'articolo 60, comma 2 del d.lgs 165/2001. I dati oggetto della predetta rilevazione, che ha un carattere censuario ed è svolta annualmente, sono necessari per la certificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e per la quantificazione dei relativi oneri diretti ed indiretti. Si evidenzia che gli Ordini professionali, configurandosi quali enti pubblici non economici, rientrano tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e insieme ai Collegi professionali e relative Federazioni, Consigli e Collegi nazionali sono stati ricompresi in uno dei quattro comparti di contrattazione (computo Funzioni centrali), sia con riferimento al triennio 2016-2018, sia al triennio 2019-2021 (articolo 3, comma 1, sezione III dei CCNQ). Conseguentemente, il relativo personale, al pari del restante personale pubblico contrattualizzato, è assoggettato alla contrattazione collettiva nazionale articolata nei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 3-sexies, afferma che la proposta disciplina le scritture contabili necessarie all'applicazione dell'articolo 49, comma 7, CCNL funzioni centrali - triennio 2019/2021 -, mediante il ricorso a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previa verifica da parte dell'Amministrazione del soddisfacimento delle esigenze complessive di prestazioni di lavoro straordinario. La disposizione, di carattere procedurale, non determina pertanto nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai commi da 3-septies a 3-nonies, riferisce che per la quantificazione degli oneri assunzionali è stata valorizzata la seguente retribuzione pro capite (decorrenza assunzioni: 1° gennaio 2024 considerati i necessari tempi tecnici di espletamento del concorso pubblico):

	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale e lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale e lordo Stato	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione totale pro capite (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Unità autorizzate	Onere complessivo (a regime dal 2024)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	5.097,64	30.685,33	11.777,03	42.462,36	8.473,82	50.936,18	20	1.018.723,60

Nella tabella sotto riportata sono quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico):

	Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dal 2024	Oneri complessivo 2023	Oneri complessivo a regime dal 2024
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	50.936,18	10.187,24	350.936,18	10.187,24

Oneri complessivi anno 2023	350.936,18
Oneri complessivi a regime dal 2024	1.028.910,84

Infine, sul comma *3-decies* ribadisce che ivi la disposizione prevede che ai maggiori oneri derivanti dai commi *3-ter*, *3-quater* e *3-septies*, pari complessivamente a euro 2.650.937 per l'anno 2023 ed euro 3.328.912 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma *3-undecies* è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile per le norme introdotte in prima lettura.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 2, posto che, come risulta dalla RT, l'incremento della dotazione organica stabilito risulta già finanziariamente coperto dalle autorizzazioni di spesa contenute nelle disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale, nulla da osservare.

Quindi, venendo ai commi *2-bis-2-quater*, posto che le disposizioni ivi previste apportano modificazioni al D.Lgs. n. 300/1999, al fine di adeguare le risorse umane per l'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, considerato che la RT espone i dati di sintesi degli oneri retributivi annui, a decorrere dal mese di luglio 2023, relativi al tale posizione, oltre all'indicazione degli oneri già previsti per le altre posizioni organiche e dei livelli professionali, andrebbe fornito un quadro di dettaglio

degli oneri retributivi distintamente per le componenti del trattamento economico fondamentale e per quelle riferibili al trattamento accessorio, in particolare per la figura del direttore generale⁹⁵. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito ai riflessi che deriveranno dall'incorporazione degli uffici e del personale della Giustizia tributaria nel neo istituito Dipartimento in relazione ad esigenze di adeguamento delle risorse strumentali relative al funzionamento delle strutture.

Sui commi 3 e 3-*bis* non ci sono osservazioni.

Sui commi 3-*ter* e 3-*quater* ivi apportandosi disposizioni di adeguamento delle risorse già previste dalla normativa vigente in relazione agli obblighi di reperibilità e disponibilità del personale che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nulla di particolare da osservare trattandosi di autorizzazioni predisposte come tetto massimo di spesa. In relazione ai profili di copertura dei relativi oneri, si rinvia al comma 3-*decies*.

Relativamente ai commi 3-*quinqies*-3-*sexies*, posto che ivi sono previste disposizioni aventi mero carattere ordinamentale e procedurale, i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito delle risorse già previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

In merito ai commi 3-*septies*- 3-*nonies*, posto che le norme ivi previste autorizzano, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, a tempo indeterminato n. 20 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, con speciali procedure selettive, alla luce della puntuale esposizione in RT dei maggiori oneri previsti a tal fine, di cui è verificata la piena congruità in ragione annua⁹⁶, andrebbero solo esplicitate le ipotesi assunte relativamente alla prevista immissioni in ruolo nel 2023,. Per il resto, in linea di massima, nulla da osservare.

Inoltre, relativamente agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali nel 2023 e agli oneri di funzionamento previsti dal 2024 andrebbero illustrati i criteri e parametri considerati a tal fine.

Quanto ai profili di copertura, sul comma 2-*sexies* e sul comma 3-*decies*, che prevedono entrambi che ai relativi oneri si provveda a valere del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2023/2025 utilizzando l'accantonamento relativo al

⁹⁵ I dati della retribuzione media annua dei dirigenti generali del ministero dell'economia e delle finanze riportati dal Conto Annuale della R.G.S al 2021 indicano una retribuzione media di 215.602 euro lordi annui, di cui 68.807 di componenti retributive del trattamento "fondamentale" e 147.515 euro annui lordi di trattamento "accessorio". Tali dati vanno integrati con la contribuzione posta a carico del dipendente (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

⁹⁶ I dati della retribuzione media annua dei funzionari del ministero dell'economia e delle finanze riportati dal Conto Annuale della R.G.S al 2021 indicano una retribuzione media di 44.083 euro lordi annui, di cui 27.488 euro di componenti retributive del trattamento "fondamentale" e 16.496 euro annui lordi di trattamento "accessorio". Tali dati vanno integrati con la contribuzione posta a carico del dipendente (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità, non si formulano osservazioni.

Quanto al comma 3-*undecies*, ritenuto il tenore della disposizione di deroga ivi richiamata, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

Il comma 1, sostituendo l'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (tale articolo ha consentito ai dipendenti pubblici, che prestano servizio in settori in cui non sono attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, di chiedere la non applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, fissato originariamente in circa 68.000 euro e annualmente rivalutato), stabilisce che la domanda in questione deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo (nel testo previgente il limite per l'inoltro della domanda era di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2019 o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione).

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevede che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le PP.AA. dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022, nella versione previgente della disposizione) gli importi relativi a interessi e sanzioni, di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi del citato articolo 116, commi 8 e 9, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2023 e il 23 aprile 2023.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ricorda, in relazione al comma 1, che la RT riferita all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2019 aveva stimato una platea iniziale, nell'ipotesi di massimo impatto, desunta dagli archivi dell'INPS, pari a 4.850 soggetti, mentre l'ipotesi del numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo (nuovi ingressi) era pari a 700. A seguito della platea individuata, nel decennio di valutazione venivano quantificati risparmi complessivi per la finanza pubblica derivanti dal saldo fra le maggiori entrate e i maggiori oneri prodotti dalla norma. Tale effetto è dovuto al fatto che la disposizione è rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, con effetti positivi nel senso di maggiori entrate contributive; successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione. Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la previsione comporta un onere contributivo verso l'INPS. Inoltre, in generale, si registrano minori entrate

fiscali dovute alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. L'INPS non dispone delle domande di esclusione dal massimale contributivo in quanto queste sono effettuate da parte dei lavoratori direttamente al proprio datore di lavoro; tuttavia, l'INPS detiene le richieste di variazioni del flusso UNIEMENS della causale di regolarizzazione contributiva e pagamento delle contribuzioni per la quota eccedente il massimale precedentemente non assoggettata. La rilevazione di queste variazioni, dall'entrata in vigore della norma fino al 31/12/2022, ha evidenziato circa 2.000 soggetti per i quali opera la contribuzione maggiorata. La modifica dei termini per l'opzione farebbe aumentare il numero di soggetti interessati e, restando ferme le considerazioni utilizzate nella RT dell'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2019, si dovrebbero valutare effetti positivi per la finanza pubblica, che per ragioni di prudenza si preferisce non contabilizzare. Relativamente alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, la disposizione consente di allineare temporalmente il regime di temporanea deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle PP.AA., fissata, a normativa vigente, appunto al 31 dicembre 2023. La disposizione non determina oneri in quanto l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato. Pertanto, nessun rimborso può essere richiesto per le regolarizzazioni già effettuate successivamente al previgente termine del 31 dicembre 2022 con il pagamento di sanzioni ed interessi.

Al riguardo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla RT, degli effetti complessivi inizialmente positivi riconducibili alla disposizione su cui si interviene, consentendo di fatto un'estensione della platea dei richiedenti, e della conseguente natura prudenziale della mancata contabilizzazione di effetti sui saldi, sarebbe comunque auspicabile l'acquisizione di dati circa la stima in termini di maggiori entrate contributive, maggiori oneri pensionistici nel medio-lungo periodo, minor gettito tributario e maggiori oneri contributivi per i datori di lavoro inseriti nel perimetro delle PP.AA..

Si riporta, di seguito, a titolo informativo, la tabella riepilogativa della stima degli effetti originariamente attesi dalla disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa, come anticipato, ad uno stock iniziale di 4.850 soggetti, destinati ad aumentare di circa 700 unità annue.

**tavola 2 - Sviluppo decennale della valutazione finanziaria
dei contributi e degli oneri**
(importi lordi in milioni euro, oneri (+) /risparmi (-), totale netto Irpef)

Anno	contributi aliquota aggiuntiva pensionisti ca 1%	contributi cassa credito e welfare 0,35%	contributi pensionistici lavoratore 8,8%	contributi pensionisti ci datore di lavoro 24,2%	oneri datore lavoro pubblico	oneri pensioni	effetto fiscale diminuzio ne imponibil e irpef	Totale
	maggiore entrate				oneri			
2019	-0,3	-0,1	-2,7	-7,5	7,5	0,0	1,3	-1,8
2020	-1,4	-0,5	-12,3	-33,8	33,8	0,0	6,1	-8,1
2021	-1,7	-0,6	-14,7	-40,5	40,5	0,0	7,3	-9,7
2022	-2,0	-0,7	-17,3	-47,7	47,7	0,1	8,6	-11,3
2023	-2,3	-0,8	-20,2	-55,6	55,6	0,1	10,0	-13,2
2024	-2,6	-0,9	-23,3	-64,1	64,1	0,2	11,6	-15,0
2025	-3,0	-1,1	-26,7	-73,3	73,3	0,2	13,2	-17,4
2026	-3,4	-1,2	-30,3	-83,2	83,2	0,3	15,0	-19,6
2027	-3,9	-1,4	-34,1	-93,9	93,9	0,4	16,9	-22,1
2028	-4,4	-1,5	-38,3	-105,3	105,3	0,6	19,0	-24,6

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione al comma 2, tenuto conto del carattere, interno al perimetro delle PP.AA., dei flussi finanziari eventualmente interessati dalle disposizioni in esame, nonché dei chiarimenti forniti dalla RT.

Articolo 22

(Potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1); Modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. (commi 2-4); Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia (comma5); Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia (commi 6 e 7); Subentro del Dipartimento delle politiche europee nei compiti della soppressa Struttura di Missione (lettera a), commi 7-bis-7-septies e lettera b)); Decreti di organizzazione interna dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio (comma 8); Fondo unico della Presidenza del Consiglio (comma 9); aggiornamento disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR (comma 9-bis))

L'articolo reca varie disposizioni concernenti le articolazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il comma 1 dispone che presso il Dipartimento per lo sport questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile presso l'Amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La RT evidenzia che per le finalità perseguite dalla disposizione, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera un contingente di personale pari a 10 funzionari equiparati alla categoria A1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è riportata nel prospetto seguente e tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (8 unità provenienti da Ministeri; 2 unità provenienti da altre PPAA).

PCM Dipartimento dello Sport	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art.15 CCNI) a.l. +Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale accessorio su incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A)	N. UNITA' IN COMANDO, FUORI RUOLO ETC provenienti da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 8/12)										
A1	22.161,72	22.999,43	8	183.995,46	122.663,64										

PCM Dipartimento dello Sport	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13* mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri inflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. +Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzioni e unitaria lordo stato	Totale retribuzione unitaria con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale e IVC 2022-2024	N. UNITA' provenienti da enti diversi da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 8/12)
A1	29.539,98	32.000,56	7.682,04	69.221,58	26.567,24	95.788,82	22.161,72	117.950,54	122.409,08	221,45	122.630,42	2	245.261,05	163.507,37

Di seguito è illustrato il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi del suddetto personale:

TOTALE anno 2023 spesa personale	286.171,01
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	429.256,51

Alla relativa spesa massima, pari ad euro 286.200 per l'anno 2023 e ad euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori /minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento dotazione organica Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei ministri	s	c	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
1	Incremento dotazione organica Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei ministri- effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	c	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/c					-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione considerato che dati e parametri forniti dalla RT consentono di verificare e confermare gli importi della autorizzazione di spesa e alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁹⁷, non ci sono osservazioni.

Si evidenzia, comunque, che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Per i profili di copertura finanziaria, dal momento che ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30

⁹⁷ A tali fini, il documento depositato dal Governo ha rappresentato che "l'indicazione della tredicesima nella misura riportata nella RT è frutto di un mero errore materiale: l'importo corretto è pari ad euro 2.491,12 a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi nella misura del 38,38%. Pertanto, l'onere complessivo derivante dall'acquisizione delle 10 unità deve essere rideterminato in euro 229.609,47 per il 2023 ed euro 344.414,20 a decorrere dall'anno 2024.". Sul punto conferma "la correttezza della formulazione che prudenzialmente tiene conto della circostanza che il personale non dirigenziale in posizione di prestito possa provenire da Ministeri o da altre amministrazioni con differenti importi dei costi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza.". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti.

dicembre 2021, n. 234, alla luce delle conferme fornite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁹⁸, non ci sono osservazioni.

Il comma 2, introduce alcune modifiche alla *governance* e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, si modifica la disciplina del consiglio di amministrazione sotto tre profili: la disposizione porta da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, la disposizione in commento autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Il comma 3 prevede che i componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

Il comma 4, al fine di sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, autorizza la società Sport e salute S.p.A. a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

La RT rileva sul comma 2 che la norma rafforza la *governance* della Società Sport e Salute S.p.A., incrementando da 3 a 5 il numero di componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo un coinvolgimento nel consiglio di amministrazione anche di un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché separando a regime le funzioni di presidente e di amministratore delegato e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 3 certifica che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 4 evidenzia che la norma autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a fornire il supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici in tema di sport, anche con riferimento alle infrastrutture sportive, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il documento depositato dal rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura, riferisce che "Ai sensi dell'art. 19, secondo capoverso, dello Statuto della società, come aggiornato, da ultimo, nell'Assemblea del 26 marzo 2020, "L'ammontare del compenso annuo fisso [...]", spettante al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, "[...] viene determinato dall'assemblea e resta valido anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione da parte di quest'ultima". L'intervento normativo in questione si limita ad una rimodulazione, sia

⁹⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit. pagina 55 e seguenti

in termini quantitativi che di funzioni, della struttura della *governance* societaria, senza prevedere effetti, neanche indiretti, sulla determinazione e/o corresponsione dei compensi annui spettanti alle predette cariche, la quale, ai sensi della citata previsione statutaria, resta una prerogativa della società Sport e Salute S.p.A. che conserva, in merito, piena libertà di determinazione. Ciò premesso, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in oggetto, agli effetti della finanza pubblica; la società provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, a assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione.”⁹⁹.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alla norma.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, nulla da osservare.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione confermativi di tale invarianza, ad esempio indicando eventuali disponibilità di bilancio che potranno essere utilizzate qualora all'incremento dei componenti del CdA e all'istituzione dell'amministratore delegato dovesse corrispondere un aumento degli oneri. Si segnala, a tal fine, che la società Sport e Salute spa è compresa a pieno titolo nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC2010)¹⁰⁰.

Il comma 5 ridefinisce l'articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell'articolazione della stessa Segreteria tecnica. Si prevede conseguentemente un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per un totale di n. 5 unità in base a quanto previsto dalla tabella A dell'Allegato 1 al decreto in esame (1 unità aggiuntiva dirigenti di 2^a Fascia; 3 unità di Cat. A – F1; 1 unità di Cat. B – F5). Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

La RT ribadisce che la norma dispone la ridefinizione dell'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. La disposizione determina l'incremento della dotazione organica del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di una unità

⁹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit., pagina 55 e seguenti

¹⁰⁰ Sotto settore “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”.

dirigenziale di livello non generale e, di conseguenza, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera a).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alla norma.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che, come confermato dalla RT, gli oneri recati dalla disposizione in esame sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione recata dall'articolo 1, comma 13, lettera a), si rinvia alla norma richiamata per quanto concerne la verifica delle relative quantificazioni.

Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 7, alle lettere a) e b), precisa che il contingente di cui al comma 6 è così composto: n.2 dirigenti, di cui uno di livello generale (lettera a); n.15 unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri. A tale personale si applica la disposizione dell'art. 17, comma 14, della L. n. 127/1997, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri (lettera b). A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma *7-bis* prevede che al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo ed il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, è soppressa la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma *7-ter* stabilisce che per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-bis*, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e n.2 ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5 *—bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 253.572 per l'anno 2023 e di euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies*.

Il comma *7-quater* che per le medesime finalità di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è assegnato un ulteriore contingente di n.30 unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies*.

Il comma *7-quinquies* dispone che per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e già attribuito alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.800, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies*.

Il comma *7-sexies* dispone che in sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, alla data di cui al comma *7-bis*, sulla base di provvedimenti di comando, di fuori ruolo o di altro analogo provvedimento adottato secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma *7-ter*, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma *7-quater*, salvo comunicazione da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, di fuori ruolo ovvero del provvedimento adottato in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza in base al quale ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma *7-bis*. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione, alla data di cui al comma *7-bis*, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Il comma *7-septies* stabilisce che agli oneri derivanti dai commi *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, quantificati in complessivi in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.990 a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) a decorrere dall'anno 2024, quanto ad euro 1.332.683 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto ad euro 1.663.307 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»;

-alla lettera b) al comma 8, dopo le parole «del Dipartimento per le politiche della famiglia» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento per le politiche europee».

Conseguentemente, vengono aggiornati gli Allegati 1 e 2 annessi ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto legge.

La RT sottolinea sul comma 7 che per le finalità perseguite dalla disposizione, presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da:

- due dirigenti, di cui uno di livello generale, e, di conseguenza, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera a);

- 15 funzionari equiparati alla categoria A1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'avvalimento delle suddette 15 unità è riportata nel prospetto seguente e tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (10 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA).

PCM Dipartimento Casa Italia	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale accessorio con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 + (3,78% cat. A)	N. UNITA' IN COMANDO, FUORI RUOLO ETC provenienti da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 812)										
A1	22.161,72	22.999,43	10	229.994,33	153.329,55										

PCM Dipartimento Casa Italia	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13* mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione e unitaria lordo stato	Totale retribuzione unitaria con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 + (3,78% cat. A)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale e IVC 2022-2024	N. UNITA' provenienti da enti diversi da ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 812)
A1	29.539,98	2.461,59	7.682,04	39.682,60	1.5230,13	54.912,73	22.161,72	77.074,50	79.997,92	221,45	80.209,37	5	401.046,85	267.364,57

Di seguito è illustrato il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi del suddetto personale:

TOTALE anno 2023 spesa personale	420.694,12
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	631.041,18

Alla spesa massima autorizzata al comma 7 di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La proposta emendativa è finalizzata ad internalizzare nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee le funzioni e le attività attualmente svolte dalla Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023.

La RT si sofferma poi sui commi *7-bis-7-quinquies* aggiunti in prima lettura

Nello specifico, sul comma *7-bis* afferma che ivi si prevede che, il trasferimento, a decorrere dalla data con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del medesimo art. 22, recante l'aggiornamento del d.P.C.M. 1° ottobre 2012, delle attività e delle funzioni della Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito al comma *7-ter*, ribadisce che la disposizione stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-bis*, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, viene precisato, anche in considerazione delle peculiarità delle attività svolte dai predetti Uffici e in sede di prima applicazione (in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026), che il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali possa avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5 *—bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 257.322 per l'anno 2023 ed a euro 617.572 a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies*.

All'attualità, in base alle previsioni di cui all'art. 18, comma 3, del d.P.C.M. 1° ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche europee "si articola in non più di n.3 Uffici e in non più di n.8 servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea".

Rileva che con specifico riguardo alla quantificazione degli oneri discendenti dalla predetta disposizione, si è provveduto ad utilizzare i medesimi parametri impiegati per la quantificazione degli oneri economici di cui al comma 7 dell'art. 22 del presente decreto - legge, assumendo, in via prudenziale, che il conferimento degli incarichi dirigenziali in questione avvenga, tenuto conto anche dei tempi di conversione e di

adozione dei decreti previsti dal comma 8 del medesimo art. 22, non prima del 1° agosto 2023.

Nella tabella, sono riportati i valori considerati:

	Trattamento economico fondamentale (LS)	Trattamento accessorio (LS)	Retribuzione totale Pro capite (LS)	Unità autorizzate	Oneri a regime	Oneri 2023 (rateo 5 mesi)
Dirigente I Fascia	132.133,6	157.656,1	301.144,4	1	301.144,4	125.476,8
Dirigente II fascia	80.413,4	67.400,1	153.714,1	2	307.428,2	128.095,1
Totale					608.572,5	253.571,9

Sul comma 7-*quater* riferisce assegna, per le medesime finalità di cui al comma 7-*ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Detto contingente è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che l'onere economico, pari a euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024, è stato quantificato assumendo che il contingente di personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento per le politiche europee sia costituito da complessive venti unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria A del C.C.N.L. della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria B. Inoltre, considerando i tempi di conversione del presente decreto — legge, nonché di adozione dei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 22, la stima è stata effettuando, assumendo che l'operatività della Struttura di missione cessi non prima del 1° agosto 2023.

Sul comma 7-*quinquies* evidenzia che si prevede che, sempre al fine di assicurare la Dipartimento per le politiche europee di poter disporre (al pari della Struttura di missione) di adeguate professionalità, la possibilità di nominare esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il decreto

di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.000.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che, in base al d.P.C.M. 20 gennaio 2023 prevede per il conferimento degli incarichi agli esperti un limite di spesa annuo pari ad euro 398.100, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione. Attualmente, sono stati conferiti n. 9 incarichi di durata annuale, con un impegno di spesa complessiva pari ad euro 364.925.

Nella tabella seguente sono riportati l'elenco degli incarichi conferiti, con l'indicazione della relativa decorrenza e dei compensi riconosciuti:

Estremi provvedimento	Decorrenza incarico	Scadenza incarico	Compenso annuo lordo riconosciuto
D.M. 1° marzo 2023	1° marzo 2023	1° marzo 2024	Euro 30.000,00
D.M. 1° marzo 2023	1° marzo 2023	1° marzo 2024	Euro 40.000,00
D.M. 1° marzo 2023	1° marzo 2023	1° marzo 2024	Euro 50.000,00
D.M. 20 marzo 2023	20 marzo 2023	20 marzo 2024	Euro 30.000,00
D.M. 30 marzo 2023	30 marzo 2023	30 marzo 2024	Euro 30.000,00
D.M. 4 aprile 2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	Euro 25.000,00
D.M. 4 aprile 2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	Euro 25.000,00
D.M. 4 aprile 2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	Euro 25.000,00
D.M. 4 aprile 2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	Euro 20.000,00

Quanto al comma 7-*sexies* stabilisce che, in sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale assegnato alla detta Struttura, alla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, si intende assegnato ai nuovi Uffici istituiti presso il Dipartimento per le politiche europee ai sensi del comma 7 — *ter*, salvo revoca della richiesta di comando, di fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti da comunicarsi alle amministrazioni di provenienza da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza dei Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla predetta data. Relativamente agli incarichi di esperti già conferiti presso la predetta Struttura di missione, alla data stabilita con il decreto di cui al comma 8, si prevede che gli stessi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Gli oneri riferiti al personale della sopprimenda struttura di missione, assegnati senza soluzione di continuità agli uffici del DIPE di nuova istituzione, che continua ad essere impiegato presso i nuovi uffici del DIPE sono stimati in 438.705,00 euro per il 2023 e in 843.051,06 a decorrere dal 2024

Evidenzia che il comma *7-septies* prevede che, agli oneri derivanti dai commi *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, quantificati in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.991 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

-alla lettera a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; -alla lettera b) a decorrere dall'anno 2024, quanto ad euro 1.332.683 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto ad euro 1.663.308 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»;

Di seguito, si riporta il dettaglio delle somme assegnate alla Struttura di missione a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

GOVERNO MELONI
STRUTTURA DI MISSIONE PROCEDURE D'INFRAZIONE
a decorrere dal 22 gennaio 2023

COORDINATORE	Unità	Compensazione onnicomprensiva	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
scelto tra esperti giuridici, anche appartenenti ad Amministrazioni diverse da quelle del comparto dei Ministeri, tra professionisti ordinari di Diritto dell'Unione europea onerati da strani alla Pubblica Amministrazione.	1	75.000,00	75.000,00	24.625,00	99.625,00	99.625,00

DIRIGENTE ASSEGNATI ALLA STRUTTURA	Unità	Stipendio e vacanze contrattuali	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile	Ributazione di risultato (1)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
scelto tra i dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, o al sensi dell'articolo 13 comma 5-bis e comma 6 del decreto legislativo 165/2001	1	45.803,82	12.549,81	32.116,65	20.000,00	110.470,28	41.377,83	152.147,91	152.147,91

(1) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della qualificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di I fascia della Presidenza

CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE

21 unità, di cui:

- 11 unità di personale non dirigenziale, appartenenti alla categoria A della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri. Non più di 1 unità può essere scelta tra dipendenti di amministrazioni diverse da quelle del Comparto ministeri

- 10 unità di personale non dirigenziale, appartenenti alla categoria B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri. Non più di 3 unità possono essere scelte tra dipendenti di amministrazioni diverse da quelle del Comparto ministeri

	Unità	Stipendio e vacanze contrattuali	Indennità di presidenza	13ª mensilità	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
Cat. A - pos. ec. F1 (ex C1)	1	29.693,45	7.682,04	2.491,12	40.066,62	15.377,57	55.444,19	55.444,19
Cat. B - pos. ec. F5 (ex B3)	3	26.772,12	6.717,24	2.231,01	35.720,37	13.709,48	49.429,85	148.289,54

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

	Unità	Aliquota oraria lorda straordinaria	Ore straordinario annue (16 ore mensili)	Costo straordinario e di dipendente compresi oneri	F.U.P. (Flessibilità - art. 15 CCN) e L. Ind. Spec. Org. (art. 15 CCM) e L. comprensivo degli oneri (2)	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
Cat. A - pos. ec. F1 (ex C1)	11	16,82	120	2.965,05	20.000,00	22.965,05	252.616,54
Cat. B - pos. ec. F5 (ex B3)	10	16,68	120	2.656,12	20.000,00	22.656,12	226.561,23

(2) La retribuzione erogabile a titolo di F.U.P. rappresenta una stima basata sui valori derivanti dal CCN attualmente vigente e in base di rinnovo. L'importo effettivo sarà determinato solo a seguito della sottoscrizione del CCN 2018_2019 e sarà comunque soggetto a revisione a seguito della quantificazione a consuntivo del predetto Fondo Unico di Presidenza (FUP)

ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 DEL D.LGS. 303/99 (3)	Unità	Compensazione complessiva annua lorda	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo complessivo con oneri	Costo complessivo
ESPERTI		300.000,00	98.100,00	398.100,00	398.100,00

(3) Il decreto stabilisce l'importo massimo pro capite annuo lordo in 50.000,00 euro e l'importo complessivo non superiore a 300.000,00 euro annui lordi, ma non è indicato il numero complessivo degli esperti

Costo annuo presunto complessivo **1.332.683,42**

Quanto alla lettera b) rileva che ivi si modifica, per ragioni di necessario coordinamento normativo, il comma 8 dell'art. 22, prevedendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riorganizzazione interna non solo dei Dipartimenti per lo sport, le politiche della famiglia e Casa Italia, ma anche del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si provvede alla sostituzione delle Tabelle A e B di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto — legge, al fine di aggiornare l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'autorizzazione all'assunzione di personale dirigenziale (di livello generale e non generale) ivi prevista al contenuto del comma 7-ter della presente proposta emendativa. Dal punto di vista finanziario si tratta di una

disposizione di contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
7	Incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze assunzionali del Dipartimento Casa Italia	s	c	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6
7	Incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze assunzionali del Dipartimento Casa Italia- effetti riflessi	e	t/c					0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
7	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021	s	c	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
7	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/c					-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 7, ribadendo che all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di quest'ultimo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, si rileva che a tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per il 2023 e di euro 631.100 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali; considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla RT e gli elementi informativi aggiuntivi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁰¹, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo e non, come disposto dalla norma, in maniera puntuale.

¹⁰¹ A tale riguardo, il documento depositato dal Governo conferma “la correttezza della formulazione che prudenzialmente tiene conto della circostanza che il personale non dirigenziale in posizione di prestito possa provenire da Ministeri o da altre amministrazioni con differenti importi dei costi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza.”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, doc. cit. 31 maggio 2023, pagine 55 e seguenti.

Poi, venendo ai profili di copertura finanziaria, posto che agli oneri previsti dalle disposizioni in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607 della legge di bilancio 2023, in considerazione delle conferme fornite nel corso dell'esame in prima lettura in merito alle disponibilità esistenti a valere del suddetto fondo¹⁰², non ci sono osservazioni.

Quindi, venendo ai commi *7-bis-7-ter*, dal momento che le disposizioni stabiliscono l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri di n.1 ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale e n.2 ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui vengono esposti i dati di stima degli oneri annui, andrebbero richieste informazioni in merito alle componenti retributive considerate nel trattamento economico fondamentale e accessorio. Inoltre, andrebbero richieste indicazioni in merito all'adeguamento anche degli stanziamenti relativi alle connesse spese di funzionamento nonché alla decorrenza degli effetti ipotizzati per tale componente d'oneri.

Quanto ai commi *7-quater-7-quinquies* laddove si prevede che presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sia assegnato un ulteriore contingente di n.30 unità di personale non dirigenziale (di cui 20 di categoria A e 10 di categoria B), con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per cui si prevedono posizioni di comando o fuori ruolo e per cui è stabilito che per tutta la durata del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, dal punto di vista finanziario, posto che l'onere quantificato per l'anno 2023 e decorrente dall'anno 2024, è stato calcolato assumendo che il contingente di personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento per le politiche europee sia costituito da complessive n.20 unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria A del C.C.N.L. della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria B, considerando che l'operatività della Struttura di missione cessi non prima del 1° agosto 2023, andrebbero richiesti elementi di conferma relativamente alla congruità e soprattutto prudenzialità delle ipotesi ivi considerate dalla RT. A tale fine, andrebbero richiesti ragguagli in merito alle ipotesi considerate nella quantificazione della spesa massima con specifico riferimento alla provenienza dei dipendenti in posizione di "comando" presso la PCM

¹⁰² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, doc. cit. 31 maggio 2023, pagine 55 e seguenti.

Inoltre, relativamente alla riconosciuta possibilità di nominare esperti, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.000, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza delle risorse ivi previste a fronte dei fabbisogni ipotizzabili per il Dipartimento.

Quanto al comma *7-sexies* ivi prevedendosi che si intenda assegnato ai nuovi Uffici istituiti presso il Dipartimento per le politiche europee, salvo revoca della richiesta di comando, il personale posto in fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e gli incarichi di esperti già conferiti presso la predetta Struttura di missione, alla data stabilita con il decreto di cui al comma 8, nulla da osservare.

Sul comma *7-septies* concernente gli oneri derivanti dai commi *7-ter-7-quinquies*, previsti per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2024, andrebbero solo richiesti elementi di dettaglio in merito alle coordinate contabili dei capitoli interessati iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alle strutture di missione.

Infine, si rammenta che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 95/2012 è stabilito che a decorrere dal 2014 la Presidenza del Consiglio dei ministri debba garantire un risparmio di spesa, per quota specificamente riconducibile al riassetto delle strutture di missione, per un importo pari a 37,8 milioni di euro annui, di cui andrebbe comunque richiesta conferma anche alla luce del riassetto dovendo ritenersi tali economie scontate dai tendenziali a legislazione vigente.

Sulla lettera b), prendendo atto delle rassicurazioni circa l'esistenza delle relative disponibilità sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili¹⁰³, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 dispone che i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento delle politiche europee e del Dipartimento Casa Italia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte nei precedenti commi, devono essere adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del dPCM ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.

La RT certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

¹⁰³ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023, p. 19

Il comma 9 dispone che a decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La RT rileva che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si procede nell'ambito delle disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, facendo confluire, nell'ambito del Fondo unico della Presidenza, qualora presenti, quote relative a eventuali risorse derivanti dai risparmi di gestione conseguiti per talune voci di spesa per il personale nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alla disposizione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la norma, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa espressamente salve le specifiche quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché i vincoli finanziari vigenti in materia di determinazione del trattamento accessorio del personale, non ci sono osservazioni.

Il comma 9-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁰⁴, modifica il comma 11 (Nucleo per le politiche di coesione) dell'articolo 50, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che nel testo vigente prevede che nell'ambito della dotazione complessiva massima di 40 unità del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) possano essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Il nuovo testo della disposizione prevede che i suddetti incarichi non esclusivi possano essere attribuiti, nei medesimi termini sopra evidenziati, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, in luogo dei dipendenti pubblici.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma si pone come mera riformulazione della disposizione già vigente, i cui effetti si iscrivono nella dotazione già prevista, non ci sono osservazioni.

¹⁰⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 maggio 2023, pagina 107.

Articolo 23 commi 1, 3 e 3-bis

(Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa)

Il comma 1 modifica il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 inerente la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Le modifiche riguardano:

- l'articolo 5 che tratta del Servizio fitosanitario centrale. In particolare, si stabilisce che il Servizio dispone di addetti non solo, come previsto dalle norme previgenti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma anche in quella del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); inoltre, si ridefiniscono gli ambiti di competenza del Servizio stesso;

- l'articolo 18 che tratta della figura dell'ispettore fitosanitario. Si specifica, diversamente dalle norme previgenti, di quali pubbliche amministrazioni possono essere dipendenti gli ispettori fitosanitari e intervengono sui requisiti tecnici e professionali che devono soddisfare gli ispettori stessi;

- l'articolo 19 che tratta della figura dell'agente fitosanitario. Si specifica, diversamente dalle norme previgenti, presso quali pubbliche amministrazioni possono operare gli agenti fitosanitari e intervengono sui requisiti tecnici e professionali che devono soddisfare gli agenti stessi;

- la sezione denominata "Indici" dell'allegato I, paragrafo "Dotazione minima personale del Servizio fitosanitario centrale (SFC)". Le unità in cui si articola il SFC rimangono 8 ma alcune cambiano denominazione e articolazione.

Il comma 3, al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, stabilisce che le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di riorganizzazione degli organi dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

In particolare, si riducono a tre i membri del Consiglio di amministrazione dell'ISMEA e del CREA.

I Presidenti dei predetti istituti sono nominati con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mentre gli altri membri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Si dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la decadenza degli organi dell'ISMEA e del CREA e, al fine di assicurare la continuità amministrativa, la nomina di un commissario straordinario per ciascun ente. Sono poi, definiti i requisiti ed i compiti spettanti ai predetti commissari. Lo statuto dei predetti enti è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono ricostituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo.

La RT riferita al comma 1, afferma che le lettere a), b), c) e d) hanno natura ordinamentale e non comportano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, sottolinea che dalle modifiche introdotte dalle lettere a), b) e c) non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che si fa sempre riferimento al contingente di personale del SFC previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha rilevato che il Servizio fitosanitario centrale farà comunque fronte ai nuovi adempimenti derivanti dall'ampliamento delle proprie competenze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo, andrebbe chiarito relativamente alle somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro e destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), se le predette somme siano già state acquisite all'entrata e scontate nei saldi di finanza pubblica. In tal caso, la norma risulterebbe suscettibile di determinare oneri privi di copertura.

In merito alla riorganizzazione degli organi dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di cui al comma 3-*bis*, andrebbe chiarito se per i commissari straordinari dei due enti è previsto un compenso o altra forma di emolumento o rimborso spese, indicando, eventualmente, le risorse da utilizzare allo scopo.

Articolo 23, comma 2 ***(Stabilizzazione personale E.I.P.L.I.)***

La disposizione autorizza il Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) ad adottare iniziative volte a stabilizzare unità di personale non dirigenziale assunte a tempo determinato che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, determinati requisiti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT evidenzia che l'EIPLI, Ente Pubblico non economico fondato nel 1947, attualmente garantisce l'approvvigionamento idrico potabile, irriguo e industriale nelle

regioni Puglia, Basilicata, parte della Campania (Iripinia) e parte della Calabria (Cosentino).

È dunque preposto all'assolvimento di un munus publicum specifico e di importanza strategica per l'economia nazionale, in uno con le attività di liquidazione allo stesso demandate, in ragione della presenza in servizio del proprio personale dipendente a tempo indeterminato ma soprattutto di quello a tempo determinato.

Invero l'Ente, anche se formalmente soppresso e posto in liquidazione ai sensi del DL 201/2011 (art. 21 co. 10 e 11), ha comunque continuato senza soluzione di continuità la propria funzione di approvvigionamento idrico, ed ha dovuto negli anni - in particolare nel periodo dal 2016 al 2019 -, al fine di garantire il corretto espletamento della propria funzione pubblica, far ricorso, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica e di pubblici concorsi, all'assunzione di professionisti, impiegati ed operai con contratto a tempo determinato, di modo da far fronte al naturale depauperamento delle risorse umane, a causa dei collocamenti in quiescenza intervenuti nel corso degli anni.

Tutti i predetti contratti a tempo determinato, stipulati ad esito delle predette procedure ad evidenza pubblica, a far data dal 2016 e sino al 2019, esaurita la loro naturale scadenza di legge prevista (ovvero 3 anni) sono stati poi ripetutamente rinnovati, attraverso specifici interventi normativi "ad hoc" previsti in ragione del particolare status giuridico dell'EIPLI (si veda l'ultimo operato con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 845 c.1 lett. a)- GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021).

Ne consegue che l'attuale dotazione organica dell'EIPLI si fonda sull'apporto dei Professionisti (di cui n. 5 Ingegneri, n. 1 Architetto, n. 2 Avvocati, tutti inquadrati con contratto EPNE – Professionisti, e di n.1 Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti con contratto ex art. 7 c.6. T.U. 165/2001), degli Impiegati (n. 6 unità, assegnate ai vari uffici, inquadrati con contratto EPNE Aree B-C) e degli Operai (n. 23 unità, assegnati alle Dighe, Impianti, Traverse e Centri di Telecontrollo, inquadrati con contratto EPNE Aree A) i cui contratti andranno a scadere in un periodo ricompreso tra il mese di settembre 2023 e quello di dicembre 2023.

Tutte le complessive n. 38 unità assunte mediante concorso pubblico, risultano alla stregua di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (Legge Madia) s.m.i., stante tutte le proroghe contrattuali effettuate dopo i 3 anni di contratto, in forza di specifiche disposizioni di legge ad hoc, aver già maturato i requisiti richiesti dalla predetta Legge al fine della loro stabilizzazione.

In tale scenario l'apporto dei lavoratori a tempo determinato risulta assolutamente necessario ed imprescindibile per la corretta gestione dell'Ente, al fine di preservare le risorse strumentali in concessione (Dighe, Invasi e grandi adduttori) in vista del transito nella costituenda nuova società prevista dal richiamato comma 11 dell'art. 21 DL 201/2011.

La procedura di stabilizzazione delle n. 38 unità individuate prevede che le stesse conserveranno l'inquadramento giuridico ed economico attuale, continuando a svolgere le medesime mansioni.

I costi del personale a tempo determinato (retribuzioni e oneri previdenziali ed erariali), risultano già impegnati nel bilancio finanziario dell'esercizio 2023 dell'Ente per coloro con scadenza contrattuale al 31.12.2023.

Quanto agli altri 11 dipendenti, sul totale dei 38 previsti, la cui scadenza contrattuale è prevista prima del 31/12/2023 le risorse aggiuntive volte a coprire, fino al 31/12/2023, gli oneri derivanti dalla retribuzione e gli oneri previdenziali ed erariali sono stimati in 150.000 euro. Gli oneri derivanti dalle suddette stabilizzazioni a decorrere dall'anno 2024 per le 38 unità ammontano complessivamente a 1.167.196 euro (di cui 449.261 per 9 professionisti; 88.103 per 3 unità B1; 103.070 per 3 unità C1 e 526.761 per 23 unità A1).

Ai relativi oneri, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e a euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) - Stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001	s	c	0,2	1,2	1,2	1,2	0,2	1,2	1,2	1,2	0,2	1,2	1,2	1,2
2	Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) - Stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
2	Riduzione Tabella A - MASAF	s	c	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme consentono la stabilizzazione di personale precario utilizzato dall'EIPLI, determinando un onere che è esattamente quantificato dalla RT, non ci sono osservazioni

Sui profili di copertura finanziaria, premesso che a tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità, anche

tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 10), non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23, commi 2-bis-2-quater

(Disposizioni per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa)

I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, prevedono la costituzione, dal 1° gennaio 2024, di una nuova società, Acque del Sud SPA, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania).

Nel dettaglio, il comma 2-bis interviene, modificandolo sul comma 11 dell'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) prevedendo la costituzione, a partire dalla data del 1° gennaio 2024, di una nuova società per azioni Acque del Sud SPA (con capitale sociale iniziale di 5 milioni di euro e le cui azioni sono detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) che assume le funzioni del soppresso ente E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania). Inoltre, si recano disposizioni relative agli organi della costituenda Acque del Sud SPA e ai criteri di nomina degli stessi (Presidente, Consiglio di amministrazione, ecc.) prevedendo altresì che lo statuto è adottato con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. E' poi disposto che a decorrere dalla data di costituzione della società sono trasferite ad Acque del Sud S.p.a. le funzioni del soppresso E.I.P.L.I. con le relative risorse umane e strumentali. Come previsto dalla normativa vigente, la tariffa idrica da applicare agli utenti della società di nuova costituzione è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012. E' poi stabilito che la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale fino alla costituzione della nuova società e che i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima; ciò al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando altresì il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi. E', infine, statuito che dal 31 dicembre 2023, il soppresso E.I.P.L.I. prosegue l'attività di liquidazione come gestione stralcio sino all'esito dell'esecuzione del piano di riparto, terminato il quale si estingue con decreto del Commissario Liquidatore trasmesso al Ministero vigilante

Il comma 2-ter prevede che per la società Acque del Sud Spa la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2-quater dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

-alla lettera a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

- alla lettera b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009¹⁰⁵.

Le disposizioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura¹⁰⁶, la rappresentante del Governo ha affermato che gli oneri connessi alla costituzione, a partire dal 1° gennaio 2024, della società Acque del Sud, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, si determineranno nel corso dell'anno 2023, in linea con quanto indicato dal comma 2-quater del medesimo articolo 23, e che le risorse del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, impiegate a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 2-bis, del decreto in esame, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le norme stabiliscono la costituzione di una società per azioni denominata "Acque del Sud S.p.a." con capitale sociale iniziale di cinque milioni di euro, a cui trasferire le funzioni del soppresso EIPLI con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, pur prendendo atto delle dichiarazioni del Governo durante l'esame in prima lettura, si segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento in ordine all'imputazione all'anno 2023 dell'onere relativo al capitale sociale della Acque del Sud S.p.A., mentre la costituzione della predetta società è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Per i profili di copertura finanziaria, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, non ci sono osservazioni.

Articolo 23-bis

(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze - in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora a rischio di estinzione - di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

¹⁰⁵ Il Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, iscritto sul capitolo 7580 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione di bilancio di 300 milioni di euro per l'anno 2023

¹⁰⁶ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 giugno 2023, p. 19-20.

La procedura per il rilascio delle predette certificazioni e licenze da parte del MASAF avviene tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

I rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze su menzionate sono trasferiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che ai compiti derivanti dall'attribuzione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste delle funzioni connesse al rilascio delle licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in precedenza svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Articolo 24

(Riorganizzazione di Formez PA)

L'articolo modifica gli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 6/2010109 che disciplinano l'Associazione Formez PA (Associazione)¹⁰⁷.

Una prima modifica dell'articolo 2 integra l'elenco delle funzioni per lo svolgimento delle quali il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate possono avvalersi del Formez. Tale avvalimento avviene, comunque, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nuove funzioni sono: fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) ed elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR [comma 1, lett. a), n. 1.1)].

Si rende poi di natura permanente un compito attribuito a Formez, a legislazione previgente, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022 ossia quello di fornire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno

¹⁰⁷ In proposito si evidenzia che Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento. L'Associazione è inoltre iscritta nell'elenco Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai fini della contabilità europea.

delle attività fondamentali, comprese l'assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea [comma 1, lett. a), n. 2].

Ulteriori modifiche sono, poi, apportate all'articolo 3 che tratta degli organi del Formez. Le modifiche attengono ai requisiti richiesti per poter essere nominato presidente e le modalità di designazione di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione [comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2)].

In conseguenza delle modifiche apportate alla disciplina del Formez, si dispone la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione e si attribuisce al Capo del Dipartimento della funzione pubblica la funzione di Commissario straordinario definendo stringenti per l'adozione del nuovo statuto e del regolamento e per la costituzione dei nuovi organi. Entro i successivi sessanta giorni il Commissario, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna di Formez PA, anche con riferimento alle nuove funzioni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi (comma 2).

La RT evidenzia che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto FormezPA provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le funzioni attribuite al Formez sono principalmente diverse e non ulteriori rispetto a quelle già esercitate e sono assicurate dalle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Assicura, inoltre, che si tratta di funzioni che vengono svolte sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che partecipa nell'Associazione in quota maggioritaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il Governo aveva già chiarito che la copertura degli oneri derivanti da prestazioni rese da Formez viene disposta a valere sui compensi previsti nei contratti o nelle convenzioni stipulati con le amministrazioni richiedenti lo svolgimento di tali prestazioni¹⁰⁸, e che in prima lettura è stata confermata la circostanza che la prevista nomina di un Commissario non determini la corresponsione di compensi aggiuntivi che eccedano i compensi e gli altri emolumenti che sarebbero stati corrisposti, durante il periodo di gestione

¹⁰⁸ In particolare, il Governo, con nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato durante l'esame del D.L. n. 80/2021 (A.C. 3243, XVIII legislatura), ha specificato che "FormezPA rinviene le proprie risorse finanziarie in parte *ope legis*, e in parte (considerevole) attraverso lo svolgimento delle proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato. Ne consegue, pertanto, che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione".

commissariale, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione¹⁰⁹, non ci sono osservazioni.

Posto che è stata inserita durante l'esame in prima lettura una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'incarico di commissario straordinario, tale clausola andrebbe confortata alla luce di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

Il comma 1 autorizza il Ministero del turismo a costituire nell'anno 2023 una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, anche tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

Il comma 2 qualifica la società ENIT S.p.A. come società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, e la sottopone ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Sono dettate le disposizioni per l'esercizio del controllo analogo da parte del Ministero del turismo.

Il comma 3 prevede che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

Il comma 4 consente alla società ENIT S.p.A. di stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

Il comma 5 assoggetta la società al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 6 sopprime, contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., l'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo e attribuisce le relative funzioni alla società ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 23 maggio 2023. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80% del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, predisponde un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive

¹⁰⁹ A tale proposito, il documento depositato dal Governo assicura che “possa confermarsi che gli eventuali emolumenti da corrispondere al commissario straordinario troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione.”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 31 maggio 2023, doc. cit., pagine 55 e seguenti

determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

Il comma 7 demanda ad un contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., la definizione:

- a) degli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;
- b) delle modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;
- c) dei risultati attesi in un arco di tempo determinato;
- d) delle strategie per il miglioramento dei servizi;
- e) delle modalità di verifica dei risultati di gestione;

f) delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

Il comma 8 dispone, contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il transito del personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo alla data del 23 aprile 2023, nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

Si interviene, quindi, sulle articolazioni amministrative del Ministero del turismo, per portare da due a tre il numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale e ridefinire le missioni del Ministero medesimo (comma 9).

Il comma *9-bis*, istituisce presso il Ministero del turismo l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma *9-ter* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma *9-bis* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 10 dispone che, in relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro il 22 giugno 2023, provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Costituzione della società per azioni denominata "ENIT S.p.A." con un capitale sociale di 5 milioni di euro	s	k	7,0				7,0						
11	Riduzione Tabella B - TURISMO	s	k	-7,0				-7,0				-7,0		

La RT, dopo aver ricordato la presenza dell'onere di cui al comma 1, esclude che i successivi commi 2-8 determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ENIT-Agenzia nazionale del turismo è già qualificato come ente pubblico economico, con un bilancio autonomo improntato a regole privatistiche. La RT evidenzia anche che la norma non prevede nuovi compiti a carico di ENIT, che dovrà provvedere, pertanto, ai medesimi compiti attualmente assegnatigli esclusivamente con una struttura societaria diversa e più snella, con relativa contrazione di costi e oneri gestionali. L'ENIT, beneficiando del *surplus* di flessibilità e semplificazione operativa conseguente all'assunzione della veste societaria, continuerà ad occuparsi di promozione turistica e assumerà la veste di società *in house* al fine di agevolare l'urgente realizzazione degli obiettivi previsti per il Ministero del turismo dal PNRR (con particolare riferimento alle operazioni di sviluppo e acquisto dei contenuti e dei servizi necessari per la creazione e l'operatività dell'*hub* del Turismo Digitale di cui all'intervento del PNRR M1.C3.4.1, destinato ad accrescere la promozione digitale dell'eco-sistema turistico italiano). Il capitale sociale, come parte ideale del patrimonio netto associata alla costituenda società, viene inizialmente determinato, a rettifica della precedente indicazione, in misura pari a 7 milioni, ferma restando la possibilità ammessa dall'articolo 9, comma 2, che regioni e province autonome possano apportare risorse al capitale della società a sostegno della realizzazione del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 117 della Costituzione, alla luce dell'attrazione della materia in esame nell'alveo delle competenze residuali in capo alle Regioni e alle Province Autonome. La quantificazione tiene conto della natura ambivalente del capitale sociale. Internalizzando una visione garantista, il capitale sociale, come mero appostamento contabile, intende tutelare, sul piano nominale, le pretese dei creditori sociali, dando conto della sussistenza di un valore attivo di riferimento e di una consistenza di beni reali nel patrimonio sociale per un valore minimo almeno corrispondente, in grado di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via residuale. La misura tiene conto dell'esposizione debitoria al 31 dicembre 2021 originatasi dall'insieme di attività ricadenti nella gestione caratteristica in capo all'ENIT, fermo restando che, come sopra esplicitato, i rapporti giuridici passivi graveranno in capo al Ministero del turismo. In aggiunta, la misura del capitale sociale riflette un esercizio di quantificazione del supporto essenziale all'attività sociale. In tal

senso, la misura si pone in rapporto di strutturale congruità e di non manifesta inadeguatezza rispetto, almeno, alla fase di start-up della costituenda società; in questo senso, in coerenza con la cosiddetta "funzione produttivistica", il capitale sociale intende imprimere alle risorse conferite a titolo di capitale proprio un vincolo di destinazione rispetto all'avvio e all'ordinario esercizio dell'attività di gestione. In base alle risultanze contenute nel budget economico 2023, il costo del personale ammonta a complessivi 12.619.715 euro. Analizzando l'attuale situazione in cui versa ENIT, si osserva in primo luogo che l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014, dispone che, tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale, da stipularsi tra il Ministro del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di competenza, e il Presidente dell'ENIT sono definiti attività e obiettivi dell'ente. Inoltre, va dato atto che, in forza della legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, entro la cornice della convenzione in essere stipulata per il triennio 2022-2024, sono stati stanziati per l'esercizio corrente di gestione sul capitolo di bilancio 5150 denominato "SOMMA DA ASSEGNARE ALL' E.N.I.T.-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO" 34.381.082 euro (rubricati come "contributo ordinario dello Stato", all'interno della macro-voce A) Valore della Produzione del budget economico annuale 2023 dell'ENIT). Per quanto concerne, invece, la macro-voce B) Costo della Produzione all'interno del budget economico pluriennale 2023-2025 dell'ENIT, giova ricordare che, per il biennio 2024-2025, si prevede una netta riduzione della voce di costi per servizi, stimati in misura pari rispettivamente a 24.888.001 euro nel 2024 e a 24.112.394 euro nel 2025. La RT riporta poi il dettaglio relativo alle voci sopra citate, che si omette in questa sede. Per la consultazione dei dati relativi all'ultimo bilancio consuntivo disponibile (esercizio 2021) nonché del prospetto relativo ai debiti verso terzi (consuntivo 2021) dell'ENIT, da cui risultano debiti per 8,6 milioni di euro in scadenza. A fronte del quadro di riferimento tratteggiato, la RT ribadisce che i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore del decreto verranno trasferiti al Ministero del turismo. Tale evenienza avrà un impatto anche sulla composizione e sulla misura dei costi di produzione. A titolo esemplificativo, il trasferimento delle immobilizzazioni materiali a favore del Ministero del turismo determinerà un assottigliamento della voce sull'Ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e un contestuale incremento della voce dei Costi per godimento di beni di terzi, del budget e del conto economico, stante il presumibile incremento di canoni di locazione a cui la costituenda società dovrà far fronte nel momento in cui sarà spossessata della proprietà degli immobili adibiti a sedi istituzionali. Infine, i commi 9 e 10 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT non si sofferma sui commi 9-bis e 9-ter, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, premesso che non vi sono osservazioni da formulare sulla trasformazione dell'ENIT in una società per azioni, né sulle modalità di attuazione di

tale previsione, che appaiono idonee ad assicurare l'invarianza di oneri, né sull'onere di cui al comma 1, in quanto configurato come limite di spesa, posto che tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente saranno trasferiti al Ministero si segnala che ciò dovrebbe determinare anche un effetto contabile per il bilancio dello Stato (stando all'ultimo bilancio questo dovrebbe essere complessivamente positivo¹¹⁰) del quale sarebbe utile una conferma. Tale effetto sarebbe rilevante solo per il saldo netto da finanziare ed il fabbisogno ma non per l'indebitamento netto essendo l'ENIT parte del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Si osserva che il comma 9 aumenta da 2 a 3 le posizioni di livello dirigenziale non generale delle articolazioni del Ministero del turismo. Poiché il successivo comma 10 prevede che l'attribuzione di incarichi dirigenziali deve avvenire semplicemente in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero stesso e in coerenza con le disposizioni richiamate dal medesimo articolo 10, si chiede conferma dell'assenza di oneri aggiuntivi correlati all'aumento delle posizioni di livello dirigenziale non generale.

In relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non si formulano rilievi sia sull'istituzione presso il Ministero del turismo dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, atteso che l'onere è configurato come limite di spesa; tuttavia, per la verifica della quantificazione andrebbero forniti gli elementi concernenti la spesa autorizzata per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. Si osserva che presso l'ENIT già operava un analogo Osservatorio, con costi a bilancio per 30.000 euro¹¹¹.

Non si formulano osservazioni sul terzo periodo del comma 10, aggiunto durante l'esame in prima lettura, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, che non incidono sul numero degli incarichi conferibili e operano comunque nel quadro delle risorse disponibili, tenuto conto anche che esse non introducono deroghe alla disciplina della retribuzione del personale.

Articolo 26

(Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

La disposizione prevede che una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di n.9 unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in n.21

¹¹⁰ Secondo la relazione sulla gestione del bilancio consuntivo 2022, vi sarebbe un accreditamento netto per 40,6 milioni di euro, cfr. ENIT, doc. cit. p.19.

¹¹¹ Cfr. ENIT, nota integrativa al bilancio 2022, p. 46.

posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

La RT evidenzia che per le finalità previste dalla disposizione, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori - LILT è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 9 unità di personale, così articolato: 1 medico di I livello, 2 professionisti di I livello, 3 funzionari e 3 assistenti.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono stati quantificati sulla base delle retribuzioni *pro capite* fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile e sono illustrate, nel dettaglio, nel prospetto sottostante.

Per l'anno 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 6 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° luglio.

LILT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 6 mesi)
Medico I livello TP	52.250,63	50.000,00	106.376,91	1	106.376,91	53.188,46
Professionisti I livello	56.159,82	20.000,00	79.319,47	2	158.638,94	79.319,47
Funzionario	37.833,66	14.624,20	52.457,86	3	157.373,58	78.686,79
Assistente	31.265,76	12.098,48	43.364,24	3	130.092,72	65.046,36
TOTALI					552.482,15	276.241,08

Alla copertura degli oneri retributivi complessivi (euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dall'anno 2024) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che risultano essere sufficienti. Alle spese connesse al reclutamento del contingente di personale in esame (per la gestione delle procedure concorsuali e per il funzionamento) si fa fronte mediante le pertinenti risorse del bilancio della LILT disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la Fondazione in parola rientra a pieno titolo nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale¹¹² e che la RT illustra i dati e parametri considerati per la stima dell'onere relativo al reclutamento di n. 9 figure professionali, andrebbero forniti elementi conoscitivi in merito al contratto nazionale collettivo di lavoro applicato a tale personale, in aggiunta ad elementi di dettaglio in merito ai profili di inquadramento retributivo dei reclutamenti e alle componenti ricomprese nell'ambito degli emolumenti previsti, distintamente per ciascun profilo di inquadramento, a titolo di trattamento economico fondamentale ed accessorio.

¹¹² Sotto settore "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali"

Inoltre, dal momento che alle spese connesse al reclutamento del contingente di personale (per la gestione delle procedure concorsuali e per il funzionamento) la RT assicura che la Fondazione farà fronte mediante le pertinenti risorse del bilancio della LILT disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare. Sul punto, andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito alla effettiva sostenibilità alla luce dei delicati compiti assegnati alla Fondazione.

Infine, richiamando la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. andrebbero acquisiti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Sui profili di copertura, posto che la norma prevede che ai relativi oneri (euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dall'anno 2024) si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio 2022 e che la RT assicura essere sufficienti, non ci sono osservazioni.

Articolo 27 **(Fondazione Ugo Bordoni)**

Il comma 1, modificando i commi 5 e 6 dell'articolo 41 della legge n. 3/2003, ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni.

Si ricorda che la Fondazione Ugo Bordoni non è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ma è soggetta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si ricorda altresì che la normativa previgente definiva le funzioni della Fondazione sostanzialmente nei seguenti termini:

- elaborazione e proposta di strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni;
- collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività di tali amministrazioni;
- svolgimento di attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta di una Autorità amministrativa indipendente.

Le modifiche recate dalle norme in esame ampliano il novero delle attività che la Fondazione può svolgere riformulando il citato articolo 41, comma 5 della legge n. 3/2003. In particolare, il comma 1, lett. a) del testo in esame specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del Made in Italy, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

La Fondazione, infine, partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea. Il comma 1, lett. b), demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione, l'individuazione delle categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, durata, ambiti di attività e controlli di gestione e di risultato. Precisa che la

Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.

Il comma 2 prevede, in conseguenza di quanto disposto al comma 1, la decadenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni alla data del 24 maggio 2023 e il suo successivo rinnovo.

Il comma 3 impone che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto che le norme in esame si limitano a ridefinire i compiti della Fondazione Ugo Bordoni ampliandone i possibili ambiti di intervento e che essa, sebbene vigilata dal Ministero, non rientra nel novero delle PP.AA., di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, si osserva tuttavia che, nel novero delle modifiche apportate alla previgente disciplina, figura anche l'introduzione della possibilità che la Fondazione Bordoni utilizzi i laboratori del Ministero. Tale previsione implica, al fine di garantire il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria, una corrispondente riduzione dell'ordinaria attività svolta presso tali laboratori in relazione al consumo dei materiali necessari. Indicazioni di massima sulla portata di tale fenomeno e assicurazioni in merito all'assenza di pregiudizi sull'adempimento dei compiti istituzionali del Ministero andrebbero fornite.

Si osserva inoltre che le nuove norme impongono alla Fondazione l'assunzione di oneri sotto forma di attivazione di borse di dottorato per le quali andrebbe fornita la relativa quantificazione e assicurata la sostenibilità a valere delle risorse dell'ente.

Articolo 27-bis

(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione)

L'articolo stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: «razza» è sostituito dal seguente: «nazionalità».

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2023 [Nota di lettura n. 46](#)
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (**Atto del Governo n. 40**)
- Mag 2023 [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 571: "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"
- " [Nota di lettura n. 48](#)
A.S. 614: "Istituzione del Museo della Shoah in Roma"
- " [Nota di lettura n. 49](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (**Atto del Governo n. 41**)
- " [Nota di lettura n. 50](#)
Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**Atto del Governo n. 43**)
- " [Nota di lettura n. 52](#)
A.S. 615: "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"
- " [Nota di lettura n. 53](#)
A.S. 685: "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"
- " [Nota di lettura n. 54](#)
A.S. 714: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Nota di lettura n. 55](#)
A.S. 705: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di primavera 2023 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 56](#)
A.S. 674: "Interventi a sostegno della competitività dei capitali"
- " [Nota di lettura n. 57](#)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (**Atto del Governo n. 45**)
- Giu 2023 [Nota di lettura n. 58](#)
A.S. 651: "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici"
- " [Nota breve n. 5](#)
Pacchetto di primavera 2023 della Commissione europea